



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

FEBBRAIO 2023



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA	19
SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA	46
SEZIONE TERZA E SESTA TERZA	61
SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO	128
SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA	148
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	176
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	237

FEBBRAIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 3077 del 01/02/2023** (Rv. **667187 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Diff.)

F. (LALLI FRANCESCA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 11/11/2020

001047 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (POTERI RESPONSABILITA') - POLIZIA DELLE ACQUE - TUTELA E SANZIONI Inquinamento ambientale - Responsabilità - Principio "chi inquina paga" - Conseguenze - Misure di messa in sicurezza di emergenza - Imposizione al proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento - Esclusione - Fondamento.

097166 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SANITA' DELL'AMBIENTE - IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO - IN GENERE In genere.

In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio "chi inquina paga"; pertanto, l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole dell'inquinamento, perché gli effetti a suo carico restano limitati a quanto previsto dall'art. 253 d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) con riguardo a oneri reali e privilegi speciali immobiliari per il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente e nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione degli interventi stessi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 244, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 253, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 21/04/2004 num. 35 art. 8 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 30723 del 2019 Rv. 656224 - 01, N. 41436 del 2021 Rv. 663495 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25039 del 2021 Rv. 662247 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 3496 del 06/02/2023** (Rv. **666885 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

C. (TORTORA ANTONIO) contro P. (BONACCIO GIOVANNI)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Piano provinciale delle attività estrattive (P.P.A.E.) - Annullamento - Responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla legittimità dello stesso - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'incolpevole affidamento - nella specie, ingenerato in relazione alla legittimità del piano provinciale delle attività estrattive, poi oggetto di annullamento in sede giurisdizionale - rientra

SEZIONI UNITE

nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il pregiudizio individuato non si pone quale diretta e immediata conseguenza dell'illegittimità di un atto o dello stesso esercizio del potere pubblico, bensì come effetto di un comportamento (attivo o omissivo) della pubblica amministrazione in cui il provvedimento amministrativo non rileva in sé (quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria), ma come mero fatto che ha dato causa all'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. F CORTE COST., Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1567 del 2023 Rv. 666882 - 01, N. 14324 del 2021 Rv. 661286 - 01, N. 14231 del 2020 Rv. 658117 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 3486 del 06/02/2023 (Rv. 666884 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (PIAZZA ANGELO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/06/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Pubblici servizi di trasporto aereo - Adeguamento annuale dei diritti aeroportuali - Omessa adozione dei relativi decreti ministeriali da parte della P.A. - Domanda di risarcimento dei danni - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Intervenuta abrogazione dell'art. 2, comma 190, l. n. 662 del 1996 e adeguamento sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE e del contratto di programma sottoscritto dal gestore aeroportuale - Irrilevanza.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In tema di servizi pubblici di trasporto aereo, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di risarcimento dei danni per l'omesso adeguamento annuale (in misura pari al tasso di inflazione programmato, ai sensi dell'art. 2, comma 190, della l. n. 662 del 1996) dei diritti aeroportuali in conseguenza della mancata adozione degli appositi decreti ministeriali, trattandosi di provvedimenti a contenuto vincolato "ex lege", la cui emissione è obbligatoria per l'autorità amministrativa, senza che sia ravvisabile l'esercizio di un potere autoritativo fondato sulla discrezionalità amministrativa e senza che assuma rilievo che - in seguito al d.l. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla l. n. 248 del 2005, il quale ha abrogato il citato art. 2, comma 190, della l. n. 662 del 1996 e novellato l'art. 10, comma 10, della l. n. 537 del 1993 - la revisione dei diritti aeroportuali debba essere effettuata secondo i criteri stabiliti dal CIPE, sulla base della contabilità analitica dei costi e dei ricavi presentata dal gestore aeroportuale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 190 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 10 com. 10, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 novies CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20566 del 2013 Rv. 627352 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 3872 del 08/02/2023** (Rv. **666640 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

L. (PERNA DANIELE) contro M.

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Pubblico dipendente - Incarico non autorizzato - Accertamento negativo proposto dal dipendente - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') In genere.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta dal dipendente pubblico, di accertamento negativo dello svolgimento di incarico non autorizzato ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del diritto dell'amministrazione di appartenenza di procedere, direttamente e forzosamente, al recupero dei compensi percepiti in ragione della suddetta attività mediante trattenimento in busta paga, senza previo conseguimento di un titolo giudiziale, trovando la domanda il suo "petitum" sostanziale nella contestazione di una condotta tipicamente datoriale nell'ambito di un rapporto di lavoro contrattualizzato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24377 del 2022 Rv. 665414 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 415 del 2020 Rv. 656660 - 01, N. 1415 del 2018 Rv. 647008 - 01, N. 4871 del 2022 Rv. 663851 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 3874 del 08/02/2023** (Rv. **666886 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

C. (CAPPELLA FEDERICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Spese di gestione degli uffici giudiziari - Domanda di rimborso proposta da un'amministrazione comunale nei confronti del Ministero della Giustizia - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento.

141084 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE In genere.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda avanzata da un'amministrazione comunale nei confronti del Ministero della Giustizia e volta ad ottenere il rimborso delle spese di gestione degli uffici giudiziari in forza degli artt. 1 e 2 della l. n. 392 del 1941 (secondo la formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 190 del 2014), attesa l'insussistenza di un diritto soggettivo dei Comuni a conseguire l'integrale restituzione delle spese indicate, nonché l'autoritativa determinazione del "quantum" del contributo gravante sullo Stato.

Riferimenti normativi: Legge 24/04/1941 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 24/04/1941 num. 392 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 526 lett. A CORTE COST., DPR 04/05/1998 num. 187 art. 1 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15151 del 2015 Rv. 635997 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 4079 del 09/02/2023** (Rv. **666641 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **DE MASI ORONZO**. Relatore: **DE MASI ORONZO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

I. (DELLA VALLE ALESSANDRO) contro S. (MORETTI ANDREA)

Regola giurisdizione

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Servizio idrico integrato - Conguaglio dei costi - Diritto al recupero - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

In tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica, le controversie volte ad ottenere il riconoscimento del diritto alla ripetizione delle somme già pagate, indicate in bolletta come "partite pregresse" e, dunque, relative alla liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare e non già alla correttezza dell'esercizio delle funzioni tariffarie da parte dei Soggetti di governo del Servizio Idrico Integrato, appartengono al giudice ordinario, in quanto relative al rapporto individuale di utenza che non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 154 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 21 com. 19

Massime precedenti Vedi: N. 13580 del 2019 Rv. 654194 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8035 del 2011 Rv. 616800 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 4264 del 10/02/2023** (Rv. **667012 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**.

O. (ALLIATA PAOLO) contro P.

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 11/11/2021

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Società di capitali a partecipazione pubblica non "in house" - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori degli enti partecipanti - Danno erariale - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.

In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, prive dei requisiti per essere qualificate "in house", la giurisdizione della Corte dei conti sussiste solo qualora sia prospettato un danno arrecato dalla società partecipata al socio pubblico in via diretta, e non quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale, o sia contestato al rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione, o, infine, sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione contabile, non essendosi prospettato lo sviamento ad altri fini del capitale pubblico, bensì il pregiudizio economico al patrimonio della società partecipata, che solo indirettamente si ripercuoteva sull'ente pubblico socio, attraverso la diminuzione del valore della quota di partecipazione).

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22409 del 2018 Rv. 650605 - 01, N. 22712 del 2019 Rv. 655114 - 01, N. 31755 del 2019 Rv. 656080 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 4424 del 13/02/2023 (Rv. 666888 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CAGGIULA ALFREDO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/01/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Domanda di reintegra nel possesso - Spossessamento preordinato all'espropriazione - Illegittima dichiarazione di pubblica utilità - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia la domanda di reintegrazione nel possesso con cui si prospetti che lo spossessamento del fondo, preordinato all'esecuzione di un intervento realizzativo di un'opera pubblica, è avvenuto in forza di un'illegittima dichiarazione di pubblica utilità, in quanto l'apprensione e l'utilizzazione del bene e la realizzazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione sono comunque riconducibili ad un concreto esercizio del potere autoritativo che si manifesta con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che rilevino il vizio di quest'ultima o la sua successiva perdita di efficacia o il suo annullamento.

Riferimenti normativi: Legge 05/12/1988 num. 521 art. 30, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 com. 1 CORTE COST., DPR 18/04/1994 num. 383 art. 3, Legge 25/06/1985 num. 2359 art. 13

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9334 del 2018 Rv. 648266 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 4353 del 13/02/2023 (Rv. 667013 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

D. (DE ROSA ETTORE) contro C.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 24/01/2022

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Sentenza della Corte di cassazione - Correzione degli errori materiali - Ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c. - Inammissibilità o improcedibilità - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE In genere.

In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza di correzione).

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17565 del 2022 Rv. 665094 - 01, N. 12983 del 2020 Rv. 658229 - 02, N. 30651 del 2019 Rv. 655847 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31033 del 2019 Rv. 656078 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 4419 del 13/02/2023 (Rv. 666887 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: NAPOLITANO LUCIO. Relatore: NAPOLITANO LUCIO. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

P. (GUARINO ANDREA) contro C.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Contratto di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di tributi locali - Declaratoria di invalidità o inefficacia - Domanda proposta da un terzo - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

La domanda con la quale un terzo invochi la declaratoria dell'invalidità o inefficacia di un contratto di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di tributi locali rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, involgendo unicamente posizioni di diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1372 com. 2

Sez. U - , Ordinanza n. 4607 del 14/02/2023 (Rv. 667014 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. D'OVIDIO PAOLA. (Conf.)

C. (CELLA ANTONINO) contro B. (GARLASCHINI TIZIANA)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Sanzione pecuniaria ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 - Controversia relativa - Giurisdizione esclusiva del g.a. - Sussistenza - Fondamento.

La controversia avente ad oggetto la sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, anche se relativa solo al "quantum", rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché, seppur afferente al diritto soggettivo a non subire una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge, è legata da un nesso di stretta pregiudizialità-dipendenza con il rapporto amministrativo concernente l'uso del territorio, che presuppone l'esercizio del potere amministrativo di demolizione dell'opera edilizia realizzata in assenza o totale difformità dal permesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 33 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8187 del 2022 Rv. 664218 - 02, N. 12429 del 2021 Rv. 661306 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 4835 del 16/02/2023** (Rv. **666889 - 04**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

D. (CAPOREALE ANTONIO MICHELE) contro I. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Mancata disponibilità nel fascicolo della parte che lo aveva prodotto - Utilizzabilità ai fini della decisione - Presupposti - Modalità - Ordine di produzione del giudice - Ammissibilità.

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE In genere.

In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12369 del 2014 Rv. 631289 - 01, N. 1462 del 2013 Rv. 625045 - 01, N. 29716 del 2017 Rv. 646598 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 4835 del 16/02/2023** (Rv. **666889 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

D. (CAPOREALE ANTONIO MICHELE) contro I. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Documenti prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - Efficacia limitata al singolo grado di giudizio - Esclusione - Fondamento.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 78 del 2007 Rv. 595643 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21571 del 2020 Rv. 659323 - 01

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14475 del 2015 Rv. 635758 - 01, N. 28498 del 2005 Rv. 586372 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 05)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

D. (CAPOREALE ANTONIO MICHELE) contro I. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Corretta allegazione della rilevanza in appello - Omessa produzione della controparte - Conseguenze.

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE In genere.

In materia di prova documentale nel processo civile, se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo - ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 11 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 2129 del 2022 Rv. 663947 - 01, N. 2461 del 2019 Rv. 652420 - 01, N. 78 del 2007 Rv. 595644 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28498 del 2005 Rv. 586371 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 03)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

D. (CAPOREALE ANTONIO MICHELE) contro I. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Mancata disponibilità nel fascicolo della parte che lo aveva prodotto - Acquisizione di copia ex art. 76 disp. att. c.p.c. - Ammissibilità.

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE In genere.

Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 40606 del 2021 Rv. 663229 - 01, N. 16340 del 2020 Rv. 658791 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3033 del 2013 Rv. 625141 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 02)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

D. (CAPOREALE ANTONIO MICHELE) contro I. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Documenti cartacei o telematici prodotti in primo grado - Valutazione da parte del giudice di appello - Allegazione delle ragioni di rilevanza - Necessità.

In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 25663 del 2020 Rv. 659596 - 01, N. 2461 del 2019 Rv. 652420 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27199 del 2017 Rv. 645991 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 5569 del 22/02/2023 (Rv. 666890 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Regola giurisdizione

061028 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - IN GENERE Società "in house" - Recupero di crediti iscritti a ruolo affidato all'agente della riscossione - Pregiudizio cagionato dall'inerzia dell'agente - Azione di risarcimento del danno - Giurisdizione contabile - Fondamento - Fattispecie.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI In genere.

In base all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti - seppur con le forme processuali di un giudizio ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica (ex art. 172, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 174 del 2016) - l'azione di risarcimento del danno al patrimonio sociale esperita da una società "in house" nei confronti di

SEZIONI UNITE

un soggetto legato ad essa da un rapporto di servizio, compresa la domanda rivolta nei confronti dell'agente della riscossione per il mancato recupero coattivo di crediti iscritti a ruolo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto attratta alla giurisdizione contabile l'azione di risarcimento proposta dalla Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., affidataria della gestione del servizio di trasporto pubblico locale, contro Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'inadempimento dell'obbligo di quest'ultima di recuperare un credito, iscritto a ruolo, derivante dal mancato pagamento, da parte di un utente, di un titolo di viaggio e della conseguente sanzione pecuniaria irrogata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 12 com. 1, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 172 com. 1 lett. D)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 760 del 2022 Rv. 663584 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 5657 del 23/02/2023 (Rv. 667188 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

A. (MORIANI GIANLUCA) contro R. (PAPA FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 19/12/2018

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Meritevolezza di tutela degli interessi - Valutazione - Criterio - Scopo perseguito dalle parti - Convenienza, chiarezza, aleatorietà del contratto - Irrilevanza - Fattispecie.

058171 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c. va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non già alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, nella quale, con riferimento ad un contratto di leasing traslativo con clausola di doppia indicizzazione del canone, il giudizio di immeritevolezza era stato formulato in base a circostanze irrilevanti, quali la difficoltà di interpretazione della clausola, la sua aleatorietà e l'asimmetria delle prestazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15370 del 2015 Rv. 636156 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 5657 del 23/02/2023 (Rv. 667188 - 02)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. FINOCCHI GHERSI RENATO. (Conf.)

A. (MORIANI GIANLUCA) contro R. (PAPA FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 19/12/2018

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Leasing - Determinazione del canone - Clausola di indicizzazione ad un tasso finanziario e ad un tasso di cambio - Immeritevolezza della causa ex art. 1322 c.c. - Esclusione - Natura di strumento finanziario derivato implicito - Esclusione - Conseguenza - Inapplicabilità del T.U.F. - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c..

Non costituisce un patto immeritevole di tutela ex art. 1322 c.c., né uno strumento finanziario derivato implicito - con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del d.lgs. n. 58 del 1998 - la clausola di un contratto di leasing che preveda a) il mutamento della misura del canone in

SEZIONI UNITE

funzione sia delle variazioni di un indice finanziario, sia delle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta domestica ed una valuta straniera, b) l'invariabilità nominale dell'importo mensile del canone con separata regolazione dei rapporti dare/avere tra le parti in base alle suddette fluttuazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4659 del 2021 Rv. 660602 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8770 del 2020 Rv. 657963 - 05, N. 412 del 2007 Rv. 594355 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 5694 del 23/02/2023 (Rv. 667323 - 01)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Parz. Diff.)

T. (BRANCHETTI CORRADO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/11/2017

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Clausola compromissoria accessoria ad appalto - Pendenza di giudizio arbitrale avente ad oggetto un credito - Apertura del fallimento (o della liquidazione coatta amministrativa) di una delle parti - Effetti - Improcedibilità dell'arbitrato - Fondamento.

081157 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE In genere.

081315 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

Il giudizio arbitrale promosso sulla base della clausola compromissoria accessoria ad un appalto e per l'accertamento di un credito da esso dipendente, diviene improcedibile al sopraggiungere della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti del contratto (nella specie, l'appaltatore), stante l'esclusività dell'accertamento del passivo nella sede concorsuale, a cui è comunque tenuta, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall., la parte creditrice (nella specie, il committente) se il rapporto è ancora pendente e, cioè, non esaurito ai sensi dell'art. 72 l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 80, Legge Falliment. art. 81, Legge Falliment. art. 83 bis

Massime precedenti Vedi: N. 1543 del 2013 Rv. 625114 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10800 del 2015 Rv. 635360 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 5694 del 23/02/2023 (Rv. 667323 - 02)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Parz. Diff.)

T. (BRANCHETTI CORRADO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/11/2017

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Apertura del fallimento (o della liquidazione coatta amministrativa) - Pendenza di rapporto contrattuale -

SEZIONI UNITE

Nozione - Inefficacia di clausole risolutive legate all'apertura della procedura ex art. 72, comma 6, l.f. - Applicabilità al contratto di appalto - Sussistenza.

081199 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE In genere.

081315 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

L'apertura della procedura concorsuale in pendenza del rapporto contrattuale determina, per regola generale ex art. 72, comma 6, l.fall., valevole anche per l'appalto, l'inefficacia della clausola negoziale che ne fa dipendere la risoluzione da tale evento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72 com. 6, Legge Falliment. art. 81

Sez. U - , **Ordinanza n. 5668 del 23/02/2023** (Rv. **666891 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

B. (AMORELLI GIAMPIERO) contro C.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Tutela dell'ambiente dall'inquinamento - Inerzia della P.A. nell'emissione dei provvedimenti necessari - Azione di risarcimento del danno alla salute - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno alla salute avanzata nei confronti della P.A. qualora sia dedotta l'omessa adozione degli opportuni provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento, in quanto l'azione si basa sulla tutela del fondamentale diritto alla salute che, non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, ha sempre natura di diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo. (Nella specie, regolando un conflitto negativo sollevato dal giudice amministrativo, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e cassato il provvedimento del tribunale, il quale - ritenendo che la domanda riguardasse il mancato esercizio, da parte del Comune e della Regione, dei poteri amministrativi finalizzati alla tutela dei cittadini dall'inquinamento atmosferico - l'aveva declinata).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 310, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 313 com. 7, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23436 del 2022 Rv. 665277 - 01, N. 21993 del 2020 Rv. 659163 - 01, N. 8092 del 2020 Rv. 657588 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 5694 del 23/02/2023** (Rv. 667323 - 03)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **FERRO MASSIMO**. Relatore: **FERRO MASSIMO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Parz. Diff.)

T. (BRANCHETTI CORRADO) contro C.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/11/2017

SEZIONI UNITE

013037 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' Contratto di appalto (o subappalto) - Apertura del fallimento (o della liquidazione coatta amministrativa) - Disciplina ex art. 81 l.f. - Scioglimento del contratto - Effetto legale "ex nunc" - Lodo arbitrale pronunciato prima della scadenza del termine per la dichiarazione di subentro - Nullità - Fondamento.

081200 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - APPALTO In genere.

081315 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

È nullo il lodo emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato dall'art. 81 l.fall. all'organo concorsuale per dichiarare il proprio eventuale subentro nel contratto d'appalto a cui accede la clausola compromissoria, senza che siffatta dichiarazione sia intervenuta; ne consegue l'inettitudine a produrre effetti nei confronti della procedura concorsuale, in quanto lo scioglimento dell'appalto derivante dall'apertura del concorso ha effetto legale "ex nunc", solo risolutivamente condizionato alla eventuale decisione di subentro del commissario, sicché gli arbitri difettano in radice di "potestas judicandi".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52, Legge Falliment. art. 81

Massime precedenti Vedi: N. 23810 del 2015 Rv. 637708 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 5868 del 27/02/2023** (Rv. **667015 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **NAZZICONE LOREDANA**. Relatore: **NAZZICONE LOREDANA**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

Z. (SOTGIU NICOLA) contro A.

Regola giurisdizione

048064 COMUNITA' EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - SENTENZE - SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI Contratto di fideiussione - Disciplina consumeristica - Requisiti soggettivi - Parti del contratto principale - Rilevanza - Esclusione - Qualità di consumatore del fideiussore - Fondamento - Fattispecie.

085001 FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

Nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio). (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione italiana nella causa riguardante un libero professionista che aveva garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, al medesimo riconducibile sulla scorta di plurimi elementi indiziari, e ha statuito che spetta al giudice di merito stabilire se la prestazione della garanzia rientri nell'attività professionale del garante o se vi siano collegamenti funzionali che lo leghino alla garantita o se abbia agito per scopi di natura privata e che non si può necessariamente considerare il fideiussore alla stregua di un "professionista di riflesso", rimanendo altrimenti frustrate le finalità della disciplina consumeristica).

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 3, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 18 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 742 del 2020 Rv. 656803 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 5830 del 27/02/2023 (Rv. 667189 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

C. (RESTIGNOLI ARMANDO) contro B.

Regola giurisdizione

082302 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE Certificazioni provenienti dai registri di stato civile - Efficacia probatoria - Fondamento - Prova contraria - Requisiti - Fattispecie in tema di "residenza abituale" ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003.

092092 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA In genere.

Ai fini della corretta individuazione della giurisdizione nei giudizi di separazione personale tra coniugi (cittadini di diversi Stati dell'UE) secondo il criterio della "residenza abituale" previsto dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 2201 del 2003, le certificazioni provenienti dai registri di stato civile - che hanno l'essenziale funzione di dare la certezza di fatti giuridicamente rilevanti, rendendoli conoscibili a chiunque in modo sicuro - ammettono la prova contraria, purché questa sia estremamente rigorosa nella sua evidenza e certa nei suoi esiti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione italiana, ritenendo che le risultanze della certificazione anagrafica non fossero superate dall'attestazione contraria di un funzionario dell'ambasciata italiana all'estero e da altri elementi presuntivi afferenti alle abitudini di vita e di lavoro).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10443 del 2022 Rv. 664483 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 5972 del 28/02/2023 (Rv. 667016 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

E. (FERLINI MAURIZIO) contro I. (D'OTTAVI AUGUSTO)

Regola giurisdizione

092042 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI Società "in house" - Rinnovo o proroga di precedente contratto - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Le controversie relative al rinnovo o alla proroga di un precedente contratto stipulato da una società "in house" appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che concernono comportamenti rispetto ai quali le parti assumono posizioni paritetiche e non già l'esercizio, anche mediato, di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, non implicando un sindacato amministrativo la scelta della società di stipulare polizze senza ricorrere a una gara o ad una nuova procedura di affidamento diretto.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 57 com. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7759 del 2017 Rv. 643551 - 01

FEBBRAIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3013 del 01/02/2023** (Rv. **666862 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CATALLOZZI PAOLO**.

Relatore: **CATALLOZZI PAOLO**.

E. (ILARDI PIETRO) contro H. (GOGLIA LUIGINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/06/2019

031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Brevetto - Oggetto - Descrizione e disegni allegati - Rilevanza - Limiti.

La descrizione ed i disegni allegati alla domanda di concessione di un brevetto industriale, pur non potendo in alcun modo determinare l'ambito della tutela concessa dal brevetto laddove questo sia del tutto generico con riferimento all'indicazione dei limiti della protezione, possono essere utilizzati al fine di chiarire e interpretare la rivendicazione, in particolare nei casi in cui tali strumenti, nel circostanziare la struttura di una certa caratteristica del trovato, consentono di puntualizzare, in funzione limitativa, l'oggetto della rivendicazione stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 51, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 52 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 22079 del 2019 Rv. 655025 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3013 del 01/02/2023** (Rv. **666862 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CATALLOZZI PAOLO**.

Relatore: **CATALLOZZI PAOLO**.

E. (ILARDI PIETRO) contro H. (GOGLIA LUIGINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/06/2019

031025 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO Art. 64 del d.lgs. n. 30 del 2005 - Invenzione d'azienda o di servizio - Distinzione - Mancata conoscenza dell'attività inventiva da parte del datore - Rilevanza - Esclusione.

L'art. 64 del d.lgs. n. 30 del 2005, nel disporre che i diritti derivanti dall'invenzione del dipendente spettano al datore di lavoro, sia in caso di invenzioni di servizio, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto, sia in caso di invenzioni di azienda, in cui la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo - il quale non rientra nell'attività dovuta, ma è a quest'ultima collegata come frutto non dovuto, né previsto, della prestazione lavorativa -, sancisce l'automatica appartenenza al datore di lavoro dei predetti diritti in virtù del collegamento tra l'attività inventiva e le mansioni espletate dal prestatore, in adempimento di un rapporto di lavoro, nell'interesse dell'impresa, senza che assuma rilievo la mancata conoscenza dell'attività in questione da parte del datore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 64

Massime precedenti Vedi: N. 36140 del 2022 Rv. 666256 - 01, N. 10851 del 1997 Rv. 509506 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3147 del 02/02/2023** (Rv. **666864 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**.

L. (BIAVATI PAOLO) contro F. (AUDINO ANDREA)

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE FERRARA, 22/01/2018

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Opposizione del creditore parzialmente ammesso - Impugnazione incidentale tardiva del curatore - Inammissibilità - Art. 206, comma 4, del nuovo codice della crisi - Irrilevanza.

In tema di opposizione allo stato passivo, proposta dal creditore che sia stato ammesso al concorso solo parzialmente, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del curatore, poiché avverso il decreto di esecutività dello stato passivo sono esperibili solo i mezzi di impugnazione specificamente individuati dal legislatore, da proporsi entro il termine perentorio di cui all'art. 99 l.fall.; tali previsioni costituiscono una disciplina autosufficiente, incompatibile con la possibilità di applicare l'art. 334 c.p.c., tenuto conto che soltanto con l'art. 206, comma 4, del nuovo codice della crisi, il legislatore, con norma innovativa, ha espressamente ammesso la proponibilità dell'impugnazione incidentale anche se per essa è decorso il termine di decadenza per la sua proposizione in via principale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 206 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 24489 del 2016 Rv. 641902 - 01, N. 9928 del 2018 Rv. 648890 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3117 del 02/02/2023** (Rv. **666863 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**.

B. (BARTESAGHI PAOLO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/07/2020

081094 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE Omessa notifica al socio illimitatamente responsabile - Spontanea comparizione - Rispetto del contraddittorio - Rilevanza.

In caso di omessa notifica al socio illimitatamente responsabile del ricorso per dichiarazione di fallimento e del pedissequo decreto di convocazione delle parti, la spontanea comparizione all'udienza di detto debitore - sebbene effettuata al solo scopo di far valere detta omissione - produce un effetto sanante, in quanto nei procedimenti camerali occorre assicurare il contraddittorio, senza che siano però predeterminate le forme con le quali esso va instaurato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge Falliment. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16864 del 2018 Rv. 649541 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3271 del 02/02/2023** (Rv. **666865 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**.

V. (GARDINI MASSIMO) contro C. (DE MIRANDA PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/09/2021

013035 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - IN GENERE Arbitrato societario - Clausola arbitrale - Applicabilità all'amministratore di fatto - Sussistenza - Individuazione - Fondamento.

In tema di arbitrato societario, la clausola arbitrale dettata per dirimere le controversie con gli amministratori è applicabile non solo all'amministratore nominato dall'assemblea, ma anche all'amministratore di fatto, cioè colui che sia stato nominato in modo invalido o abbia iniziato ad esercitare le funzioni prima della formale nomina e accettazione, oppure che abbia usurpato le funzioni ad altri, comportandosi come rappresentante senza averne i poteri, poiché, trattandosi di soggetto in grado di rivestire pienamente un rapporto organico all'interno della struttura organizzativa della società, è parimenti destinatario dei diritti e degli obblighi che conseguono alla funzione, incluse le previsioni statutarie riguardanti gli amministratori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 808 quater

Massime precedenti Vedi: N. 21730 del 2020 Rv. 659274 - 01, N. 39437 del 2021 Rv. 663435 - 01, N. 31350 del 2022 Rv. 665989 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 3393 del 03/02/2023** (Rv. **666791 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

A. (FERRARA ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 04/12/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione complementare - Richiedente in condizioni di sfruttamento lavorativo - Condizioni - Presentazione della denuncia - Collaborazione processuale - Alternatività - "Ratio" dell'art. 22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Fondamento.

In tema di protezione complementare, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, concesso in favore del cittadino straniero vittima di particolare sfruttamento lavorativo, ai sensi dall'art. 22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, è ancorato ai presupposti - da ritenersi alternativi e non cumulativi - della presentazione della denuncia o della collaborazione processuale, in quanto solo questa interpretazione corrisponde alla "ratio" della norma, finalizzata ad assicurare un regime protettivo dello straniero vittima di tale forma di sfruttamento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 com. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10291 del 2018 Rv. 648896 - 01, N. 7845 del 2019 Rv. 653112 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5059 del 2017 Rv. 643118 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 3316 del 03/02/2023** (Rv. **666866 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **TRICOMI LAURA.** Relatore: **TRICOMI LAURA.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

C. (CONTE RICCARDO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/06/2016

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Esdebitazione - Fallimento aperto prima del d.lgs. n. 5 del 2006 - Termine annuale perentorio di proposizione - Decreto di chiusura non notificato - Decorrenza - Individuazione.

In tema di esdebitazione, relativamente ad una procedura fallimentare aperta anteriormente alla novella di cui al d.lgs. n. 5 del 2006, il termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda ex art. 143 l.fall., in caso di mancata notifica del provvedimento di chiusura del fallimento, non decorre dalla pubblicazione dello stesso sul registro delle imprese, bensì dal momento in cui il predetto decreto diviene definitivo, con lo spirare del "termine lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., non giustificandosi pertanto la rimessione in termini prevista dall'art. 153, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 119 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 com. 3 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Legge 04/07/2009 num. 69 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1070 del 2021 Rv. 660410 - 01, N. 15547 del 2022 Rv. 664879 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023** (Rv. **666867 - 01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore: **MERCOLINO GUIDO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

S. (ANGELICI CARLO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/08/2017

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Sussistenza - Condizioni-Fattispecie.

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

La nullità per difetto di forma di un contratto concluso da un ente territoriale, integra una questione mista di fatto e di diritto che, ove rilevata d'ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza che su tale questione si fonda, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Nel caso di specie, relativo ad un contratto concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale fra il Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania e la società incaricata del servizio di smaltimento, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza, non avendo in concreto la ricorrente precisato la natura e l'entità del pregiudizio subito per effetto del rilievo officioso del vizio di forma operato dal giudice del gravame, la cui sentenza è stata invece cassata con rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 22778 del 2019 Rv. 655222 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11724 del 2021 Rv. 661322 - 03, N. 11308 del 2020 Rv. 658167 - 01, N. 1617 del 2022 Rv. 663636 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3552 del 06/02/2023 (Rv. 666868 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO.

Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

G. (DELLA MONICA UGO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 12/06/2018

159292 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. - Azione dei creditori sociali - Termine di prescrizione quinquennale - Decorrenza - Individuazione - Intervento fallimento - Presunzione - Onere probatorio a carico dell'amministratore - Apprezzamento di fatto - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti; pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapacità patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST., Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 24715 del 2015 Rv. 638141 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3546 del 06/02/2023 (Rv. 666988 - 01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore:

MERCOLINO GUIDO.

G. (MILANO FABIO) contro P. (LOZUPONE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 22/12/2016

081207 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE Associazione temporanea di imprese - Fallimento della mandante prima dell'inizio del giudizio - Conseguenze sui poteri di gestione e rappresentanza della capogruppo - Conseguenze sulla legittimazione ad agire della mandataria.

In caso di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, il fallimento della mandante determina ex art. 78 l.fall. lo scioglimento del mandato collettivo con rappresentanza esistente fra le imprese associate, ciò comportando altresì il venir meno dei poteri gestori e rappresentativi affidati alla mandataria (c.d. capogruppo); ne deriva ulteriormente che, ove tale dichiarazione di fallimento intervenga prima della proposizione della domanda giudiziale, la mandataria risulta priva della legittimazione a far valere i diritti dell'impresa mandante nei confronti dell'ente committente.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Legge 19/12/1991 num. 406 art. 22 com. 1, Legge 19/12/1991 num. 406 art. 23 com. 9, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 77

Massime precedenti Vedi: N. 11949 del 2018 Rv. 648563 - 01, N. 17092 del 2016 Rv. 640784 - 01, N. 34116 del 2019 Rv. 656133 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3524 del 06/02/2023 (Rv. 666987 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

C. (SAVIOTTI MARCO) contro C. (VARESE NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/11/2019

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Decreto di convocazione privo di firma digitale del giudice - Accertamento mediante rinvio a consulenza di parte - Limiti - Conseguenze - Inesistenza del provvedimento - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Esclusione.

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE In genere.

In tema di dichiarazione di fallimento, la mancanza della sottoscrizione digitale del giudice nel decreto di convocazione notificato alla parte rende l'atto non semplicemente nullo, ma inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.; conseguentemente, ove detto vizio sia denunciato in sede di reclamo, l'accertamento circa la valida presenza di detta sottoscrizione digitale da parte del giudice d'appello non può avvenire mediante acritico recepimento di una perizia stragiudiziale prodotta dal curatore, trattandosi di mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 1275 del 2011 Rv. 616037 - 01, N. 27379 del 2022 Rv. 665895 - 01, N. 26550 del 2011 Rv. 620855 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023 (Rv. 666867 - 02)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

S. (ANGELICI CARLO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/08/2017

049008 CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - RAPPORTO DI CONCESSIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 009775/2022 66422702

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9775 del 2022 Rv. 664227 - 02

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 3645 del 07/02/2023** (Rv. **666903 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: IOFRIDA GIULIA. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

P. (DE BENETTI MASSIMILIANO) contro B. (CRACCO LORENZA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/07/2019

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Assegno divorzile - Richiesta di revoca - Convivenza "more uxorio" - Necessità della coabitazione - Esclusione - Oggetto della prova - Sussistenza di nuovo progetto di vita del beneficiario col nuovo partner - Contenuti - Onere della prova - A carico di chi nega il diritto all'assegno.

Ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 20/05/2016 num. 76 art. 1 com. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14256 del 2022 Rv. 664869 - 01, N. 14151 del 2022 Rv. 664954 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32198 del 2021 Rv. 663241 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3647 del 07/02/2023** (Rv. **666869 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

G. (SALANITRO UGO ANTONINO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 18/02/2020

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Imprenditore agricolo - Attività connessa di trasformazione e commercializzazione - Limiti - Prevalenza relativa a prodotti propri - Onere della prova.

L'esenzione dal fallimento dell'imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell'ambito di quelle connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi; l'onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1049 del 2021 Rv. 660224 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 3645 del 07/02/2023** (Rv. **666903 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.**

Relatore: **IOFRIDA GIULIA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

P. (DE BENETTI MASSIMILIANO) contro B. (CRACCO LORENZA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/07/2019

082284 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - MATRIMONIO NON CONSUMATO Matrimonio non consumato - Incidenza, di per sé, sulla esistenza e validità del matrimonio - Esclusione - Conseguenze - In caso di procedimento divorzile - Normativa sull'assegno divorzile - Applicabilità - Ragioni - Accertamento di merito dei presupposti - Conseguenze - Insindacabilità in cassazione.

La non consumazione del matrimonio ex art. 3, n. 2, lett. f) della l. n. 898 del 1970 non incide, di per sé, sull'esistenza e sulla validità giuridica del matrimonio, come atto e come rapporto, ma è causa di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, cosicché essa non tocca - di per sé - la validità e idoneità del matrimonio a produrre effetti sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, né incide sull'applicabilità della normativa relativa all'assegno divorzile, potendo la mancata unione sessuale concorrere soltanto a formare la presunzione della mancanza di comunione spirituale e materiale tra coniugi, senza integrare - come nel diritto canonico - una presunzione assoluta di assenza del sacramento del matrimonio; l'accertamento sul punto costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente e adeguatamente motivato.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9442 del 1998 Rv. 519053 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4178 del 1975 Rv. 378523 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3768 del 08/02/2023** (Rv. **666870 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.**

T. (PICCIOTTO CARMELO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/01/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Comparazione - Vulnerabilità - Esiti traumatici relativi a violenze subite nel paese di transito - Rilevanza - Sussistenza - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione d'integrazione raggiunta in Italia e la condizione di vulnerabilità discendente dal possibile rimpatrio del richiedente asilo, dovendo necessariamente considerare - nello scrutinio delle vulnerabilità - anche le possibili conseguenze traumatiche derivanti dal passaggio nel paese di transito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria, senza considerare la deduzione del ricorrente relativa alla situazione traumatica determinata dalla permanenza in Libia, dalla quale erano derivate anche conseguenze fisiche, quali la perdita di un occhio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 19045 del 2022 Rv. 665111 - 02, N. 8990 del 2021 Rv. 660924 - 01, N. 12649 del 2021 Rv. 661502 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023 (Rv. 666872 - 02)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Z. (DEL PRATO ENRICO ELIO) contro S. (FIGONE ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/10/2021

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Affidamento "superesclusivo" - Condizioni - Contemperamento fra interesse del minore e diritto del genitore all'identità personale - Esclusione - Fattispecie.

In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere compiuta in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicchè il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore. (Nella specie, la S.C. ha affermato tale principio confermando la decisione di merito che aveva disposto l'affidamento c.d. "super" esclusivo della figlia alla madre, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale del padre, desunta anche dalla decisione di quest'ultimo di cambiare cognome, per ragioni legate alla sua riconoscibilità in ambito scientifico, senza alcuna preventiva comunicazione alla madre della minore, così determinando altresì il ritiro del passaporto di quest'ultima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 315 bis, Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29 com. 2, Costituzione art. 30, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21916 del 2019 Rv. 655166 - 01, N. 12954 del 2018 Rv. 649115 - 01, N. 4796 del 2022 Rv. 664020 - 02, N. 21425 del 2022 Rv. 665234 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023 (Rv. 666872 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Z. (DEL PRATO ENRICO ELIO) contro S. (FIGONE ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/10/2021

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Conclusioni del P.M. in appello - Accoglimento integrale con la sentenza impugnata - Mancata notifica del ricorso in cassazione al P.M. presso la Corte d'appello - Necessità di integrazione del contraddittorio - Esclusione.

Nei procedimenti in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ove la sentenza impugnata risulti conforme alle conclusioni adottate dalla Procura generale presso la corte d'appello, l'omissione della notifica del ricorso per cassazione alla medesima Procura non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità, poiché l'interesse ad

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo alla integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo di legalità della decisione è già assicurato dalla possibilità di intervento della Procura presso la S.C.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 5211 del 2008 Rv. 602529 - 01, N. 12853 del 2011 Rv. 618489 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 4002 del 09/02/2023 (Rv. 666871 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.

I. (PINTO GIUSEPPE POMPEO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/07/2021

002006 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI Adozione del minore - Riscontro all'attualità dello stato di abbandono - Necessità - Elementi sopravvenuti - Valutabilità - Fattispecie.

In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva espresso un giudizio di inidoneità dei genitori basandosi solo sulle problematiche vissute da entrambi sino al 2018, senza considerare i significativi mutamenti successivi relativi alla nascita di altre due figlie, al pieno esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori, al reperimento di una casa e di un'attività lavorativa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 30, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24445 del 2015 Rv. 638155 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24717 del 2021 Rv. 662543 - 01, N. 7391 del 2016 Rv. 639329 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4034 del 09/02/2023 (Rv. 666989 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

P. (MAFFEI ALBERTI ALBERTO) contro C. (GIAMPAOLINO CARLO FELICE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/09/2016

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo - Effetto esdebitativo - Estensione al socio unico illimitatamente responsabile - Art. 2362 c.c. nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In tema di concordato preventivo, l'effetto esdebitativo ex art. 184 l.fall. non si estende al socio unico azionista illimitatamente responsabile, qualora "ratione temporis" sia applicabile l'art. 2362 c.c. nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, posto che detta disposizione, di natura eccezionale, anteriormente alla novella imponeva "ex lege" in capo all'unico azionista una responsabilità "lato sensu" fideiussoria, temporanea e circoscritta al periodo del venir meno della pluralità dei soci.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2362, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6

Massime precedenti Vedi: N. 2532 del 2005 Rv. 579467 - 01, N. 2711 del 2009 Rv. 606495 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023 (Rv. 666873 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.**

Relatore: **TRICOMI IRENE.**

C. (CECI GIANFRANCO) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/03/2021

082029 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - IN GENERE Contributo per il mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti - Redditi dei genitori - Principio di proporzionalità - Applicazione - Necessità.

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE In genere.

Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. (Principio affermato in un caso di accertamento giudiziale della paternità, nel quale la sentenza di merito aveva dato conto della sola situazione reddituale del padre e degli esborsi mensili sullo stesso gravanti, oltreché della condizione di studentessa universitaria della figlia, non autonoma economicamente, senza però indagare sulle risorse patrimoniali e reddituali della madre).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter com. 4, Cod. Civ. art. 337 septies

Massime precedenti Conformi: N. 19299 del 2020 Rv. 658723 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4369 del 13/02/2023 (Rv. 666874 - 01)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **CAMPANILE PIETRO.** *Relatore:* **CAMPANILE PIETRO.**

V. (RANELI ANGELO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/07/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Omesso esame di documentazione relativa alla condizione di vulnerabilità - Vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione umanitaria, l'omesso esame di documenti relativi alla condizione di vulnerabilità del ricorrente è sindacabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., in quanto inerenti ad una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

riconoscimento della protezione complementare per motivi di salute e dell'apprezzamento dei rischi configurabili in caso di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la protezione umanitaria, omettendo di esaminare la documentazione relativa al considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13765 del 2020 Rv. 658440 - 01, N. 15322 del 2020 Rv. 658286 - 01, N. 14548 del 2020 Rv. 658136 - 01, N. 17204 del 2021 Rv. 661642 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4375 del 13/02/2023 (Rv. 666875 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

C. (SAETTA CONCETTA) contro A. (VECCHIONE FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/05/2016

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Attività sanitaria in regime di accreditamento - Superamento dei limiti di spesa - Regressione tariffaria - Potere di fissazione da parte della ASL - Condizioni - Tardività del monitoraggio e del tavolo tecnico - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, l'esercizio da parte della ASL di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o all'imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, trattandosi di organi di fonte contrattuale che hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17588 del 2018 Rv. 649553 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4385 del 13/02/2023 (Rv. 667115 - 01)

Presidente: NAZZICONE LOREDANA. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

F. (CARIDI VINCENZO) contro L. (FARGETTA FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 06/04/2020

081309 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSALE - FALLIMENTO - SOCIETA' E CONSORZI - SOCIETA' CON SOCI A RESPONSABILITA' ILLIMITATA - SOCIETA' DI FATTO - IN GENERE Fallimento dell'imprenditore individuale - Fallimento in estensione della società di fatto occulta costituita dall'imprenditore con i familiari - Prova del rapporto sociale - Necessità - Rapporti di finanziamento e di garanzia - Rilevanza - Condizioni.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In ipotesi di fallimento dell'imprenditore che eserciti l'attività d'impresa in forma apparentemente individuale, per la dichiarazione del fallimento in estensione, ex art. 147, comma 5, l.fall. della società di fatto occulta costituita tra il predetto e i suoi familiari, nonché del fallimento in ripercussione di questi ultimi quali soci illimitatamente responsabili, ai sensi del comma 1 della norma anzidetta, è indispensabile la prova del rapporto sociale, ai fini della quale le fideiussioni e i finanziamenti in favore dell'imprenditore possono costituire indici rivelatori sempreché, per la loro sistematicità e per ogni altro elemento concreto, siano ricollegabili ad una costante opera di sostegno del garante o finanziatore all'attività di impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 27541 del 2019 Rv. 655773 - 01, N. 2200 del 2003 Rv. 560494 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4586 del 14/02/2023** (Rv. **667017 - 01**)

Presidente: **NAZZICONE LOREDANA.** Estensore: **CAPRIOLI MAURA.** Relatore: **CAPRIOLI MAURA.**

G. (PAMPHILI LUIGI) contro U. (SCELFO VALERIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/02/2018

159297 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE Società a responsabilità limitata - Revoca dell'amministratore senza giusta causa - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Limiti.

La revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata può essere disposta in ogni tempo dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa ma, essendo il rapporto di amministrazione riconducibile quale "species" a sé stante al "genus" del mandato, l'amministratore revocato "ante tempus" senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno, per il principio posto dall'art. 1725, comma 1, c.c., salvo espressa pattuizione statutaria o convenzionale in senso contrario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383, Cod. Civ. art. 1725, Cod. Civ. art. 2259, Cod. Civ. art. 2475

Massime precedenti Vedi: N. 22351 del 2022 Rv. 665178 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4632 del 14/02/2023** (Rv. **666992 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA.** Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

B. (PAGNI ILARIA) contro F. (IOFFREDI VINCENZO)

Rigetta, TRIBUNALE AREZZO, 15/12/2016

081274 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITA' DELLO STATO PASSIVO Stato passivo - Decreto di esecutorietà non contestato - Giudicato endofallimentare - Successiva rinuncia seguita da nuova domanda di insinuazione - Inammissibilità - Fondamento.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In tema di accertamento del passivo, è inammissibile la proposizione di una nuova domanda di insinuazione, pur se preceduta dalla rinuncia alla domanda di ammissione tempestiva, formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare sullo stesso credito, determinatosi in esito all'omessa impugnazione del decreto di rigetto dell'opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo; il giudicato in parola, infatti, in quanto volto ad eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche mediante la stabilità della decisione, è intangibile e non può essere disconosciuto da una parte processuale al fine di ottenere nuovamente e dallo stesso giudice una seconda decisione attraverso una nuova domanda (anche tardiva) di insinuazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 814 del 2016 Rv. 638394 - 01, N. 25640 del 2017 Rv. 646003 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4589 del 14/02/2023 (Rv. 666990 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

B. (BONGIORNO ROBERTA) contro T. (DI LEGAMI ROSARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/06/2017

113040 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE
Pagamento al creditore apparente - Eccezione in senso stretto - Sussistenza - Fondamento.

La deduzione dell'avvenuto pagamento al creditore apparente ex art. 1189 c.c., necessitando di un'idonea allegazione da parte del debitore delle circostanze univoche idonee a sorreggerla e della sua buona fede, integra un'eccezione in senso stretto; come tale, l'allegazione del fatto estintivo del diritto fatto valere dal creditore è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito e non è rilevabile d'ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 17463 del 2021 Rv. 661486 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023 (Rv. 666991 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

G. (LAURO GIOVANNI) contro U. (BISSI ALDO)

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 11/04/2017

056011 CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE ISC/TAEG - Mancata o inesatta indicazione - Sanzionabilità ex art. 117 TUB - Esclusione - Fondamento.

In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 117 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350

Massime precedenti Vedi: N. 39169 del 2021 Rv. 663425 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4790 del 15/02/2023 (Rv. 666995 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

I. (STEFANELLI ALESSIO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 26/02/2020

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Esercizio attività agrituristica - Attività agricola per connessione - Individuazione.

L'indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un'impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, ai sensi dell'art. 1 l.fall., va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l'intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo; l'apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell'art. 2135, terzo comma, c.c., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96 sulla disciplina dell'agriturismo, tenuto conto che quest'ultima costituisce un'attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l'attività agricola non può esaurirsi nell'accertamento dell'utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all'uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche che umane) dell'azienda, che sono normalmente impiegate nell'attività agricola.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 96 art. 1, Legge 20/02/2006 num. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8690 del 2013 Rv. 628897 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4784 del 15/02/2023 (Rv. 666994 - 01)

Presidente: NAZZICONE LOREDANA. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO.

G. (FLORENO CARMELO) contro F. (MUSUMECI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 25/07/2019

081039 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - MANCATA APPROVAZIONE Supersocietà di fatto - Comune intento sociale perseguito - Distinzione dalla holding di fatto - Conseguenze.

La supersocietà di fatto si differenzia dalla holding di fatto perché, mentre nella prima tutti i soci perseguono un comune intento sociale, nella seconda le singole società perseguono l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, le quali, oltre a rispondere, ex art. 2497 c.c., dell'abuso di attività di direzione e coordinamento ai curatori dei fallimenti delle singole società sottoposte a tale attività, possono anche essere, a loro volta, dichiarate fallite, ove ne sia accertata l'insolvenza, a richiesta dei soggetti legittimati.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2497

Massime precedenti Vedi: N. 7903 del 2020 Rv. 658600 - 01, N. 10507 del 2016 Rv. 639798 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4777 del 15/02/2023 (Rv. 666993 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

B. (CINELLI GIUSEPPE) contro C. (DE SANCTIS MARCELLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MACERATA, 20/06/2015

081277 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE Revocatoria ordinaria e fallimentare esercitata dal curatore - Termini di cui all'art. 69 bis l. fall. - Natura decadenziale - Applicabilità all'eccezione revocatoria proposta dal curatore, ai sensi dell'art. 95, comma 1, l. fall. - Esclusione.

In tema di accertamento del passivo fallimentare, i termini decadenziali dettati dall'art. 69 bis l. fall. per l'esercizio dell'azione revocatoria (ordinaria o fallimentare) da parte del curatore non trovano applicazione nel caso in cui la revocatoria sia proposta in via di eccezione ai sensi dell'art. 95, comma 1, l. fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 69 bis com. 1, Legge Falliment. art. 95 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9136 del 2020 Rv. 657761 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4961 del 16/02/2023 (Rv. 666997 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

K. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORINO, 29/03/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Proroga del trattenimento ai sensi dell'art. 14 del d.lgs n. 25 del 2008 - Udienda di convalida - Contraddittorio - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di procedimento per la proroga del trattenimento, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs n. 25 del 2008, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, trovano applicazione - a pena di nullità del provvedimento che ciò nonostante abbia autorizzato la proroga - senza che sia necessaria la richiesta del trattenuto di essere sentito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto non necessaria la partecipazione dell'interessato all'udienza, in forza del riferimento ad una dichiarazione prefettizia dello stato di quarantena dei moduli abitativi del CPR, causata "dall'emergenza Covid-19", erroneamente ritenendo che il trattenuto dovesse esplicitare le ragioni giustificative della sua partecipazione all'udienza, idonee a determinare un diverso esito del procedimento).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 18, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 23, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 PENDENTE

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi: N. 26803 del 2017 Rv. 646056 - 01, N. 27939 del 2019 Rv. 655650 - 01, N. 27076 del 2019 Rv. 655768 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4849 del 16/02/2023 (Rv. 666996 - 01)

Presidente: NAZZICONE LOREDANA. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.

E. (IANNOTTA ANTONELLA) contro R. (RANIERI MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/08/2015

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Litisconsorzio necessario - Presupposti - Accertamento della validità e convenienza di un contratto - In via incidentale - Necessaria partecipazione al giudizio del terzo contraente - Esclusione - Fattispecie.

Sussiste la necessità di rispettare il litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorre tale esigenza allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, il quale, peraltro, non subisce alcun pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamento incidentale a costituire giudicato nei suoi confronti. (Principio affermato in tema di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2392 c.c., nella quale si invocava la nullità di una transazione al limitato fine di dimostrare la violazione dei doveri gestori commessa dai convenuti, con conseguente esclusione della necessità di partecipazione al giudizio da parte del terzo contraente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1345

Massime precedenti Vedi: N. 30525 del 2019 Rv. 655972 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5017 del 17/02/2023 (Rv. 666876 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: VANNUCCI MARCO. Relatore: VANNUCCI MARCO.

B. (BORCHI FABRIZIO) contro S. (LEVI PINO ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/08/2015

085007 FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA Debitore garantito costituito da una società di persone - Trasformazione in società di capitali successiva alla prestazione della garanzia fideiussoria - Automatica determinazione del peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice - Esclusione - Fondamento.

In tema di fideiussione per obbligazione futura, la liberazione del garante ex art. 1956 c.c., non si determina per la sola circostanza che il debitore garantito si sia successivamente trasformato da società di persone in società di capitali, atteso che tale solo evento, di per sé, in ragione degli effetti della trasformazione di cui all'art. 2498 c.c., non determina alcun peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice in riferimento alla responsabilità dei soci della società trasformata, in quanto delle obbligazioni sociali passive anteriori alla trasformazione i soci continuano a rispondere personalmente e illimitatamente (salvo che creditori sociali non abbiano prestato il proprio consenso alla trasformazione) e per le obbligazioni sociali sorte dopo la trasformazione l'insussistenza di una responsabilità solidale e illimitata dei soci della società

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

di capitali non determina alcun mutamento della consistenza quantitativa e qualitativa dell'indebitamento della società e del suo patrimonio anteriore alla trasformazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1956, Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2500 quinquies

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5191 del 20/02/2023 (Rv. 666998 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO.

P. (CALIANNO BRUNELLA) contro F. (ANGIOLELLI DANTE)
Rigetta, TRIBUNALE TERAMO, 08/10/2021

081275 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI Revocazione - Legittimazione attiva - Titolare di credito fatto oggetto di cessione "pro solvendo" - Esclusione - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 98, comma 4, l.fall., la legittimazione a richiedere la revocazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza di ammissione al passivo - nel caso in cui siano decorsi i termini per l'opposizione o l'impugnazione, ma sia allegata la scoperta che il provvedimento è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile - spetta unicamente al curatore, al creditore concorrente o al terzo titolare di diritti su beni mobili o immobili acquisiti all'attivo. Ne deriva la mancanza di tale legittimazione in capo all' originario titolare di un credito fatto oggetto di cessione anche "pro solvendo", il quale, non vantando più alcuna pretesa nei confronti del fallimento, non potrebbe comunque giovare degli esiti della ripartizione dell'attivo, che vanno a beneficio dei soli creditori ammessi al concorso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 28666 del 2013 Rv. 629574 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5370 del 21/02/2023 (Rv. 667000 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

A. (CIAVOLA ANTONINO) contro B.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/05/2018

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Consulenza tecnica - Esame contabile ex art. 198 c.p.c. - Acquisizione di documenti in precedenza non prodotti - Consenso delle parti - Necessità - Mancanza del consenso - Conseguenze.

In materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 198 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 34600 del 2022 Rv. 666177 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5326 del 21/02/2023 (Rv. 666999 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

S. (D'ANDREA LUIGI) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/04/2021

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione - Errore di fatto attinente alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte di Cassazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa (nella specie, l'errore prospettato consisteva nell'omesso rilievo "ab actis" di un vincolo da giudicato esterno) - atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza - poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4859 del 1998 Rv. 515432 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5393 del 21/02/2023 (Rv. 667001 - 02)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

M. (MORICHELLI PIETRO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/11/2020

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Emergenza sanitaria da "Covid-19" - Successione delle norme processuali - Sospensione termini processuali - Eccezioni - Interpretazione - Criteri - Fondamento.

In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, la previsione delle "eccezioni" alla sospensione dei termini processuali, di cui alla normativa emergenziale stratificata nelle varie fasi di contrasto alla pandemia, va rapportata allo stato del giudizio nel momento in cui i singoli procedimenti sono stati espressamente inseriti tra le dette "eccezioni", atteso che la successione delle norme processuali non può essere interpretata in modo da consentirne un effetto retroattivo incidente sul diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2020 num. 28 CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 CORTE COST.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5393 del 21/02/2023** (Rv. **667001 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

M. (MORICHELLI PIETRO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/11/2020

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Cause relative all'assegno divorzile - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, alle "cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità", considerate rilevanti ai fini dell'eccezione alla sospensione generalizzata dei termini processuali per effetto dell'art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020, convertito con la l. n. 27 del 2020, non possono esser equiparate le cause relative all'assegno divorzile, attesa l'impossibilità di correlare l'assegno divorzile all'assegno alimentare, per l'evidente diversità dei fini e della natura dei due assegni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 lett. A CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5393 del 21/02/2023** (Rv. **667001 - 03**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

M. (MORICHELLI PIETRO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/11/2020

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Epidemia da "Covid-19" - Art. 83 del d.l. n.18 del 2020, come modificato dalla l. n. 70 del 2020 - Ampliamento delle ipotesi di eccezione alla sospensione dei termini processuali - Applicabilità - Condizioni.

In tema di normativa emergenziale di contrasto dell'epidemia da "Covid-19", la modifica dell'art. 83, del d.l. n. 18 del 2020 (convertito con modifiche in l. n. 27 del 2020) ad opera dell'art. 3, comma 1 lett. a) della l. n. 70 del 2020 (di conversione del d.l. n. 28 del 2020) - che ha esteso le eccezioni alla sospensione dei termini processuali anche "alle cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile" - va applicata ai soli giudizi di tal genere nei quali la decorrenza del termine di impugnazione non risulti già sospesa al momento dell'entrata in vigore della citata legge, in forza della antecedente versione della medesima norma.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2020 num. 28 CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 art. 3 com. 1 lett. A

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5480 del 22/02/2023** (Rv. **667116 - 01**)

Presidente: **NAZZICONE LOREDANA**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

C. (MANCA FRANCESCO) contro F. (NIEDDU ARRICA FABIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 18/11/2019

081081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IN GENERE Fallimento - Soglie dimensionali ex art. 1, comma 2, l. fall. - Rilevanza esclusiva - Criterio qualitativo ex art. 2083 c.c. - Irrilevanza.

Ai fini della dichiarazione di fallimento, l'art. 1, comma 2, l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, stabilisce la necessità del superamento di alcune soglie dimensionali, escludendo implicitamente la possibilità di ricorrere al criterio qualitativo sancito dall'art. 2083 c.c. in tema di c.d. "piccolo imprenditore".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2083, Legge Falliment. art. 1 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13086 del 2010 Rv. 613383 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5738 del 24/02/2023** (Rv. **666877 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

Z. (VOLTAGGIO ANTONIO) contro N.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/10/2021

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Affidamento condiviso - Frequentazione paritetica dei genitori da parte del minore - Revoca dell'assegnazione della casa familiare - Automaticità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di affidamento condiviso, il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita, dovendo il giudice di merito valutare se il mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare realizzi un maggior benessere del minore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel disporre un regime di affido condiviso del minore con diritto di visita paritetico, aveva revocato l'assegnazione della casa familiare alla madre, ove il minore, in età prescolare, era cresciuto, senza valutare l'interesse di quest'ultimo a non veder modificato il proprio habitat domestico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 sexies, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33610 del 2021 Rv. 663268 - 01, N. 21054 del 2022 Rv. 665359 - 01, N. 4790 del 2022 Rv. 664019 - 01, N. 20452 del 2022 Rv. 665228 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6074 del 28/02/2023** (Rv. **667118 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**.

Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

I. (AURELI MICHELE) contro S. (BOCCHI LUCIA)

Enuncia principio ex art. 363, comma 1, c.p.c.

031020 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE Nuove varietà vegetali - Diritto di costituire - Condizioni - "Distinzione" delle varietà vegetali - Contenuto - Ipotesi di varietà vegetale già brevettata all'estero dal medesimo soggetto che chiede il diritto di privativa in Italia - Mancanza dell'elemento di distinzione da altre varietà - Esclusione - Fondamento.

031056 BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - NOVITA' E ORIGINALITA', PREUSO In genere.

In tema di brevetto per varietà vegetali, tra i requisiti del diritto di costituire occorre che la varietà sia nuova e distinta, concetto, quest'ultimo, che ai sensi dell'art. 104 c.p.i., ricorre quando la varietà vegetale si contraddistingue nettamente da ogni "altra", la cui esistenza, alla data del deposito della domanda di privativa, sia notoriamente conosciuta. Ove si discorra della medesima varietà per la quale lo stesso costituire o il suo dante causa abbia chiesto all'estero l'attribuzione della privativa, non viene in questione un difetto di distinzione ai fini del giudizio di distinzione previsto dalla legge, in quanto la "medesima" varietà non può rientrare nel concetto di "altra" varietà già altrimenti notoriamente conosciuta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 100, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 101, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 102, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 103, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 104, Regolam. Consiglio CEE 27/07/1994 num. 2100 art. 7, Legge 23/03/1998 num. 110

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6075 del 28/02/2023** (Rv. **667129 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**.

Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

G. (GERMANI LUIGIA CARLA) contro G. (BARONE UGO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE MILANO, 21/04/2020

031030 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - NOVITA' Modelli di utilità - Conferimento di incarico professionale per la preparazione della documentazione necessaria al deposito - Oggetto - Attività di ricerca su brevetti anteriori incompatibili con la novità del trovato - Implicita inclusione nell'oggetto dell'incarico - Esclusione - Fondamento.

In tema di modelli di utilità, nell'oggetto di un incarico professionale orientato al deposito della documentazione da allegare ad una domanda di brevetto non può ritenersi compresa, salva apposita pattuizione, un'attività di ricerca di eventuali anteriorità brevettuali, essendo quest'ultima un'attività che, nella prassi commerciale, risulta oggetto di specifica richiesta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 82, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 45, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2435 del 2006 Rv. 586827 - 01, N. 3013 del 2023 Rv. 666862 - 02, N. 19715 del 2012 Rv. 624427 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023** (Rv. **667002 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

E. (TRECCOZZI MARIA GIOVANNA) contro Q.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/05/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Coniuge e parenti - Automatica inattendibilità - Esclusione - Fattispecie.

138296 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - CONIUGE, PARENTI, AFFINI ED AFFILIATI In genere.

In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità. (In applicazione di detto principio, la S.C., ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in tema di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari dello straniero, aveva ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale della moglie italiana sulla circostanza della convivenza effettiva con il ricorrente, senza dare contezza di quegli ulteriori elementi destinati a corroborare la ritenuta non credibilità della teste).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25358 del 2015 Rv. 638123 - 01, N. 98 del 2019 Rv. 652214 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6028 del 28/02/2023** (Rv. **667117 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.** Relatore: **PARISE CLOTILDE.**

D. (PROIETTI GAUDENZIO) contro C. (LEPORE GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/12/2020

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Giudizio di ammissibilità e rilevanza - Vincolatività per il giudice della querela - Esclusione - Fondamento - Portata.

In tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione; b) sia stato fatto uso del documento; c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 355

Massime precedenti Conformi: N. 6793 del 2012 Rv. 622546 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 3071 del 01/02/2023** (Rv. **666897 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**. Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

D. (CIUCCI VINCENZO ALESSANDRO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/07/2020

131034 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TERMINE Copia notificata del decreto ingiuntivo - Omessa produzione nel giudizio - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Termine di decadenza ex art. 641 c.p.c. - Osservanza - Prova - Documenti prodotti dalla controparte - Idoneità.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità, stante l'inapplicabilità a tale giudizio - che non è un processo impugnatorio in senso proprio - della disciplina specifica delle impugnazioni; pertanto, l'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347

Massime precedenti Conformi: N. 16673 del 2012 Rv. 624187 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 927 del 2022 Rv. 663586 - 02

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 3239 del 02/02/2023** (Rv. **666898 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **AMATORE ROBERTO**. Relatore: **AMATORE ROBERTO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Conf.)

G. (MARVASI TOMMASO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/03/2022

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000907/2017 64315201

Massime precedenti Conformi: N. 907 del 2017 Rv. 643152 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 3248 del 02/02/2023** (Rv. **667161 - 01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

contro

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Sezione specializzata in materia di impresa - Nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale - Sollevata in via di eccezione - Competenza - Esclusione.

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE In genere.

La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6523 del 2021 Rv. 660922 - 01, N. 556 del 2023 Rv. 666535 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3575 del 06/02/2023 (Rv. 667162 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

contro

Regola competenza

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO Controversie concernenti la formazione dello stato passivo - Irrilevanza del trasferimento infrannuale della sede dell'impresa - Competenza - Luogo del deposito dello stato passivo ex art. 209 l.fall. - Rilevanza - Esclusione.

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione coatta amministrativa, l'art. 195, comma 1, l.fall. fissa la regola di irrilevanza del trasferimento infrannuale della sede dell'impresa, non solo in funzione della dichiarazione di insolvenza, ma anche ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere delle controversie concernenti la formazione dello stato passivo; l'art. 209 l. fall., laddove prevede che il commissario deposita quest'ultimo presso la cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, deve intendersi, infatti, riferito al tribunale già individuato come competente, ai sensi dell'art. 195, comma 1, cit., né un eventuale deposito del predetto atto presso la cancelleria di un diverso tribunale vale ad attribuire a quest'ultimo la competenza a conoscere delle relative impugnazioni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27230 del 2022 Rv. 666475 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3724 del 07/02/2023 (Rv. 667163 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

S. (STANCANELLI ESTER) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 28/12/2021

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Concordato preventivo - Mutuo erogato dopo l'ammissione per il versamento del deposito per spese di giustizia - Prededucibilità - Esclusione - Fondamento.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In tema di concordato preventivo, il credito che nasce in capo al terzo in forza di mutuo erogato al debitore in concordato, affinché possa provvedere al deposito delle spese previste dall'art. 163, comma 2, n. 4, l.fall., non è prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., in quanto il finanziamento è strumentale non agli scopi della procedura, ma all'interesse del debitore a che la stessa abbia corso dopo la sua formale apertura.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 163 com. 2 lett. 4, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42093 del 2021 Rv. 663508 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3780 del 08/02/2023 (Rv. 666899 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

contro

Regola competenza

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti ex artt. 330 o 333 c.c. - Intervenuta conclusione del giudizio di separazione - Competenza tribunale per i minorenni - Sussistenza.

In materia di procedimenti ex art. 330 e 333 c.c., la "vis attractiva" del tribunale ordinario rispetto alla competenza del tribunale per i minorenni opera, ai sensi dell'art. 38 disp.att. c.c., a condizione che, nel momento in cui perviene al medesimo tribunale ordinario una richiesta di adozione dei provvedimenti ex art 330 e 333 c.c., il giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. non sia già definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del tribunale per i minorenni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 334, Cod. Civ. art. 335, Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3 com. 1, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16569 del 2021 Rv. 661813 - 02, N. 3490 del 2021 Rv. 660582 - 01, N. 16339 del 2021 Rv. 661506 - 01

FEBBRAIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta
seconda



Sez. 2 - , **Ordinanza n. 3027 del 01/02/2023** (Rv. **666844 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

R. (PURGATO NICOLA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 10/11/2021

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Giudizio tributario - Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione delle spettanze dell'avvocato - Competenza del giudice tributario - Opposizione ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Competenza - Giudice ordinario.

Spetta al giudice ordinario la cognizione dell'opposizione, proposta ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ancorché la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26908 del 2016 Rv. 641808 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 3165 del 02/02/2023** (Rv. **666848 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CAPONI REMO.** Relatore: **CAPONI REMO.** P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA.** (Diff.)

R. (ZUCCONI VITTORIO) contro R. (MORGAGNI EUGENIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/09/2018

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIO Mediazione - Diritto alla provvigione - Presupposti - Messa in relazione delle parti e adeguatezza del nesso di causalità - Necessità - Sufficienza - Esclusione - Intervento di altro mediatore - Interruzione del nesso di causalità tra l'intervento del primo mediatore e la conclusione dell'affare - Esclusione - Verifica in sede di legittimità del nesso di causalità - Sussistenza.

Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare. L'esistenza del nesso di causalità tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare è soggetta a verifica in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1758

Massime precedenti Vedi: N. 11443 del 2022 Rv. 664384 - 01, N. 869 del 2018 Rv. 646668 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 3190 del 02/02/2023** (Rv. **666849 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.**

B. (MAZZONI FABIO MARIO TULLIO MARCELLO) contro C. (FANTINI ELISABETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/12/2021

046118 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Condominio - Conferimento di proprietà individuale in "trust" - Spese per le quote comuni - Riscossione dell'amministratore di condominio - Nei confronti del "trustee" - Necessità - Fondamento.

111017 NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI In genere.

Nel caso in cui una unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un "trust" traslativo, l'amministratore condominiale, a norma degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., può riscuotere "pro quota" i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente dal "trustee", che è divenuto titolare della proprietà dell'immobile ed è perciò tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il medesimo "trustee" venga o meno evocato in giudizio in tale qualità, non essendo questi un rappresentante del "trust".

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 2, Legge 16/10/1989 num. 364, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16982 del 2005 Rv. 584800 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13143 del 2022 Rv. 664654 - 02

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 3192 del 02/02/2023** (Rv. **666856 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.**

C. (CAMPAGNA PAOLO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 01/10/2021

046079 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE Condominio - Delibera di autorizzazione all'esercizio di un'azione giudiziaria o alla prosecuzione di un giudizio tra il condominio e il singolo condòmino - Conseguenze - Condòmino portatore di interesse in conflitto con quello del condominio - Diritto a partecipare all'assemblea - Esclusione - Diritto di impugnare la delibera assembleare - Esclusione.

In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condòmino, venendosi la compagine condominiale a scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo condòmino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione, allorché sia portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6735 del 2020 Rv. 657132 - 01, N. 1853 del 2018 Rv. 656860 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4806 del 2005 Rv. 579439 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 3138 del 02/02/2023 (Rv. 666845 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

B. (BRUNA GAETANO) contro C.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI ROMA, 19/07/2019

135011 PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE Professionisti - Provvedimento in autotutela sopravvenuto incidente sulla sola entità della sanzione - Cessazione della materia del contendere in relazione all'impugnazione dell'originario provvedimento sanzionatorio - Esclusione - Limiti - Fondamento.

In materia di responsabilità disciplinare dei professionisti, il provvedimento di riduzione della sanzione disciplinare adottato in via di autotutela, che non si accompagna ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti dell'illecito, non costituisce un nuovo atto impositivo della sanzione, ma una mera rettifica del precedente, con la conseguenza che, ove l'impugnazione dell'atto originario abbia investito l'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito, il provvedimento sopravvenuto non determina la cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18625 del 2020 Rv. 658662 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 3426 del 03/02/2023 (Rv. 666802 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

H. (SCARDIGLI MASSIMO) contro C. (SANSONI ANDREA)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 04/06/2019

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Verbale accertamento violazione codice della strada - Notificazione in Germania a cittadino tedesco a mezzo del servizio postale - Nullità - Conseguenze - Sanatoria per raggiungimento dello scopo in seguito a opposizione dinanzi al giudice di primo grado avvenuta nel rispetto del termine di decadenza.

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE In genere.

Il verbale di accertamento di violazione del codice della strada non può essere notificato, nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania, direttamente a mezzo del servizio postale, necessitando della assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo, la cui assenza comporta, tuttavia, non già l'inesistenza, bensì la nullità della notificazione, suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto della proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 204-bis del codice della strada.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 21/03/1983 num. 149, Tratt. Internaz. 24/11/1977 art. 2, Tratt. Internaz. 24/11/1977 art. 11, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 14, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 15, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 16

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2866 del 2021 Rv. 660403 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 3430 del 03/02/2023** (Rv. **666847 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

L. (GARZONE FRANCESCO PAOLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 21/11/2018

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Uva da tavola destinata alla trasformazione in mosto per succhi - Qualificazione come prodotto ortofrutticolo - Esclusione - Applicazione delle disposizioni in tema di mercato vitivinicolo - Conseguenze in tema di disciplina sanzionatoria.

Il trasporto di uva da tavola, non destinata alla commercializzazione diretta come prodotto fresco ortofrutticolo, ma alla trasformazione in mosto per succhi d'uva, soggiace alle disposizioni unionali e nazionali in tema di mercato vitivinicolo; conseguentemente, detto trasporto deve essere munito dei necessari documenti di accompagnamento, in difetto integrando una condotta sanzionabile ex art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 260 del 2000, "ratione temporis" applicabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/08/2000 num. 260 art. 1 com. 10, Legge 21/12/1999 num. 526 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 17/05/1999 num. 1493, Decr. Minist. Agricoltura e Foreste 19/12/1994 num. 768

Massime precedenti Vedi: N. 6958 del 2003 Rv. 562734 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 3306 del 03/02/2023** (Rv. **666846 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/09/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Danno da irragionevole durata del processo - Molteplicità dei giudizi presupposti - Criteri di liquidazione.

Ai fini della liquidazione del danno da irragionevole durata del processo, in ipotesi di pluralità di giudizi presupposti, al fine di evitare ingiuste duplicazioni, occorre verificare se il danno sia dipeso specificamente da ciascuno dei processi innescati, i quali abbiano singolarmente procurato in via autonoma sofferenza indennizzabile da ritardo, ovvero, sia pure sotto profili di doglianza diversi, la parte esponga, nella sostanza, un danno unitario, dipendente dal ritardo con il quale risulta essere stata definita la vicenda processuale afferente al bene della vita preteso.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9418 del 2015 Rv. 635257 - 01, N. 2195 del 2009 Rv. 606508 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 3653 del 07/02/2023** (Rv. **667151 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

P. (SALTINI GIORGIO UGO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/12/2017

132001 PROCEDIMENTI SPECIALI - IN GENERE Estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese - Sussistenza della condizioni - Giudizio ordinario di cognizione - Proponibilità - Limiti - Fattispecie.

159009 SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE In genere.

Chiunque vi abbia un interesse, purché legittimato all'azione, può agire in giudizio in sede contenziosa per ottenere una sentenza che accerti, con forza di giudicato, l'inesistenza delle condizioni richieste dalle legge per la cancellazione dal registro delle imprese della società contro la quale abbia proposto, o intenda proporre, un'azione di impugnazione di un contratto del quale la società risulta parte acquirente, o venditrice e, dunque, passivamente legittimata, ovvero litisconsorte necessaria, senza che rilevi che il giudice del registro delle imprese abbia già ritenuto, in sede camerale, sussistere le indicate condizioni e non abbia, quindi, ordinato, a norma dell'art. 2191 c.c., la cancellazione d'ufficio dell'intervenuta cancellazione volontaria della società dal registro stesso. (Nella specie, la S.C., pur affermando la tardività della domanda volta ad accertare l'illegittimità della previa cancellazione della società dal relativo registro rispetto all'azione di nullità, simulazione e revoca di compravendita immobiliare proposta nei confronti di quest'ultima, ne ha affermato l'ammissibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2191

Massime precedenti Vedi: N. 15070 del 2011 Rv. 618602 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 3817 del 08/02/2023** (Rv. **666851 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

D. (DE NINA ANGELO) contro D. (AGOZZINO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/01/2018

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Preliminare di vendita di immobile da costruire - Mancato rilascio di garanzia fideiussoria ex art. 2 d.lgs. n. 122 del 2005 - Domanda di nullità - Proposizione successivamente alla ultimazione dei lavori e in assenza di insolvenza del promittente venditore - Rigetto - Fondamento - Violazione della buona fede oggettiva e carenza di interesse.

La domanda di nullità del contratto preliminare di vendita di immobili da costruire, per mancato rilascio della garanzia fideiussoria ex art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, non può essere accolta, per violazione della clausola di buona fede oggettiva e per carenza di interesse ad agire, allorché essa sia proposta dopo l'ultimazione dei lavori e senza che nelle more si sia manifestata l'insolvenza del promittente venditore o senza che risulti altrimenti pregiudicato l'interesse del promissario acquirente, alla cui tutela è preposta la nullità di protezione prevista dalla norma in esame.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 20/06/2005 num. 122 art. 2, Cod. Civ. art. 1472 com. 2, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1421

Massime precedenti Vedi: N. 30555 del 2019 Rv. 656208 - 01, N. 19510 del 2020 Rv. 659130 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 3764 del 08/02/2023** (Rv. **666850 - 01**)

Presidente: **COSENTINO ANTONELLO**. Estensore: **OLIVA STEFANO**. Relatore: **OLIVA STEFANO**.

D. (GREGGIO FABIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/12/2017

136065 PROPRIETA' - ATTI DI EMULAZIONE - ABUSO DEL DIRITTO Atto emulativo - Configurabilità - Lesione di un diritto altrui - Accertamento da parte del giudice di merito - Necessità.

Un atto si considera emulativo ove sia volto al precipuo fine di ledere un diritto altrui, il che implica, necessariamente, che quest'ultima posizione soggettiva debba essere preventivamente accertata e riconosciuta dal giudice di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 833

Massime precedenti Vedi: N. 27916 del 2018 Rv. 651036 - 01, N. 9998 del 1998 Rv. 519550 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 4019 del 09/02/2023** (Rv. **666857 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

A. (FATTORE ANTONIO) contro F. (FRATTURA DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 26/02/2019

106001 MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Mediazione - Obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio - Applicabilità del principio di non contestazione - Esclusione - Ragioni - Assenza del requisito - Rilevabilità d'ufficio della relativa nullità - Conseguenze in appello - Esclusione dello "ius novorum".

Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio è sottratto al principio di non contestazione, in quanto discendente da norma imperativa e al divieto di "ius novorum" in appello, essendo il contratto che ne sia sprovvisto affetto da nullità rilevabile d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 03/02/1989 num. 39 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 20556 del 2021 Rv. 662054 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 14971 del 2022 Rv. 664795 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 4008 del 09/02/2023** (Rv. **666855 - 01**)

Presidente: **CARRATO ALDO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

D. (GRECO BENNARDO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/01/2018

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

168172 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI Successione necessaria - Quota riservata dei legittimari in concorso - Riconoscimento dei diritti del coniuge superstite sulla casa familiare - Inclusione degli stessi nella determinazione della quota riservata - Necessità - Ragioni.

In tema di successione necessaria, la determinazione della quota riservata che spetta a ciascuno dei legittimari in concorso deve considerare, in presenza dei relativi presupposti, i diritti del coniuge sulla casa familiare ex art. 540, comma 2, c.c., in quanto gli stessi, acquistati a titolo di legato, sono sottratti dal "relictum" ereditario e non anche dal patrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 com. 2, Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 542

Massime precedenti Vedi: N. 15667 del 2019 Rv. 654334 - 01, N. 26741 del 2017 Rv. 645959 - 02

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 3888 del 09/02/2023** (Rv. **666854 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

T. (TASSONE VITO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, TRIBUNALE CATANZARO, 06/07/2021

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Procedura di negoziazione assistita - Liquidazione del compenso al difensore per l'attività svolta in sede di negoziazione facoltativa - Applicabilità della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'avvocato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha diritto al compenso per l'attività svolta in sede di negoziazione assistita facoltativa, in quanto procedimento rimesso alla volontà delle parti e che, pertanto, non condiziona l'accesso alla tutela giurisdizionale, esplicandosi la relativa attività al di fuori del processo. (Nella specie, la S.C. ha negato il beneficio in esame relativamente all'attività svolta dal difensore nell'ambito della procedura facoltativa ex art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, conv. in l. n. 162 del 2014).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 74 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18123 del 2020 Rv. 658950 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 4008 del 09/02/2023** (Rv. **666855 - 02**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE.** Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.**

D. (GRECO BENNARDO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/01/2018

168172 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI Successione necessaria - Diritti del coniuge sulla casa familiare - Valore - Superamento della disponibile con eccedenza entro la quota di riserva - Conseguenze -

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Assorbimento della parte eccedente nella quota necessaria - Conseguenze - Concorso tra coniuge e pluralità di figli - Entità della quota del coniuge - Pari alle metà dell'asse.

Secondo quanto dispone l'art. 540, comma 2, c.c. in tema di successione necessaria, qualora il valore dei diritti del coniuge sulla casa familiare superi la disponibile, ma l'eccedenza sia comunque contenuta nella legittima del coniuge, quest'ultimo, dopo avere prelevato tali diritti secondo la regola dei legati di specie, mantiene il diritto di avere in proprietà, nella qualità di legittimario, la parte della legittima non assorbita dai diritti sulla casa familiare. Pertanto, in caso di concorso del coniuge con più figli, la legittima complessiva del coniuge è pari alla metà dell'asse, comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l'altra metà spetta ai figli in parti uguali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 com. 2, Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 542

Massime precedenti Vedi: N. 4329 del 2000 Rv. 535397 - 01, N. 26741 del 2017 Rv. 645959 - 02

Sez. 2 - , Sentenza n. 4141 del 10/02/2023 (Rv. 666858 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

*C. (DODARO FRANCESCO) contro T. (ZAVATTARELLI DANIELA MARINA ROSELLA)
Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 30/10/2017*

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Mancato pagamento biglietto ferroviario di media o lunga percorrenza - Potere accertativo e sanzionatorio - Trenitalia - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento.

In caso di mancato pagamento del biglietto ferroviario di media o lunga percorrenza, Trenitalia s.p.a. è legittimata ad accertare e sanzionare la predetta condotta ed a determinare l'importo dovuto a titolo di sovrapprezzo e sanzione essendo gestore di un pubblico servizio che ha mantenuto il potere accertativo in forza degli artt. 23 del d.p.r. n. 753 del 1980, 9 del regolamento CE n.1371 del 2007 ("ratione temporis" vigente), del decreto ministeriale del 16 gennaio 2009 e delle stesse condizioni generali di trasporto emanate nell'ambito del potere di autoregolamentazione.

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 753 art. 23, Regolam. Consiglio CEE 23/10/2007 num. 1371 art. 9, DM min. EFI 16/01/2009

Massime precedenti Vedi: N. 29580 del 2021 Rv. 662566 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 4561 del 14/02/2023 (Rv. 666879 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: BERTUZZI MARIO. Relatore: BERTUZZI MARIO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

*D. (FASCIOTTI CRISTINA) contro R. (RAIMONDO ANGELA)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 21/02/2020*

046070 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Sanzioni amministrative - Irregolare conferimento dei rifiuti nei contenitori della

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

raccolta differenziata destinata al condominio - Violazione del regolamento comunale - Responsabilità dell'amministratore - Esclusione - Fondamento.

254050 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOLIDARIETA' In genere.

In tema di sanzioni amministrative, l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Cod. Civ. art. 1131

Massime precedenti Vedi: N. 6567 del 2006 Rv. 587735 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 4539 del 14/02/2023 (Rv. 666860 - 01)

Presidente: GIUSTI ALBERTO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

P. (SMOLEI ALESSANDRO) contro P. (VOLGGER REINHART)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 30/04/2016

176168 TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - MATERIE DI COMPETENZA PROVINCIALE - MASI CHIUSI Assunzione del maso chiuso - Requisiti preferenziali - Cause di esclusione - Nozione di "inabilità" - Incapacità accertata e dichiarata dal giudice - Necessità - Inidoneità alla conduzione personale - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

Ai fini della valutazione dei requisiti preferenziali per l'assunzione del maso chiuso, la nozione della causa di esclusione della "inabilità" di cui all'art. 14, l.p. Bolzano n. 17 del 2001, nella versione "ratione temporis" applicabile - ossia quella antecedente alle modifiche di cui alle l.p. Bolzano n. 2 del 2010 e n. 5 del 2018 - si riferisce ai casi in cui l'incapacità sia stata oggetto di accertamento e di conseguente dichiarazione giudiziale, in quanto idonea a creare uno "status" giuridico preclusivo della capacità di assumere una efficace conduzione del maso, senza che rilevi l'idoneità alla conduzione personale e diretta del fondo (nella specie per età avanzata), costituendo il termine indicato nella norma una mera imprecisione letterale.

Riferimenti normativi: Legge Prov. 28/11/2001 num. 17 art. 14 CORTE COST., Legge Prov. 28/11/2001 num. 17 art. 18 com. 2, Legge Prov. 19/04/2018 num. 5, Legge Prov. 25/12/1959 num. 10, Legge Prov. 24/02/1993 num. 5, Legge Prov. 22/01/2010 num. 2

Massime precedenti Vedi: N. 8208 del 2016 Rv. 639671 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 4741 del 15/02/2023 (Rv. 666880 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

C. (TARTAGLIA PAOLO) contro V. (IRTI ALFREDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/07/2018

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Fondi comuni di investimento - Successione della società di gestione - Giudizio in corso attinente a diritti sul fondo - Conseguenze - Efficacia della sentenza emessa tra le parti originarie nei confronti della cessionaria - Sussistenza.

149154 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI CREDITI - IN GENERE In genere.

In tema di fondi comuni di investimento, se nel corso del giudizio in cui è controverso un diritto ad essi attinente si trasferiscono - ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 - da una società ad un'altra i rapporti di gestione ad essi relativi, il processo prosegue tra le parti originarie, pur potendo la società subentrata intervenire o essere chiamata nel processo e la società alienante esserne estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 36 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12062 del 2019 Rv. 653911 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 4921 del 16/02/2023** (Rv. **667006 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

S. (GABRIELLI SERGIO) contro M. (DI DOMENICO MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA

106001 MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Requisiti - Messa in relazione delle parti - Modalità - Fattispecie.

In tema di mediazione, l'attività volta a mettere due o più parti in relazione al fine di concludere un affare, pur potendo assumere in concreto le forme più eterogenee, non può che ridursi a due attività principali: individuare la persona con cui contrattare oppure l'oggetto della contrattazione; la prima, a sua volta, può teoricamente avvenire con due modalità diverse: il reperimento, allorché il mediatore favorisca la conoscenza di due persone che in precedenza erano ignote l'una all'altra e l'avvicinamento, laddove il mediatore appiani le divergenze esistenti tra due soggetti che già si conoscevano, in ragione del fatto che dette divergenze avevano fino ad allora impedito la conclusione dell'affare. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il contratto con il quale una società aveva richiesto consulenza e assistenza ad altra società, al fine di predisporre la domanda volta ad ottenere un contributo pubblico, potesse ricondursi ad un'ipotesi di mediazione stante l'assenza, tra l'altro, dell'attività di reperimento dell'ente erogatore, già noto e individuato, e di componimento di divergenze tra le parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754

Massime precedenti Vedi: N. 24118 del 2013 Rv. 628738 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 5073 del 17/02/2023** (Rv. **666859 - 01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

D. (CALVI GUIDO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 14/06/2017

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Trust discrezionale "inter vivos" con effetti "post mortem" - Diritti successori dei legittimari - Tutela - Nullità - Esclusione - Azione di riduzione - Sussistenza - Legittimati passivi - Individuazione.

In caso di trust "inter vivos" con effetti "post mortem" di tipo discrezionale - nel quale, cioè, l'individuazione dei beneficiari e/o la determinazione dell'entità delle quote loro spettanti è rimessa alla discrezionalità del "trustee" - la tutela dei diritti successori dei legittimari nei confronti del relativo atto istitutivo e dei successivi atti di conferimento è assicurata non già dal mancato riconoscimento del "trust" - in conseguenza della sua nullità per contrasto con l'ordine pubblico interno, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. n. 364 del 1989 - bensì dall'azione di riduzione, i cui legittimati passivi devono individuarsi nei beneficiari, ove il "trustee" abbia già eseguito il programma del disponente, dando corso alle relative disposizioni patrimoniali (ovvero allorquando i beneficiari medesimi siano comunque individuabili con certezza), e nel "trustee" nella contraria ipotesi in cui il "trust" non abbia ancora avuto esecuzione (oltre che nel cd. "trust" di scopo, nel quale manca una specifica individuazione dei beneficiari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 809, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 13, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 15 com. 1 lett. C, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 549, Cod. Civ. art. 778, Cod. Civ. art. 553

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18831 del 2019 Rv. 654590 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 5043 del 17/02/2023** (Rv. **667152 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**.

P. (BISCEGLIE SIMONA FABIANA) contro D. (PATANO FRANCESCO PAOLO)

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 19/01/2022

046107 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINO Creditore del condominio in forza di titolo esecutivo giudiziale - Intimazione di precetto - Condomino in regola con il pagamento della quota di spettanza del credito di cui al precetto - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Beneficio della preventiva escussione ex art. 63, comma 2, disp. att. c.p.c. - Sussistenza.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., trattandosi di una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso e, quindi, del diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2, Legge 11/12/2012 num. 220, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22856 del 2017 Rv. 645511 - 01, N. 14530 del 2017 Rv. 644621 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 5318 del 21/02/2023 (Rv. 667007 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

D. (PALUMBO ANTONIO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 13/05/2022

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Gratuito patrocinio - Decreto di liquidazione delle spettanze del difensore della parte civile - Opposizione al decreto spiegata dall'imputato nel processo penale per contestare la validità della procura alle liti - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Nell'ambito del procedimento di opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. 150 del 2011 al decreto di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, le cui uniche parti sono il soggetto ammesso al gratuito patrocinio e il Ministero della Giustizia, non possono essere sollevate questioni relative all'utilità e alla validità della procura rilasciata all'avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede processuale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da un imputato in un processo penale contro il provvedimento di liquidazione del compenso dell'avvocato della parte civile ammessa al gratuito patrocinio.)

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 84, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2517 del 2019 Rv. 652508 - 01, N. 22281 del 2020 Rv. 659247 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 5319 del 21/02/2023 (Rv. 667008 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

D. (DEL VECCHIO ARNALDO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/12/2021

046079 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE Condominio - Richiesta di convocazione di almeno due condòmini - Forma solenne - Esclusione - Indirizzo di recapito - Residenza o domicilio dell'amministratore - Necessità - Esclusione.

La richiesta di convocazione dell'assemblea condominiale può provenire da due condòmini, che rappresentino un sesto del valore dell'edificio, e non richiede alcuna forma solenne, ex art. 66 disp. att. c.c., essendo sufficiente che giunga presso l'indirizzo indicato dall'amministratore al momento dell'accettazione dell'incarico ovvero presso l'indirizzo affisso sul luogo di accesso al condominio, il quale non coincide necessariamente con la residenza o il domicilio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 66, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1129 com. 2, Cod. Civ. art. 1129 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 875 del 1999 Rv. 522856 - 01, N. 8116 del 1999 Rv. 528985 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 5757 del 24/02/2023** (Rv. **667154 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

C. (DE IACOVO GIAMPIERO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 27/05/2021

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Processo fallimentare - Indennizzo per irragionevole durata - Valore della causa - Criterio di individuazione - Valore del credito ammesso al passivo fallimentare - Sussistenza - Somma di cui al piano di riparto esecutivo - Esclusione - Fondamento.

Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso che quest'ultimo importo dipende da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall'entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 110, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 113, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 117

Massime precedenti Vedi: N. 26858 del 2021 Rv. 662374 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 5755 del 24/02/2023** (Rv. **667153 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**.

D. (NERI CLAUDIO) contro C. (BARBIERO GIUSEPPINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 13/06/2017

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Copia fotografica di scrittura - Riproduzione meccanica di un fatto - Onere di disconoscimento - Termine - Prima udienza o prima difesa utile - Fondamento.

In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 882 del 2018 Rv. 646669 - 01, N. 18074 del 2019 Rv. 654564 - 01, N. 16557 del 2019 Rv. 654386 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 5846 del 27/02/2023** (Rv. **667009 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

D. (BERTOLI FIORELLA) contro P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PAVIA, 29/05/2019

254029 SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE Violazione del codice della strada - Infrazione connessa ad un procedimento penale pendente al tempo dell'elevazione del verbale di contestazione - Competenza ad irrogare la sanzione amministrativa - In capo all'amministrazione - Esclusione - In capo al giudice penale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di violazione del codice della strada, in caso di infrazione connessa ad un procedimento penale pendente al tempo dell'elevazione del verbale di contestazione, ove la predetta infrazione costituisca l'antecedente logico per l'esistenza del reato, è competente ad irrogare la sanzione amministrativa il giudice penale, in forza degli artt. 24 della l. n. 689 del 1981 e 221 del codice della strada. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva riconosciuto l'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione amministrativa nonostante che, al tempo dell'elevazione del verbale di contestazione, fosse ancora pendente il procedimento penale a carico dell'autore dell'infrazione, essendo stata proposta opposizione all'archiviazione.)

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST., Cod. Strada art. 221, Cod. Strada art. 141 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5341 del 2018 Rv. 647990 - 02, N. 4006 del 1999 Rv. 525625 - 01, N. 22362 del 2006 Rv. 593141 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 5289 del 20/02/2023** (Rv. **667062 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**.

T. (MEDICI VINCENZO) contro S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CROTONE, 28/07/2021

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Liquidazione delle spese processuali ex d.m. n. 55 del 2014 - Fase decisionale - Rilevanza dell'omesso deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Esclusione - Fondamento.

In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10206 del 2021 Rv. 661243 - 01, N. 34575 del 2021 Rv. 662895 - 01, N. 19482 del 2018 Rv. 650096 - 01

FEBBRAIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza



Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2980 del 01/02/2023** (Rv. **666699 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

P. (BRAMBILLA LUIGI ANTONIO) contro A. (ARGENTA ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/11/2018

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Declaratoria di irrilevanza delle prove dedotte - Rigetto della domanda per difetto di prova - Violazione del "minimo costituzionale" della motivazione - Sussistenza - Fattispecie.

La motivazione deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il "minimo costituzionale", qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo avere erroneamente escluso l'esame testimoniale degli autori delle perizie stragiudiziali prodotte, siccome finalizzato a confermarne il contenuto, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di una struttura sanitaria, ritenendola insufficientemente provata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26538 del 2017 Rv. 646837 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2979 del 01/02/2023** (Rv. **666698 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore: **MOSCARINI ANNA**.

P. (SANVITO MAURIZIO GIORGIO) contro V. (SPINELLI GIORDANO TOMMASO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/07/2019

152019 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI Lucro cessante - Computo - Criteri - Decorrenza in ipotesi di responsabilità extracontrattuale - Dal giorno dell'evento dannoso.

In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8766 del 2018 Rv. 648145 - 02

Sez. 3 - , **Sentenza n. 3391 del 03/02/2023** (Rv. **667175 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Diff.)

T. (COMBARIATI LUIGI) contro P. (COREA ULISSE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/07/2019

100209 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI Giudizio di appello - Persona fisica cumulante la qualità di parte in proprio e di erede - Regolare citazione nella prima qualità - Integrazione del contraddittorio in relazione alla qualità di erede - Necessità - Esclusione - Contumacia - Irrilevanza.

Nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12317 del 2019 Rv. 653810 - 01, N. 1613 del 2003 Rv. 560242 - 01, N. 13411 del 2008 Rv. 603355 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 3368 del 03/02/2023** (Rv. **667174 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Diff.)

T. (SCANTAMBURLO MASSIMO) contro Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/06/2018

089002 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ARCHIVIAZIONE Provvedimento di archiviazione in sede penale - Domanda risarcitoria in sede civile - Autonoma qualificazione del fatto da parte del giudice civile - Necessità - Contenuto - Accertamento incidentale del reato - Esclusione - Ragioni.

Il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia stato oggetto di un provvedimento di archiviazione in sede penale, è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 27 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 16649 del 2020 Rv. 658694 - 01, N. 30496 del 2022 Rv. 666267 - 01, N. 21089 del 2015 Rv. 637494 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 3391 del 03/02/2023 (Rv. 667175 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

T. (COMBARIATI LUIGI) contro P. (COREA ULISSE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/07/2019

168002 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - COEREDITA' (COMUNIONE EREDITARIA) - IN GENERE Debiti del "de cuius" - Erede convenuto in giudizio per il pagamento dell'intero - Condizione di obbligato "pro quota" - Eccezione - Necessità - Qualità di erede sopravvenuta all'inizio del processo - Ripartizione "pro quota" del debito - Sussistenza.

Il coerede che sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato "pro quota", in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del "de cuius", tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 754, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8487 del 2016 Rv. 639756 - 01, N. 23705 del 2016 Rv. 642985 - 01, N. 18977 del 2022 Rv. 665110 - 01, N. 17122 del 2020 Rv. 658953 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3436 del 03/02/2023 (Rv. 667176 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

C. (GRIMALDI EMILIO) contro G.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE NAPOLI, 06/02/2020

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE "Prospective overruling" - Nozione - Risoluzione di contrasto giurisprudenziale da parte delle Sezioni unite - Consolidamento di un'opzione interpretativa precedentemente seguita - Invocabilità - Esclusione - Fattispecie.

Il "prospective overruling" consiste nell'imprevedibile e radicale mutamento di un precedente univoco orientamento giurisprudenziale relativo alle norme regolatrici del processo e non è, pertanto, invocabile nel caso in cui le Sezioni unite della Corte risolvano un contrasto ermeneutico consolidando una delle opzioni interpretative precedentemente seguite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione al termine per l'opposizione avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, aveva ritenuto inapplicabile alla lite pendente il principio affermato dalla sentenza delle Sezioni unite n. 22080 del 2017, sul presupposto dell'erronea qualificazione dello stesso alla stregua di "overruling").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 101 com. 2, Costituzione art. 111 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23834 del 2020 Rv. 659359 - 01, N. 552 del 2021 Rv. 660089 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4135 del 2019 Rv. 652852 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 3530 del 06/02/2023 (Rv. 666730 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

A. (D'ELETTO PAOLO) contro V.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VELLETRI, 27/02/2020

001001 ACQUE - IN GENERE Disciplina del servizio idrico integrato di cui all'art. 156, d.lgs. n. 163 del 2006 - Iscrizione a ruolo della tariffa - Titolo avente efficacia esecutiva - Necessità.

La tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un'entrata di diritto privato, può essere riscossa - salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 37 d.lgs. n. 46 del 1999 - mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 21

Massime precedenti Conformi: N. 14628 del 2011 Rv. 618547 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 3746 del 08/02/2023 (Rv. 666771 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

A. (GIORDANO GAETANO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 13/11/2019

079024 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE Immobile acquistato dal debitore esecutato con riserva di proprietà - Titolarità in capo allo stesso - Pagamento del prezzo - Necessità - Onere della prova - A carico del creditore procedente - Carenza di titolarità dominicale - Rilievo officioso da parte del giudice dell'esecuzione - Sussistenza - Fattispecie.

187111 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETA' - PATTO DI RISERVATO DOMINIO (RISERVA DI PROPRIETA') - IN GENERE In genere.

Il creditore che agisca esecutivamente su un bene acquistato dal debitore con riserva della proprietà è tenuto a provare l'avvenuto pagamento del prezzo, al quale soltanto è subordinato l'effetto traslativo; in mancanza, il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'evidenza del titolo e della relativa opponibilità, deve rilevare anche d'ufficio l'assenza della titolarità dominicale che legittima la vendita in danno del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva revocato l'aggiudicazione del bene oggetto di vendita forzata, siccome gravato da patto di riservato dominio trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1523, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 587, Cod. Proc. Civ. art. 567 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15597 del 2019 Rv. 654474 - 01, N. 2452 del 1977 Rv. 386165 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 3812 del 08/02/2023** (Rv. **667177 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **FANTICINI GIOVANNI.** Relatore: **FANTICINI GIOVANNI.**

U. (COSI SAVERIO) contro R.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 13/01/2015

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo - Opposizione - Giudicato - Impugnazione della sola statuizione sulle spese processuali - "Ius superveniens" - Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Incidenza - Esclusione - Rilevanza ai fini della decisione sulle spese - Sussistenza.

Se la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili - non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis PENDENTE, Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660 - 02

Sez. 3 - , **Sentenza n. 3746 del 08/02/2023** (Rv. **666771 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore: **PORRECA PAOLO.**

A. (GIORDANO GAETANO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 13/11/2019

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015597/2019 65447401

Massime precedenti Conformi: N. 15597 del 2019 Rv. 654474 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 3846 del 08/02/2023** (Rv. **666804 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **ROSSI RAFFAELE.** Relatore: **ROSSI RAFFAELE.**

M. (MORALES SOSA VALERIA) contro G. (SCALA MAURIZIO CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/10/2019

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Oggetto - Accertamento della proprietà o di altro diritto reale del terzo - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Efficacia endoprocedimentale della decisione - Sussistenza.

Il giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto alla situazione giuridica soggettiva fatta valere dal terzo come prevalente rispetto al diritto del creditore procedente, senza necessariamente involgere l'esercizio di un'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale,

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

con la conseguenza che la sentenza che lo conclude fa stato unicamente in ordine all'assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia limitata alla specifica procedura esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8426 del 2011 Rv. 617664 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3745 del 08/02/2023 (Rv. 666741 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

D. (DEL CASALE SEBASTIANO) contro R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 12/03/2019

148067 RESPONSABILITA' CIVILE - PROPRIETA' DI ANIMALI - IN GENERE Fauna selvatica - Legge n. 157 del 1992 - Regioni - Province - Poteri - Individuazione - Conseguenze - Danni arrecati a persone e cose da animali selvatici - Responsabilità della Regione ai sensi dell'art. 2043 c.c. - Configurabilità - Condizioni - Limiti.

Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l. n. 157 del 1992 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. n. 142 del 1990 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 1 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 9, Legge 18/08/2000 num. 267 art. 19

Massime precedenti Conformi: N. 4202 del 2011 Rv. 616849 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 26197 del 2011 Rv. 620678 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3737 del 08/02/2023 (Rv. 666745 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

S. (MOSCATO ELEONORA) contro A. (MENNITTO ANTONIO)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE BENEVENTO, 02/10/2019

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Responsabilità per i danni causati da cani randagi - Legittimazione passiva dell'ente cui la legge regionale attribuisce il compito della loro cattura e custodia - Fattispecie.

La responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

compito di cattura e custodia degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva in capo alle ASL, alle quali la l.r. Campania n. 16 del 2001, "ratione temporis" vigente, demandava l'istituzione dell'anagrafe canina e del servizio di accalappiamento dei cani, con conseguente responsabilità per l'omessa predisposizione o il carente funzionamento dello stesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Legge 14/08/1991 num. 291, Legge Reg. Campania del 2001 num. 16 art. 5

Massime precedenti Conformi: N. 32884 del 2021 Rv. 662964 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9621 del 2022 Rv. 664453 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3856 del 08/02/2023 (Rv. 666805 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

L. (TROVATO CONCETTA) contro U. (MENATO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 12/11/2021

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Danno patrimoniale da incapacità lavorativa - Titolare di impresa familiare - Detrazione della quota spettante al familiare partecipante all'impresa - Necessità - Fondamento.

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa in favore del titolare di un'impresa familiare, dall'utile prodotto dalla stessa va detratta la quota spettante al familiare collaboratore, non potendo quest'ultima qualificarsi come costo nella determinazione del reddito dell'impresa medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 230 bis, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 137

Massime precedenti Vedi: N. 40937 del 2021 Rv. 663526 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3736 del 08/02/2023 (Rv. 666703 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA.

Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

I. (BENVENUTO SALVATORE LUIGI) contro A. (FEDERIGI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/05/2019

113204 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Esclusione pattizia dell'applicazione degli interessi moratori - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

In tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, alla stregua dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2012) - come interpretato dalla CGUE nella sentenza del 26 febbraio 2017, causa C-555/14 -, il creditore può rinunciare agli importi dovutigli a titolo di interessi moratori, a condizione che tale rinuncia si fondi su un consenso liberamente prestato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la nullità della suddetta rinuncia, in quanto liberamente espressa, nell'ambito di una transazione, relativamente a interessi di mora già maturati).

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5, Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 7, Decreto Legisl. 09/11/2012 num. 192 art. 1 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 09/11/2012 num. 192 art. 1 com. 1 lett. G

Massime precedenti Vedi: N. 16273 del 2022 Rv. 664885 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3843 del 08/02/2023 (Rv. 666803 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

M. (ALEANDRI STEFANO) contro T. (BERNARDI GIACOMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 25/06/2020

154088 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione ad ingiunzione fiscale ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 - Cognizione del giudice - Limitazione ai vizi formali dell'atto amministrativo - Esclusione - Accertamento sull'esistenza ed entità del credito - Necessità - Conseguenze - Opposizione circoscritta a vizi formali - Inammissibilità.

L'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante; pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23346 del 2022 Rv. 665437 - 01, N. 12674 del 2016 Rv. 640423 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4092 del 09/02/2023 (Rv. 666806 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

T. (BARDI SIMONA) contro N. (FIORENTINO GUIDO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/07/2020

168172 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI Pignoramento di quota indivisa di immobile in danno di un coerede - Opponibilità del diritto di abitazione ex art. 540, comma 2, c.c. - Fondamento - Necessità della anteriore trascrizione del titolo - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in punto di oggetto della procedura esecutiva.

Il diritto di abitazione spettante al coniuge ex art. 540 c.c. è opponibile al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietà dell'immobile, anche se non sia stato trascritto (o lo sia stato successivamente all'iscrizione ipotecaria e alla trascrizione del pignoramento), trattandosi di diritti diversi e concettualmente compatibili e non verificandosi,

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

quindi, la situazione di conflitto tra acquirenti dal medesimo autore di diritti tra loro incompatibili, presupposto per l'applicazione dell'art. 2644 c.c., con la conseguenza che, in tal caso, oggetto della procedura esecutiva deve ritenersi il diritto di nuda proprietà (o, quanto meno, il diritto di proprietà limitato dal suddetto diritto reale di godimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 com. 2, Cod. Civ. art. 649 com. 2, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Proc. Civ. art. 599

Massime precedenti Vedi: N. 6625 del 2012 Rv. 622398 - 01, N. 10014 del 2003 Rv. 564514 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4054 del 09/02/2023 (Rv. 667178 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

A. (DELLAGO MASSIMO) contro B. (DE PETRILLO ROMANELLI GIOVANNA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/11/2018

040064 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE Morte dovuta ad esclusiva responsabilità della vittima - Danno da perdita del rapporto parentale - Risarcibilità - Esclusione - Fattispecie.

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere.

Non è risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale patito "iure proprio" dal congiunto della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva condannato la compagnia assicuratrice del veicolo a bordo del quale si trovava, quale terzo trasportato, il figlio minore della vittima a risarcirgli il danno conseguente alla morte della madre, conducente del mezzo che, dopo esserne discesa per richiudere un cancello, era rimasta schiacciata dal veicolo stesso, il quale aveva iniziato a retrocedere in discesa su una rampa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10220 del 2017 Rv. 643995 - 01, N. 9349 del 2017 Rv. 643998 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4049 del 09/02/2023 (Rv. 666746 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

D. (CARBONE ANGELO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/02/2019

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Mancata esposizione delle ragioni atte a contrastare i motivi di ricorso - Presentazione di memoria - Inammissibilità - Partecipazione a udienza di discussione - Ammissibilità - Fattispecie.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell'art. 366 c.p.c. (richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c.), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

impugnata dal ricorrente. In mancanza di tale atto, essa non può presentare memoria, ma solamente partecipare alla discussione orale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrasse un controricorso l'atto con il quale la parte si era limitata a chiedere "la partecipazione del difensore costituito alla trattazione e discussione orale, onde esperire le opportune difese", invocando la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6222 del 2012 Rv. 622123 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4049 del 09/02/2023 (Rv. 666746 - 02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

D. (CARBONE ANGELO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/02/2019

149222 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - IN GENERE Prescrizione - Decorrenza - Dalla stipula dell'atto - Esclusione - Dal giorno della pubblicità ai terzi - Fattispecie.

La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5889 del 2016 Rv. 639406 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4236 del 10/02/2023 (Rv. 666747 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

M. (BONELLI SANDRO) contro D. (TRONCI MARCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PISTOIA, 09/06/2020

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento - Opposizione agli atti esecutivi - Legittimazione degli occupanti dell'immobile - Esclusione - Fondamento - Opposizione all'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. - Ammissibilità.

I soggetti che occupano (di fatto o di diritto) l'immobile pignorato, in quanto estranei a tutte le questioni che riguardano il regolare svolgimento del processo esecutivo (del quale non subiscono direttamente gli effetti), non sono legittimati a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, potendone, al più, contestare l'opponibilità quale titolo esecutivo per l'obbligo di rilascio nei loro confronti (oltre che impugnare ex art. 617 c.p.c. l'ordine di liberazione dell'immobile eventualmente emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 c.p.c.).

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18421 del 2022 Rv. 665021 - 02, N. 35867 del 2022 Rv. 666284 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4267 del 10/02/2023 (Rv. 666732 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO.

Relatore: DELL'UTRI MARCO.

E. (GALLETTI TOMMASO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/09/2018

074008 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE Risoluzione del contratto di locazione - Entità minima della morosità ex art. 30, comma 4, l.r. Toscana n. 96 del 1996 (come sostituito dalla l.r. n. 41 del 2015) - Applicabilità ai contratti in corso - Sussistenza al momento della domanda di risoluzione del contratto - Necessità - Morosità in pendenza del giudizio - Irrilevanza.

104190 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MOROSITA' DEL CONDUTTORE - IN GENERE In genere.

L'entità minima della morosità del conduttore, suscettibile di determinare la risoluzione del contratto di locazione - elevata a sei mesi dall'art. 22 della l.r. Toscana n. 41 del 2015 (modificativo dell'art. 30, comma 4, della l.r. Toscana n. 96 del 1996) -, si applica ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della menzionata disposizione (8 aprile 2015), ferma restando la necessità che la suddetta morosità sia interamente maturata al momento della proposizione della domanda di risoluzione, essendo irrilevante quella verificatasi in pendenza del relativo giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 20/12/1996 num. 96 art. 30 com. 4, Legge Reg. Toscana 31/03/2015 num. 41 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 26493 del 2022 Rv. 665667 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4283 del 10/02/2023 (Rv. 667179 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore:

DELL'UTRI MARCO.

C. (BOCCHI GABRIELLA) contro F. (BOCCABELLA DONATELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/01/2020

133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Chiamata di terzo in causa quale unico responsabile - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Interruzione del processo - Tardiva riassunzione nei confronti di un litisconsorte - Conseguenze.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Nel giudizio di risarcimento del danno, ove il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo quale unico responsabile del pregiudizio subito dall'attore, si determina una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, in presenza di un evento interruttivo, la tardiva riassunzione della causa determina l'estinzione dell'intero processo, e non già del solo rapporto processuale interessato dall'evento medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 17482 del 2012 Rv. 624142 - 01, N. 4722 del 2018 Rv. 647631 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9686 del 2013 Rv. 626431 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4234 del 10/02/2023 (Rv. 666731 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (DE PACE ALBERTO) contro S. (GAMERRO GIOVANBATTISTA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/03/2020

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura speciale - Rilascio in data successiva alla sentenza impugnata - Necessità - Fondamento - Procura rilasciata mediante scrittura privata autenticata anteriore alla sentenza impugnata - Ricorso per cassazione proposto in forza di tale atto - Inammissibilità.

La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso la cui procura sia stata rilasciata al difensore mediante scrittura privata autenticata recante una data anteriore a quella della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 17901 del 2020 Rv. 658572 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4242 del 10/02/2023 (Rv. 666701 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

I. (CANDIANO ORLANDO MARIO) contro T. (RIZZO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 04/12/2019

165008 STAMPA - DIRITTO DI CRONACA Diffamazione a mezzo stampa - Diritto di cronaca - Efficacia esimente - Verità putativa - Notizia tratta da provvedimento disciplinare interno a una P.A. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di cronaca ha efficacia esimente, sotto il profilo della verità putativa della notizia, ove questa sia tratta da un procedimento disciplinare interno a una P.A., valido ed efficace al momento della sua divulgazione, trattandosi di un atto di investigazione interna, di rilievo pubblico sul quale il giornalista può fare legittimo affidamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato una legittima espressione del diritto di cronaca in relazione ad una trasmissione televisiva nella quale

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

il conduttore aveva riportato la notizia della sospensione dal servizio del ricorrente, medico, a seguito di una inchiesta amministrativa sull'assenteismo in ospedale, a nulla rilevando la successiva revoca del provvedimento, dovendo la verosimiglianza del fatto essere valutata al momento in cui ne è fatta divulgazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12013 del 2017 Rv. 644397 - 01, N. 11769 del 2022 Rv. 664805 - 01, N. 29265 del 2022 Rv. 665893 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023 (Rv. 666773 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

C. (QUINTO LUIGI) contro I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 15/04/2019

108003 MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE Diritto al pagamento della somma mutuata - Prescrizione - Decorrenza - Scadenza dell'ultima rata - Fondamento - Interessi - Prescrizione breve quinquennale - Applicabilità - Esclusione.

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA In genere.

Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1816, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17798 del 2011 Rv. 619370 - 01, N. 1110 del 1994 Rv. 485201 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

G. (CAPPONI BRUNO) contro S. (FERRI ANTONIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 18/06/2020

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Cessione in blocco di crediti ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 - Individuazione dei crediti non singolarmente ma per tipologia - Pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale - Mera elencazione per categorie - Sufficienza - Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti.

In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 31188 del 2017 Rv. 646585 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

G. (CAPPONI BRUNO) contro S. (FERRI ANTONIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 18/06/2020

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Sentenza di rigetto dell'opposizione - Cassazione con rinvio - Natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo - Permanenza - Fattispecie.

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

La natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo permane anche in caso di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione, fino all'eventuale revoca dello stesso da parte del giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva statuito che l'azione esecutiva era stata legittimamente condotta dal creditore procedente, dapprima in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, dopo la cassazione della pronuncia di rigetto della relativa opposizione, dalla statuizione condannatoria sostitutiva conseguente alla revoca del decreto ingiuntivo stesso da parte del giudice del rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4071 del 2010 Rv. 611575 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4228 del 10/02/2023 (Rv. 666700 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: MOSCARINI ANNA. Relatore: MOSCARINI ANNA.

A. (COMMODO STEFANO MARIA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/12/2018

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Domanda di risarcimento del danno - Entrata in vigore della legge di attuazione - Cessazione della materia del contendere - Esclusione - Fondamento.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

In tema di illecito eurounitario dello Stato, l'entrata in vigore della legge di attuazione dell'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE (contemplante una prestazione indennitaria in favore delle vittime di reati intenzionali violenti commessi in Italia che prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile) non determina la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla tardiva trasposizione della suddetta direttiva comunitaria, trovando quest'ultima il proprio fondamento nella diversa fattispecie della responsabilità contrattuale dello Stato per inadempimento di un'obbligazione "ex lege".

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 80 art. 12 com. 2, DM Interno 31/08/2017, DM Interno 22/11/2019, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 11, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 12, Legge 20/11/2017 num. 167 art. 6, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 594 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26757 del 2020 Rv. 659865 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 4261 del 10/02/2023 (Rv. 666702 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore:

DELL'UTRI MARCO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

S. (PAZZAGLIA STEFANIA) contro R. (CASTIONI MATTEO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TRANI, 24/02/2021

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO Diritto all'indennizzo di cui al Regolamento CE n. 261 del 2004 - Esclusione - Presupposti - Circostanze eccezionali ex art. 5, par. 3, del Regolamento - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie.

In tema di trasporto aereo internazionale, ai sensi dell'art. 5, par.3, del Regolamento CE n. 261 del 2004, il vettore aereo è liberato dall'obbligo di indennizzo in caso di cancellazione del volo laddove dimostri, a fronte del verificarsi di "circostanze eccezionali" (che ben possono essere rappresentate da eventi esterni, quali uno sciopero indetto da terzi soggetti), l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che lo sciopero del personale ENAV integrasse una ragione di per sé idonea ad assolvere la compagnia aerea dal suddetto obbligo indennitario, senza compiere alcuna indagine circa l'effettiva sussistenza di circostanze concrete, tali da rendere materialmente impossibile, per la compagnia medesima, l'adozione di misure alternative suscettibili di escludere o minimizzare i sacrifici dei viaggiatori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 5 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 5 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 9474 del 2021 Rv. 661239 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 36371 del 2021 Rv. 662967 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4228 del 10/02/2023** (Rv. **666700 - 02**)

Presidente: **SESTINI DANILO**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore: **MOSCARINI ANNA**.

A. (COMMODO STEFANO MARIA) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 17/12/2018

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Risarcimento del danno - Presupposto - Preventivo esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato - Necessità - Esclusione - Ragioni.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In tema di illecito eurounitario dello Stato, il risarcimento del danno per tardiva trasposizione dell'art. 12, par. 2, della Direttiva 2004/80/CE, a differenza della domanda volta al conseguimento dell'indennizzo "ivi" contemplato, non presuppone il preventivo ed infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato bensì - conformemente alla "ratio" della direttiva - l'esistenza di una "oggettiva difficoltà" nel conseguirlo, sulla base di diversi fattori attinenti alla persona del reo, tra i quali anche l'assenza di risorse economiche sufficienti.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 80 art. 12 com. 2, DM Interno 31/08/2017, DM Interno 22/11/2019, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 11, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 12, Legge 20/11/2017 num. 167 art. 6, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 594 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26757 del 2020 Rv. 659865 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4248 del 10/02/2023** (Rv. **666772 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

C. (BERNARDINI ROBERTA) contro I. (BUFALINI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/02/2019

028012 AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE Azienda - Cessione - Debiti - In genere - Debiti derivanti dal contratto stipulato dall'alienante per l'esercizio dell'azienda - Responsabilità solidale con l'acquirente dell'azienda - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Nell'ipotesi di trasferimento di azienda, l'alienante è liberato dai debiti derivanti dal contratto da lui stipulato per l'esercizio dell'azienda stessa, in forza del combinato disposto degli artt. 2558 e 2560 c.c., soltanto ove tali debiti siano corrispettivi a crediti in base allo stesso contratto, mentre deve rispondere solidalmente con l'acquirente di quei debiti a cui non si contrappongono, in un rapporto di sinallagma contrattuale, crediti attuali verso il contraente ceduto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ricondotto all'art. 2560 c.c. il debito risarcitorio - nella misura prevista da una clausola penale - dell'affittuario di un ramo d'azienda, resosi inadempiente ad un contratto di somministrazione e locazione a fini pubblicitari in epoca anteriore alla retrocessione dell'azienda in favore dell'affittante derivante da risoluzione del contratto di affitto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2560

Massime precedenti Conformi: N. 8121 del 1991 Rv. 473262 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8539 del 2018 Rv. 648012 - 02

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4300 del 13/02/2023** (Rv. **666743 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

S. (MORLINI LUCIA MARIA ROSARIA) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 25/02/2020

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 037552/2021 66297101

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 37552 del 2021 Rv. 662971 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4303 del 13/02/2023** (Rv. **666774 - 03**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

M. (DI MASE LUCA) contro P. (SANSONE SOLDANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/03/2019

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Condizioni - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.

Nel caso di litisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati - la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d'appello determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso; tuttavia, tale regola non trova applicazione qualora la parte che lamenta la non integrità del contraddittorio non possa ottenere una pronuncia di merito a sé favorevole oppure quando le cause non siano inscindibili o comunque dipendenti l'una dall'altra, non sussistendo in tale ipotesi l'esigenza del litisconsorzio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - ritenute scindibili le cause risarcitorie originariamente proposte, ex art. 2043 e 2048 c.c., nei confronti del minore e dei genitori - non aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio, nelle more divenuto maggiorenne, nel processo di appello proposto dai soli genitori).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048

Massime precedenti Vedi: N. 34899 del 2022 Rv. 666485 - 02, N. 8790 del 2019 Rv. 653392 - 01, N. 31827 del 2022 Rv. 665993 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4303 del 13/02/2023** (Rv. **666774 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

M. (DI MASE LUCA) contro P. (SANSONE SOLDANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/03/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

133175 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE Domanda risarcitoria proposta rispettivamente ex art. 2043 c.c. nei confronti di un soggetto minore di età, autore del danno, ed ex art. 2048 c.c. nei confronti del genitore - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Conseguenze.

148042 RESPONSABILITA' CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di domanda risarcitoria proposta rispettivamente ex art. 2043 c.c. nei confronti di soggetto minore di età quale autore del danno ed ex art. 2048 c.c. contro il di lui genitore, si ha una situazione di litisconsorzio facoltativo nella quale, pur nella unicità del fatto storico, permane l'autonomia dei rispettivi titoli, del rapporto giuridico e della "causa petendi", con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce - pur essendo formalmente unica - consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche in sede di impugnazione, sì da non poter produrre effetti preclusivi e limitativi, sul giudizio in corso, le pronunce non impugnate o altrimenti risolte sotto il profilo processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 1512 del 1983 Rv. 426343 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20860 del 2018 Rv. 650428 - 01, N. 20322 del 2005 Rv. 584536 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4303 del 13/02/2023 (Rv. 666774 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore:

GORGONI MARILENA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

M. (DI MASE LUCA) contro P. (SANSONE SOLDANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/03/2019

148042 RESPONSABILITA' CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE Responsabilità - Natura giuridica - Individuazione - Responsabilità diretta per fatto proprio - Sussistenza - Responsabilità concorrente con quella del minore - Configurabilità - Conseguenze.

La responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. configura una forma di responsabilità diretta per fatto (anche) proprio - in particolare, per non avere, con idoneo comportamento, educativo e di sorveglianza, impedito il fatto dannoso - che concorre con quella del minore; ne consegue, sul piano processuale, che l'azione ex art. 2048 c.c. può essere proposta sia autonomamente rispetto a quella ex art. 2043 c.c., sia nello stesso processo, senza che ciò dia luogo a litisconsorzio necessario, e che - restando le due cause, per loro natura scindibili, comunque distinte - non è affetta da nullità la sentenza emessa nel giudizio a cui non ha partecipato il minore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4027 del 1974 Rv. 372617 - 01, N. 20860 del 2018 Rv. 650428 - 01, N. 8740 del 2001 Rv. 547755 - 01, N. 20322 del 2005 Rv. 584536 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4301 del 13/02/2023** (Rv. **667072 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

G. (PERRELLA ENRICO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/11/2019

173002 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE Titolarità del diritto reale pignorato in capo al debitore - Immobile di provenienza ereditaria - Trascrizione dell'accettazione dell'eredità - Mancanza al momento del pignoramento - Irrilevanza - Necessità ai fini della vendita del bene - Sussistenza - Omessa verifica della continuità delle trascrizioni - Invalidità o inefficacia della vendita - Esclusione - Conseguenze - Ripristino della continuità ex art. 2650 c.c. "a posteriori" - Ammissibilità.

In materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell'accettazione dell'eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite; tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l'accettazione dell'eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell'art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2650 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2921

Massime precedenti Vedi: N. 15597 del 2019 Rv. 654474 - 01, N. 11638 del 2014 Rv. 631303 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4447 del 14/02/2023** (Rv. **666742 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

D. (NAPPI SEVERINO) contro D. (RONZINI MARIO)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 01/04/2020

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Espropriazione immobiliare - Termine per il versamento delle spese per il trasferimento del bene - Natura processuale - Esclusione - Inosservanza - Conseguenze - Decadenza - Esclusione - Possibilità di emissione del decreto di trasferimento - Esclusione - Adozione di idonei provvedimenti da parte del giudice dell'esecuzione - Necessità - Persistente inadempimento dell'aggiudicatario - Revoca della aggiudicazione - Ammissibilità - Fattispecie in tema di tardivo deposito delle spese.

079225 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento delle spese dovute per il trasferimento del bene ha natura sostanziale e non processuale e la sua inosservanza non determina - sempre che il giudice non abbia opportunamente previsto (fin dall'ordinanza vendita e con menzione nel relativo avviso) la prioritaria imputazione ad accessori e spese dei versamenti via via eseguiti (anche su conti diversi) dall'aggiudicatario - la decadenza ex art. 587 c.p.c. (norma riguardante esclusivamente il prezzo); tuttavia, l'omesso versamento impedisce l'adozione del decreto ex art. 586 c.p.c. e consente al giudice dell'esecuzione di adottare, senza rigidi automatismi, le iniziative più opportune in relazione alle peculiarità della fattispecie, non escluso, in caso di persistente ed ingiustificato inadempimento, l'estremo rimedio della revoca della aggiudicazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell'opposizione agli atti

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento e basata sul presupposto del mancato versamento, da parte dell'aggiudicatario e nel termine indicato nell'ordinanza di delega, del saldo del prezzo comprensivo delle spese per il trasferimento del bene, le quali, invece, erano state depositate al professionista delegato, seppure dopo la scadenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 587, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1194

Massime precedenti Vedi: N. 18421 del 2022 Rv. 665021 - 01, N. 15912 del 2022 Rv. 664835 - 01, N. 13013 del 2006 Rv. 591378 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4448 del 14/02/2023 (Rv. 666744 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

T. (COSI SAVERIO) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 13/07/2020

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Configurazione dell'interesse ad agire - Rilevanza al momento della decisione - Limite - Espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse - Fattispecie.

In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse. (Nella specie la S.C. ha affermato la inidoneità dello "ius superveniens" a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello in accoglimento del gravame sul punto, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis PENDENTE, Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4449 del 14/02/2023 (Rv. 667022 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

F. (PETTORINO STEFANO) contro D. (DI MEGLIO GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 04/06/2020

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE Accertamento della portata e dell'idoneità del titolo esecutivo - Esame della situazione di fatto - Utilità a colmare le lacune del titolo - Limiti - Determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra costruzioni da parte del giudice dell'esecuzione - Esclusione.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Il giudice dell'esecuzione chiamato, in sede di opposizione all'esecuzione di obblighi di fare, ad accertare la portata e l'idoneità esecutiva del titolo, può tenere conto, al fine di superare eventuali lacune del titolo medesimo, della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza, restando fermo che, nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al predetto giudice dell'esecuzione, il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2931, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7124 del 1991 Rv. 472819 - 01, N. 266 del 1989 Rv. 461434 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4797 del 15/02/2023 (Rv. 666904 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

I. (AMERINI FRANCESCO) contro M. (PELLICCIARI IRENE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 24/01/2019

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Impugnazione - Opposizione agli atti esecutivi - Termine - Decorrenza - Dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento impugnato - Sussistenza - Termine massimo di proponibilità - Esaurimento della fase satisfattiva - Sussistenza.

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento immobiliare decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza legale o di fatto di tale decreto, oppure di altro provvedimento che ne presuppone, necessariamente, l'emanazione; l'opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 89 del 2021 Rv. 660050 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11597 del 2010 Rv. 612973 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11178 del 1995 Rv. 494405 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4707 del 15/02/2023 (Rv. 667073 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **FILIPPI PAOLA**. (Diff.)

S. (DE MITRI MAURIZIO) contro B. (OZBIC MITJA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 08/04/2020

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

148024 RESPONSABILITA' CIVILE - ATTIVITA' SPORTIVA "Rischio consentito" - Sport da combattimento - Violazione di una norma del regolamento sportivo - Illecito civile - Configurabilità - Condizioni - Evento lesivo durante un allenamento - Irrilevanza - Ragioni.

Nello sport da combattimento la violazione di una norma del regolamento sportivo non costituisce di per sé un illecito civile in mancanza di altri elementi idonei a far ritenere ingiustificata l'azione dell'atleta, né assume ex se rilievo il fatto che l'evento lesivo sia occorso durante un allenamento, il quale, pur mancando del profilo agonistico, è comunque connotato dal contatto fisico e dall'uso della forza, restando così la soglia di tolleranza della violenza più elevata rispetto all'allenamento di uno sport in cui questa è soltanto eventuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12012 del 2002 Rv. 556833 - 01, N. 9983 del 2019 Rv. 653425 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4747 del 15/02/2023** (Rv. **666925 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.**

Relatore: **GORGONI MARILENA.**

C. (PAOLINI ENZO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/11/2018

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Principio di non contestazione - Giudizio di appello - Contestazione di fatti rilevanti - Preclusione - Limiti - Violazione della preclusione - Deduzione in sede di legittimità - Condizioni.

Nel giudizio di appello, la contestazione di aspetti rilevanti in fatto è preclusa solo qualora sia stata già acquisita al processo, in virtù del principio di non contestazione, una componente fattuale del fondamento della domanda; pertanto, per far valere in sede di legittimità la preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione, in quanto proposta per la prima volta in appello, ma occorre allegare l'esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado, a seguito della mancata contestazione, che può essere anche generica, in presenza di una allegazione generica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27907 del 2022 Rv. 665714 - 01, N. 9439 del 2022 Rv. 664451 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023** (Rv. **666808 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.** Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

T. (MEREU GIANCARLO) contro A. (DE ANGELIS LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 17/12/2020

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Onere di contestazione - Oggetto - Fatti conosciuti dalla controparte - Necessità - Conseguenze - Onere della parte che lamenta la violazione del principio di non contestazione - Deduzione sulla conoscenza delle circostanze assunte come controverse - Necessità - Ragioni.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 87 del 2019 Rv. 652044 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4668 del 15/02/2023 (Rv. 666750 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **SESTINI DANILO.** *Relatore:* **SESTINI DANILO.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)*

P. (BUONGIORNO DANILO) contro S. (IACOVIELLO LUCIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/10/2018

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Azione revocatoria - Credito tutelato - Credito risarcitorio derivante da reato - Estinzione del reato per prescrizione - Estinzione del credito - Esclusione - Ragioni.

In tema di azione revocatoria a tutela di un credito risarcitorio derivante da reato, per il cui esperimento è sufficiente l'esistenza di una ragione o aspettativa di credito scaturente dai fatti già posti a fondamento del procedimento penale, l'estinzione del reato per prescrizione non determina l'estinzione della pretesa risarcitoria ad esso correlata, atteso che quei medesimi fatti continuano a rilevare sul piano civilistico, avendo la parte civile diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria mediante verifica dell'integrazione della fattispecie dell'illecito aquiliano ex art. 2043 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5246 del 2006 Rv. 588258 - 01, N. 23208 del 2016 Rv. 642978 - 01, N. 1893 del 2012 Rv. 621220 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4755 del 15/02/2023 (Rv. 666749 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.**

Relatore: **AMBROSI IRENE.**

R. (ANTONINI RODOLFO) contro S. (MUNGO STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/04/2019

104075 LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE Vendita immobile locato ad uso diverso - Subentro di locatore non esente IVA ad originario contraente esente - Canone - Conseguenze.

279432 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

In tema di contratto di locazione, nel caso in cui venga stipulato un contratto di locazione di bene immobile ad uso diverso da un soggetto locatore esentato dall'IVA e questi, trasferendo il bene immobile, ceda il contratto di locazione ad altro locatore cessionario il quale, viceversa, non benefici dell'esenzione, quest'ultimo non può pretendere di addebitare al conduttore quanto, non essendo soggetto esente, debba versare a titolo di IVA sull'importo del canone convenuto originariamente, essendo tenuto a rispettare il contratto ex art. 1599 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25850 del 2020 Rv. 659584 - 01, N. 18536 del 2018 Rv. 649702 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4676 del 15/02/2023 (Rv. 666958 - 04)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. SOLDI ANNA MARIA.
(Diff.)

G. (FRANCARIO LUCIO) contro S.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 12/02/2020

079208 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - COPIE Copia spedita in forma esecutiva - Rilascio a favore di soggetto diverso dall'avente diritto - Conseguenze - Irregolarità - Rilascio avvenuto a favore di uno degli aventi diritto ma notificato al debitore da un altro di essi - Conseguenze - Equiparabilità.

Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; tale conclusione vale anche nel caso in cui il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24548 del 2014 Rv. 633288 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4667 del 15/02/2023 (Rv. 666748 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: ROSSELLO CARMELO CARLO.

Relatore: ROSSELLO CARMELO CARLO.

R. (SINACORI MASSIMILIANO) contro L. (DI ZENZO CARMINE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/05/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decreto ingiuntivo in materia di competenza della sezione specializzata agraria - Incompetenza funzionale del giudice del monitorio - Opposizione - Ricorso depositato nel termine ma notificato oltre lo stesso - Sentenza d'appello che dichiara l'incompetenza funzionale e revoca il decreto ingiuntivo - Rimedi - Regolamento di competenza - Ragioni - Conversione del ricorso per cassazione in istanza di regolamento - Condizioni.

In tema di decreto ingiuntivo emesso in materie di competenza della sezione specializzata agraria, qualora l'opponente eccepisca l'incompetenza funzionale del giudice del procedimento

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

monitorio, la pronuncia che decide soltanto sulla questione di competenza e sulle spese può essere impugnata esclusivamente col regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., unico mezzo di impugnazione idoneo ad ottenere una diversa statuizione, non già col ricorso per cassazione (da ritenersi, quindi, inammissibile, salva la conversione in regolamento, se è in concreto rispettato il termine ex art. 47 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9268 del 2015 Rv. 635258 - 01, N. 5477 del 2006 Rv. 590100 - 01, N. 5516 del 2020 Rv. 657118 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4677 del 15/02/2023 (Rv. 666751 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

S. (ARLINI DOMENICO MARIA) contro S. (TRICARICO GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 18/04/2019

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Creazione di stato di fatto dannoso per un immobile - Azione di eliminazione di tale stato e di risarcimento del danno - Illecito permanente - Conseguenze - Pretesa di risarcimento danni in forma specifica mediante rimozione - Prescrizione - Decorrenza dall'ultimazione dell'opera - Esclusione - Pretesa di risarcimento per equivalente - Prescrizione - Decorrenza dalla verifica dei danni di volta in volta.

Allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verifica di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall'ultimazione dell'opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l'eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni "de die in diem", a mano a mano che essi si verificano.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058

Massime precedenti Conformi: N. 5831 del 2007 Rv. 596351 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20231 del 2016 Rv. 642048 - 01, N. 3314 del 2020 Rv. 656891 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4676 del 15/02/2023** (Rv. **666958 - 03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

G. (FRANCARIO LUCIO) contro S.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 12/02/2020

127033 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO
Notifica del ricorso e del decreto - Efficacia interruttiva della prescrizione - Configurabilità - Effetto permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza - Sussistenza - Nuovo termine di prescrizione ex art. 2953 c.c. - Decorrenza dal passaggio in giudicato.

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In genere.

Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 2953

Massime precedenti Conformi: N. 13081 del 2004 Rv. 574591 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20176 del 2013 Rv. 627873 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4748 del 15/02/2023** (Rv. **666931 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Conf.)

O. (GIANNOLA DIEGO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE AVEZZANO, 04/12/2019

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. - Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Statuizione sulle spese - Contestazione - Rimedi - Opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. - Introduzione del giudizio di merito - Rispettivi ambiti.

La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l'"an" della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15082 del 2019 Rv. 654225 - 01, N. 12977 del 2022 Rv. 664631 - 01, N. 5060 del 2014 Rv. 630644 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19889 del 2019 Rv. 654839 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4938 del 16/02/2023** (Rv. **667257 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **AMBROSI IRENE.** Relatore: **AMBROSI IRENE.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

C. (GUZZO ARCANGELO) contro M. (CIRESE VANIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/11/2018

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE
Debiti di valore derivanti da fatto illecito - Interessi compensativi - Specifica domanda - Necessità - Ragioni.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi sulla somma rivalutata non possono essere riconosciuti in mancanza di una specifica domanda di parte, perché tali interessi costituiscono la modalità liquidatoria del danno, che deve essere allegato e provato, causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo e non potendosi onerare il creditore della prova di un danno in relazione al quale non abbia formulato una domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219 com. 2 lett. 1, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Difformi: N. 39376 del 2021 Rv. 663173 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16128 del 2009 Rv. 608908 - 01, N. 24468 del 2020 Rv. 659951 - 02, N. 36878 del 2021 Rv. 663090 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1712 del 1995 Rv. 490480 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4980 del 16/02/2023** (Rv. **667237 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **AMBROSI IRENE.** Relatore: **AMBROSI IRENE.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

T. (RIPONTI DANILO) contro C. (SCOGNAMIGLIO CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 09/09/2019

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Infortuni sul lavoro il datore di lavoro - Danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza - Ragioni - Condotta del lavoratore idonea a interrompere il nesso causale - Requisiti - Fattispecie.

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive, stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto che l'imprevisto mutamento delle

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

concrete modalità esecutive da parte del lavoratore, preposto alla sicurezza, fosse sufficiente a far ricadere l'evento dannoso nella sua esclusiva sfera di responsabilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25597 del 2021 Rv. 662272 - 01, N. 30679 del 2019 Rv. 655882 - 01, N. 3763 del 2021 Rv. 660550 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4947 del 16/02/2023 (Rv. 666881 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.

Relatore: IANNELLO EMILIO.

D. (RIGHI ROBERTO) contro B. (ORSINI GIAN PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/01/2019

172001 TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Accordi transattivi conclusi dalle parti di un contratto di locazione - Pattuizione relativa alla data di rilascio dell'immobile e al corrispettivo per il suo ulteriore godimento - Regolamentazione del nuovo rapporto instaurato per effetto dell'accordo transattivo - Riconducibilità all'accordo medesimo - Sanzione di nullità ex art. 79 della l. n. 392 del 1978 - Ambito di applicazione - Estensibilità agli accordi transattivi incidenti su situazioni giuridiche e patrimoniali già sorte e disponibili - Esclusione - Fattispecie.

Qualora le parti del contratto di locazione di un immobile urbano definiscano transattivamente le liti giudiziarie fra loro pendenti circa la durata del rapporto e l'ammontare del canone, stabilendo, fra l'altro, una determinata scadenza per il rilascio dell'immobile ed un certo corrispettivo per il suo ulteriore godimento, questo nuovo rapporto, ancorché di natura locatizia, trova la sua inderogabile regolamentazione nei patti del negozio transattivo e, in via analogica, nella normativa generale delle locazioni urbane, ma si sottrae - data la sua genesi e l'unicità della causa che avvinca il complesso rapporto - alla speciale disciplina giuridica che regola la materia delle locazioni (leggi di proroga legale, legge cosiddetta dell'equo canone e successive modificazioni) cui è assolutamente insensibile. Peraltro il precedente rapporto, che deve ritenersi convenzionalmente estinto alla data della transazione, resta regolato - per quanto riguarda il suo svolgimento e la sua cessazione - dallo stesso negozio transattivo ovvero, in mancanza di patti contrari, dalla normativa ordinaria e da quella speciale previgenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha statuito che la rinuncia all'indennità di avviamento contenuta in un accordo, trasfuso nel verbale di conciliazione concluso tra le parti a definizione di un precedente contenzioso tra le stesse, è sottratta alla sanzione della nullità ex art. 79 l. n. 392 del 1978).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1965, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3270 del 1991 Rv. 471460 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11947 del 2010 Rv. 613097 - 01, N. 15373 del 2018 Rv. 649307 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4911 del 16/02/2023 (Rv. 667205 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA.

Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

S. (DI DIO GIUSEPPE) contro U. (ZAGLIO ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/06/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Interessi moratori - Domanda di accertamento natura usuraria degli interessi - Interesse ad agire in mancanza di inadempimento del contratto - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

133199 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MANI PROPRIE In genere.

L'interesse ad agire per l'accertamento dell'invalidità della clausola del contratto che prevede interessi moratori in misura usuraria è configurabile anche nel corso del rapporto ed in assenza di un inadempimento, atteso che una clausola siffatta genera uno squilibrio immediato nel sinallagma in relazione ai rischi correlati all'eventuale futura inadempienza e che la nullità insorge immediatamente quando essa viene concordata, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi. (Nella specie, la S.C., interpretando la domanda di mero accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto, quale domanda autonoma e non meramente strumentale all'accoglimento di quella di restituzione, ha affermato la sussistenza dell'interesse ad agire).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1818 del 2021 Rv. 660411 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4927 del 16/02/2023 (Rv. 667225 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

S. (CHIRICO FILADELFO) contro B. (GALIENA ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 12/02/2020

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Factoring - Art. 5 legge n. 52 del 1991 - Opponibilità della cessione al creditore pignoratizio - Pagamento del corrispettivo della cessione - Criterio esclusivo - Esclusione - Ragioni.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi della cessione in massa dei crediti operata mediante contratto di factoring, il criterio del pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione è previsto in alternativa agli ordinari criteri della notifica del trasferimento al debitore o della sua accettazione aventi data certa, espressamente fatti salvi dall'art. 5 della legge n. 52 del 1991. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso in cui si sosteneva che il pagamento, con data certa, del corrispettivo della cessione in massa dei crediti fosse l'unica modalità per l'opponibilità ai terzi della cessione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264, Legge 21/02/1991 num. 52 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5616 del 2020 Rv. 657040 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4927 del 16/02/2023 (Rv. 667225 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

S. (CHIRICO FILADELFO) contro B. (GALIENA ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 12/02/2020

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE Cessione di credito sorto da contratto di appalto - Provvedimento amministrativo di sospensione dei pagamenti per inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui all'art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006 - Fatto ostativo - Esclusione - Ragioni.

La cessione del credito sorto da un contratto di appalto non è impedita dal provvedimento amministrativo di sospensione dei pagamenti, adottato dalla P.A. committente in ragione dell'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi previsti dall'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto la mancata presentazione delle fatture quietanziate e del documento unico di regolarità contributiva determina unicamente la temporanea inesigibilità del credito, la quale non è di ostacolo alla circolazione dello stesso con lo strumento della cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 118

Massime precedenti Vedi: N. 7083 del 2001 Rv. 546943 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4092 del 2017 Rv. 642538 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023** (Rv. **666753 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.**

V. (TAURINI STEFANO) contro A. (FATTORETTO SANDRO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 11/02/2020

018151 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI Procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante responsabile - Sussistenza - Fondamento.

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7755 del 2020 Rv. 657502 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25770 del 2019 Rv. 655374 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4951 del 16/02/2023** (Rv. **667261 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

R. (NICOLETTA PASQUALE) contro A.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE MILANO, 11/02/2020

133042 PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
Pregiudizialità rispetto alla questione di giurisdizione – Sussistenza – Ragioni.

La declaratoria di cessazione della materia del contendere, integrando una causa di estinzione preclusiva di ogni possibilità di ulteriore corso del processo, riveste carattere pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione, la quale è invece necessariamente strumentale alla statuizione di merito sulla domanda, in quanto volta all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere il merito della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18956 del 2003 Rv. 568785 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4912 del 16/02/2023** (Rv. **666810 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

C. (MAZZA RICCI GIGLIOLA) contro I. (COLLURA FRANCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 07/12/2017

133172 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE
Intervento volontario ex art. 105 c.p.c. - Requisiti del diritto del terzo - Necessità della identità o comunanza di "causa petendi" con l'originaria pretesa attorea - Esclusione - Fattispecie.

Nell'intervento autonomo ex art. 105 c.p.c., il terzo fa valere un diritto proprio relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare con riferimento al "petitum" ed alla "causa petendi", ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, senza che sia necessaria l'identità o la comunanza di "causa petendi" con l'azione originariamente proposta dall'attore, sicché la diversità dei rapporti dedotti in giudizio non costituisce elemento decisivo al fine di escludere l'ammissibilità dell'intervento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva dichiarato l'ammissibilità dell'intervento spiegato da un fornitore di merci nel giudizio intercorrente tra l'appaltatore e il committente per il pagamento del prezzo dell'appalto, comprensivo del costo della fornitura, in quanto volto a rivendicare la titolarità di parte del credito azionato dall'originario attore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105

Massime precedenti Vedi: N. 14844 del 2007 Rv. 598170 - 01, N. 11085 del 2020 Rv. 658095 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4949 del 16/02/2023** (Rv. **666752 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SCODITTI ENRICO.**

Relatore: **SCODITTI ENRICO.**

M. (MOLFESE DIEGO ANTONIO) contro M. (STANIZZIO ANTONIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/02/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

104042 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA
Recesso del conduttore - Offerta non formale di restituzione dell'immobile - Requisiti - Offerta di pagare i canoni dovuti fino al momento di efficacia del recesso - Esclusione - Fondamento.

L'offerta di adempiere anche l'obbligazione di pagamento del canone dovuto fino al momento di efficacia del recesso non costituisce requisito di validità dell'offerta non formale di adempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata, posto che alla predetta obbligazione la parte è comunque tenuta per legge e, dunque, è irrilevante che una specifica dichiarazione sia contenuta nell'offerta informale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1220, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8672 del 2017 Rv. 643704 - 01, N. 15433 del 2013 Rv. 626870 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4909 del 16/02/2023 (Rv. 666926 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA.

Relatore: GRAZIOSI CHIARA.

M. (ITALIA CONCETTA) contro D. (ASERO CARMELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/06/2019

113176 OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - INGIUSTIFICATO
ARRICCHIMENTO (SENZA CAUSA) - IN GENERE Spese sostenute per migliorie della casa
coniugale - Domanda di rimborso di uno dei coniugi - Azione di arricchimento senza causa -
Inammissibilità - Ragioni - Decesso del coniuge arricchito - Irrilevanza.

L'azione generale di arricchimento, che presuppone la locupletazione, senza giusta causa, di un soggetto a danno di un altro, non è invocabile per ottenere il rimborso delle spese sostenute da uno dei coniugi per il miglioramento della casa coniugale, poiché sussiste la causa dello spostamento patrimoniale ed è possibile agire ai sensi degli artt. 1150 e 192 c.c., anche in caso di sopravvenuto decesso del coniuge arricchito, dovendosi in tal caso agire nei confronti degli eredi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Cod. Civ. art. 1150, Cod. Civ. art. 192

Massime precedenti Vedi: N. 14732 del 2018 Rv. 649049 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19448 del 2009 Rv. 609215 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4893 del 16/02/2023 (Rv. 666809 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: RUBINO LINA.

Relatore: RUBINO LINA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

M. (BONA MARCO) contro S. (ALESSI GAETANO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 09/11/2020

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE -
ERRORE DI FATTO Revocazione di sentenza della Corte di cassazione - Mancato rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea - Errore revocatorio - Esclusione -
Ragioni.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

In tema di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, la dedotta omissione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea in violazione dell'art. 267, comma 3, TFUE, non integra errore revocatorio ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., in quanto la relativa valutazione è di diritto e non di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267

Massime precedenti Vedi: N. 5842 del 2010 Rv. 612093 - 01, N. 10040 del 2022 Rv. 664401 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6460 del 2020 Rv. 657215 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 5119 del 17/02/2023 (Rv. 667238 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

N. (TRAPANESE ANTONIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 21/01/2021

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno biologico - Nozione - "In re ipsa" - Esclusione - Risarcibilità - Presupposti - Fattispecie in tema di danno cd. lungolatente.

In caso di danno cd. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite C, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa", privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Conformi: N. 25887 del 2022 Rv. 665445 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 5118 del 17/02/2023 (Rv. 667226 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

I. (RANIERI GIUSEPPE) contro C. (CONTALDI STEFANIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Danno cagionato a sé stesso dall'allievo - Responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante - Distribuzione dell'onere probatorio - Fattispecie.

In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'allievo a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

esecuzione della prestazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur essendo rimasta ignota la causa del danno, aveva accolto la domanda di risarcimento dei pregiudizi subiti da un'alunna, caduta su una pista da sci durante una gita scolastica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8849 del 2021 Rv. 660991 - 01, N. 3081 del 2015 Rv. 634452 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 5119 del 17/02/2023 (Rv. 667238 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

N. (TRAPANESE ANTONIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 21/01/2021

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno alla persona - Applicazione delle Tabelle del 2018 predisposte dal Tribunale di Milano - Liquidazione del danno dinamico-relazionale e del danno morale - Modalità.

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
In genere.

La liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute, effettuata secondo le Tabelle di Milano del 2018, nel caso in cui sia accertata la sussistenza tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, deve effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari, in quanto gli stessi contemplano entrambi i profili di danno, e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Costituzione art. 32

Massime precedenti Conformi: N. 15733 del 2022 Rv. 665015 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9006 del 2022 Rv. 664553 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023 (Rv. 667228 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

X. (CINNERA MARTINO SALVATORE) contro U. (RAGNO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/10/2019

132094 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) Rito lavoro - Appello incidentale tempestivamente depositato ma tardivamente notificato - Improcedibilità dell'appello incidentale
- Esclusione - Assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notifica - Necessità
- Ragioni.

Nel rito del lavoro l'appello incidentale tempestivamente depositato ma tardivamente notificato all'appellato contumace è ammissibile e non può essere dichiarato improcedibile, dovendo il giudice assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione, non vertendosi in un'ipotesi di inesistenza della stessa, neppure nel caso in cui l'appellante incidentale abbia richiesto all'ufficiale giudiziario la notifica una volta spirato il termine di cui all'art. 436, comma 3, c.p.c.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21889 del 2020 Rv. 659053 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 837 del 2016 Rv. 638397 - 01, N. 24742 del 2017 Rv. 646371 - 01, N. 31085 del 2022 Rv. 666088 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023 (Rv. 667228 - 03)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

X. (CINNERA MARTINO SALVATORE) contro U. (RAGNO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/10/2019

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Ambito - Preclusione per la contestazione dei fatti estintivi allegati dal convenuto in comparsa di risposta - Udienza ex art. 420 c.p.c.

Nel rito del lavoro l'attore ha l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio, l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4681 del 2023 Rv. 666808 - 01, N. 21675 del 2018 Rv. 650250 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5127 del 17/02/2023 (Rv. 667227 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA.

Relatore: GORGONI MARILENA.

A. (STAJANO ERNESTO) contro C. (DORE FRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 26/11/2020

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Servizio idrico integrato - Conguaglio dei costi - Diritto al recupero - Onere della prova dell'imprevedibilità del costo e della sua pertinenza al servizio.

In tema di servizi idrici integrati, nella controversia promossa per ottenere il conguaglio per le partite pregresse, grava sull'ente gestore del servizio idrico l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 154 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 10, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 23/10/2000 num. 60 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 5492 del 2023 Rv. 666927 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023** (Rv. **667228 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.**

X. (CINNERA MARTINO SALVATORE) contro U. (RAGNO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/10/2019

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Litisconsorzio necessario - Regolare notifica dell'appello principale - Mancanza o irregolarità della notifica dell'appello incidentale a uno dei litisconsorti - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Necessità.

In caso di mancata o invalida notifica dell'appello incidentale ad un litisconsorte necessario, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, anche se a tale parte sia stato regolarmente notificato l'appello principale, atteso che tale adempimento, pur consentendo al litisconsorte di partecipare al giudizio di appello, non sana la mancata notifica dell'appello incidentale, giacché non gli consente tale partecipazione nella pienezza dell'esercizio dei suoi diritti di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27750 del 2017 Rv. 646841 - 01, N. 5084 del 2023 Rv. 666935 - 01, N. 9649 del 2011 Rv. 617812 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 5287 del 20/02/2023** (Rv. **667050 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.** Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

G. (VALVO PAOLO) contro F. (GALLINA MONICA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/02/2019

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Successione nel processo ex art. 111 c.p.c. - Giudizio di rinvio - Prosecuzione nei confronti del successore a titolo particolare e dell'originario dante causa quale litisconsorte necessario - Necessità - Scissione del dante causa in due società - Obbligo di citare in giudizio le società derivanti dalla scissione - Sussistenza - Obbligo del giudice - Rilevabilità in cassazione del difetto di integrità del contraddittorio.

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui, in pendenza del giudizio d'appello, si verifichi un fenomeno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 111 c.p.c., non emerso né in tale fase, né nella fase di legittimità, il successivo giudizio di rinvio deve necessariamente proseguire tanto nei confronti del preteso successore a titolo particolare, quanto della parte originaria, quale litisconsorte "ex lege", e, in caso di scissione di quest'ultima, anche nei confronti delle società derivanti dalla scissione, quali successori a titolo universale della società scissa ex artt. 2506 e ss. c.c., sicché, in caso di mancata riassunzione del processo ex art. 392 c.p.c. nei confronti delle predette parti, il giudice è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio, potendo il difetto di integrità del contraddittorio essere rilevato, anche d'ufficio, in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 15905 del 2018 Rv. 649280 - 01, N. 1018 del 1974 Rv. 368957 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23225 del 2016 Rv. 641764 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 5271 del 20/02/2023 (Rv. 666811 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

C. (IAPICCA FRANCESCA) contro E. (SCILLA CRISTINA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 28/02/2019

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Danno alla persona da "vacanza rovinata" - Art. 44 d.lgs. n. 79 del 2011 - Interpretazione -
Danni non patrimoniali - Inclusione - Prescrizione triennale - Applicabilità.

174088 TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE In genere.

In tema di "vacanza rovinata", l'art. 44 del d.lgs. n. 79 del 2011 va interpretato nel senso che tra i pregiudizi risarcibili è compreso anche il danno di natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c. - categoria ampia ed unitaria che include la lesione di interessi inerenti alla persona -, con la conseguenza che al relativo diritto risarcitorio è applicabile il termine di prescrizione triennale (previsto dalla menzionata norma) e non quello annuale di cui all'art. 45, comma 3, del citato d.lgs. per i "danni diversi da quelli alla persona".

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/05/2011 num. 79 art. 44, Decreto Legisl. 23/05/2011 num. 79 art. 45, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 14/01/2009 num. 122

Massime precedenti Vedi: N. 5189 del 2010 Rv. 611821 - 01, N. 23469 del 2018 Rv. 650858 - 01, N. 17724 del 2018 Rv. 650180 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 5356 del 21/02/2023 (Rv. 667074 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.

Relatore: CRICENTI GIUSEPPE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

S. (CASAFINA RICCARDO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/02/2019

082233 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - CONVENZIONI MATRIMONIALI - FORMA - ANNOTAZIONE - TRASCRIZIONE Azione revocatoria proposta avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo patrimoniale - Mancata annotazione a margine dell'atto di matrimonio - Interesse ad agire - Sussistenza - Fondamento.

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") In genere.

In tema di azione revocatoria, la mancata annotazione del fondo patrimoniale nell'atto di matrimonio, pur rendendo lo stesso inopponibile a terzi, non esclude l'interesse all'esercizio dell'azione atteso che la non opponibilità dell'atto di costituzione del fondo è situazione diversa dalla inefficacia conseguente a revoca (potendo la convenzione divenire, in ogni momento, opponibile con la successiva annotazione) e che la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dall'annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 163 com. 3, Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 168, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25733 del 2015 Rv. 638077 - 01, N. 6450 del 2019 Rv. 653439 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5379 del 21/02/2023 (Rv. 666981 - 02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

D. (DELLA COSTANZA MAURIZIO) contro M. (VITALI MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/03/2019

058014 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE Clausola penale - Pattuizione di interessi moratori - Diversità di funzioni - Conseguenze - Applicabilità della disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse - Esclusione - "Reductio ad equitatem"- Ammissibilità - Criteri.

La clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26286 del 2019 Rv. 655639 - 03

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5368 del 21/02/2023 (Rv. 666947 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

L. (BALDUCCI OTTAVIO ANTONIO) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 23/12/2022

152013 RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Responsabilità per rovina di edificio - Cumulo del risarcimento in forma specifica col risarcimento per equivalente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di responsabilità per rovina di edificio, il danneggiato può agire per il risarcimento in forma specifica e per quello per equivalente purché le due forme risarcitorie vengano dedotte in via subordinata, e non congiunta, optando per l'una o l'altra forma di risarcimento, atteso che la natura oggettiva della responsabilità e la specialità della responsabilità di cui all'art. 2053 c.c. non giustificano una doppia condanna sullo stesso titolo, a cui conseguirebbe l'indebito arricchimento del preteso danneggiato, stante la regola dell'alternatività di cui all'art. 2058 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2053, Cod. Civ. art. 2058

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 9694 del 2020 Rv. 657691 - 01, N. 10663 del 2009 Rv. 608093 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5377 del 21/02/2023 (Rv. 666765 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

I. (MOLZA STEFANO) contro C. (NETO BERNARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/07/2020

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Efficacia riflessa - Configurabilità - Presupposti - Nesso di pregiudizialità dipendenza - Collegamento negoziale - Giudicato sulla nullità di uno dei contratti collegati - Sussistenza - Fattispecie.

La sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite; pertanto, in ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche sugli altri che, seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il passaggio in giudicato della declaratoria di nullità del contratto qualificato come fattispecie di "sale and lease back" riverberasse i suoi effetti anche sui distinti giudizi relativi al contratto di leasing, strettamente collegato perché attuativo di un medesimo fine illecito e stipulato in esecuzione della stessa operazione elusiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2744

Massime precedenti Vedi: N. 21417 del 2014 Rv. 633054 - 01, N. 18062 del 2019 Rv. 654409 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 5381 del 21/02/2023 (Rv. 667110 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SESTINI DANILO. Relatore: SESTINI DANILO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

B. (PATTI SALVATORE LUCIO) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/07/2018

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie - Danno non patrimoniale non derivante da privazione della libertà personale - Art. 2 della l. n. 117 del 1988 nel testo anteriore alla l. n. 18 del 2015 - Sentenza della Corte cost. n. 205 del 2022 - Conseguenze - Risarcibilità - Sussistenza.

In tema di responsabilità civile del magistrato, a seguito della sentenza n. 205 del 2022, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 2, comma 1, della l. n. 117 del 1988, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015, il danno non patrimoniale da lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile anche in assenza di condotte lesive della libertà personale.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5554 del 22/02/2023 (Rv. 667229 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

B. (BERTOCCHI GIOVANNI BATTISTA) contro P.
Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/11/2021

104332 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 033884/2021 66311701

Massime precedenti Conformi: N. 33884 del 2021 Rv. 663117 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 5479 del 22/02/2023 (Rv. 666754 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

B. (NAPPI SEVERINO) contro A. (CASTAGNI GIANCARLO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/02/2019

058110 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA Contratto - Stipulazione con firma apocrifa del legale rappresentante di una società - Inefficacia - Possibilità di ratifica da parte della società - Condizioni - Fattispecie.

Il contratto a cui sia stata apposta la firma apocrifa del legale rappresentante della società apparentemente firmataria è privo di effetti nei confronti della società stessa, ma può essere recepito nella sua sfera giuridica, in applicazione analogica del disposto dell'art. 1399 c.c., qualora questa, a mezzo di atti o comportamenti concludenti, provenienti dal legale rappresentante dotato di adeguati poteri rappresentativi, manifesti univocamente la volontà di avvalersene. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la polizza fideiussoria, recante la firma apocrifa del legale rappresentante della società garantita, spiegasse effetti nei confronti della società, che la aveva fatta propria producendola al Ministero per ottenere una agevolazione sotto forma di finanziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399

Massime precedenti Vedi: N. 22891 del 2016 Rv. 642969 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 5474 del 22/02/2023 (Rv. 666960 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

B. (POLI ROBERTO) contro D. (DONATO VALERIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 06/02/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Danno biologico - Lesioni di non lieve entità - Invalidità temporanea - Liquidazione - Applicabilità dei criteri dettati dall'art. 139 cod. ass. - Esclusione - Fondamento - Applicazione delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano - Ammissibilità.

In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in mancanza della tabella prevista dall'art. 138 cod. ass. (prevista dall'art. 1, comma 18, della l. n. 124 del 2017, ma non ancora predisposta) il pregiudizio derivante da lesioni di non lieve entità non può essere liquidato sulla base dei parametri previsti dall'art. 139 cod. ass., i quali riguardano la liquidazione di danni non patrimoniali per inabilità temporanea derivanti da lesioni di lieve entità, potendo il giudice fare ricorso, invece, ai parametri offerti dalle cosiddette "tabelle milanesi".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/09/2005 num. 209 art. 138 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Decreto Legisl. 09/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 28990 del 2019 Rv. 655965 - 01, N. 13982 del 2015 Rv. 635965 - 01, N. 4509 del 2022 Rv. 664074 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 5475 del 22/02/2023 (Rv. 666905 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

O. (ACTIS GIOVANNI) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 02/10/2019

148078 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO Illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà - Diversa gravità delle rispettive colpe e loro eventuale diversa efficienza causale - Rilevanza nei soli rapporti interni - Pronuncia del giudice condizionata all'esercizio dell'azione di regresso da parte di uno dei condebitori.

La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili; conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1292

Massime precedenti Conformi: N. 21664 del 2005 Rv. 584984 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19492 del 2007 Rv. 598978 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 5492 del 22/02/2023** (Rv. **666927 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

A. (STAJANO ERNESTO) contro G.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SASSARI, 30/07/2020

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Servizio idrico integrato - Conguaglio dei costi - Diritto al recupero - Condizioni e limiti - Fondamento.

In tema di servizi idrici integrati, il gestore può richiedere all'utente, a titolo di conguaglio, il recupero dei costi sostenuti "ora per allora" solo in relazione ai costi imprevisi ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione, mentre deve escludersi la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente, dovendosi, in sostanza, escludere i conguagli destinati a scaricare sull'utenza errori di gestione o di previsione collegati alla generale rischiosità del servizio, atteso che, diversamente, il piano tariffario risulterebbe incoerente rispetto alla "ratio" che permea il quadro regolativo dei servizi economici di interesse generale, rappresentata dall'aderenza delle tariffe praticate ai costi effettivamente sostenuti dall'impresa, dalla pertinenza/corrispettività rispetto ai servizi resi, dalla misurabilità oggettiva, dalla congruità rispetto a valutazioni di mercato e di efficienza economica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 154 com. 1 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 23/10/2000 num. 60 art. 9, Decreto Legge 13/05/2011 num. 201 art. 21 com. 13, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 142 com. 3, Decreto Legge 13/05/2011 num. 201 art. 21 com. 19, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 10 com. 11, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1339

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 29593 del 2022 Rv. 665913 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 5490 del 22/02/2023** (Rv. **666812 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

A. (IMPELLUSO MARCO CARMELO MARIA) contro A. (PROCACCI LUCA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VERBANIA, 11/04/2018

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Infezione nosocomiale - Controversia tra paziente e struttura sanitaria - Onere della prova - Ripartizione - Prova liberatoria gravante sulla struttura - Contenuto - Impedimento imprevedibile ed inevitabile - Predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei in astratto - Sufficienza - Esclusione - Valutazione in concreto - Necessità.

In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, grava sul soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell'infezione alla prestazione sanitaria; una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l'onere probatorio relativo al nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni patiti dal paziente, l'onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest'ultima, non già, riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in concreto dell'esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente riferibile al singolo paziente interessato.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 10592 del 2021 Rv. 661275 - 01, N. 10050 del 2022 Rv. 664402 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 5632 del 23/02/2023 (Rv. 666932 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

S. (CARIDI MATTEO) contro A. (CAGLIOTI ROSA SABRINA ANTONELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/05/2020

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA
Concomitanza nella produzione dell'evento lesivo della condotta del danneggiante e di autonomo fatto naturale - Oneri probatori - Nesso di causalità tra condotta del sanitario e danno - Incertezza sulla misura dell'apporto della concausa naturale - Conseguenze.

In tema di responsabilità per colpa medica, nell'ipotesi di concorrenza nella produzione dell'evento lesivo tra la condotta del sanitario ed un autonomo fatto naturale, quale una pregressa situazione patologica del danneggiato, spetta al creditore della prestazione professionale l'onere di provare il nesso causale tra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica e, una volta accertata la portata concausale dell'errore medico, spetta al sanitario dimostrare la natura assorbente e non meramente concorrente della causa esterna; qualora resti comunque incerta la misura dell'apporto concausale naturale, la responsabilità di tutte le conseguenze individuate in base alla causalità giuridica va interamente imputata all'autore della condotta umana.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 26907 del 2020 Rv. 659901 - 01, N. 12516 del 2016 Rv. 640260 - 01, N. 5737 del 2023 Rv. 666907 - 01, N. 28991 del 2019 Rv. 655828 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 5682 del 23/02/2023 (Rv. 667258 - 04)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (BENESSIA ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2020

100285 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DEL GIUDICE Revocazione per dolo del giudice e restituzioni - Debito risarcitorio dell'autore del reato di corruzione in atti giudiziari - Contenuto - Obbligazione restitutoria derivante dalla sentenza di revocazione - Inclusione - Condizioni e limiti - Fondamento.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In genere.

Passata in giudicato la sentenza di revocazione per dolo del giudice che abbia disposto anche la restituzione di quanto in buona fede conseguito per effetto della sentenza revocata, se tale credito restitutorio rimane insoddisfatto all'esito dell'inutile escussione di chi ha ricevuto il pagamento non dovuto, il debito risarcitorio dell'autore del reato di corruzione in atti giudiziari

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

ha ad oggetto non soltanto il danno patrimoniale, nei limiti del mancato guadagno dal giorno del pagamento a quello della domanda di revocazione, e il danno non patrimoniale, ma anche l'oggetto dell'obbligazione restitutoria derivante dalla sentenza di revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 402

Sez. 3 - , Sentenza n. 5682 del 23/02/2023 (Rv. 667258 - 05)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (BENESSIA ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2020

100285 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DEL GIUDICE Giudicato penale di condanna generica al risarcimento del danno per corruzione in atti giudiziari - Giudicato civile di revocazione della sentenza per dolo del giudice e inammissibilità della domanda originaria per sopravvenuta carenza di interesse - Mancata formazione di giudicato sostanziale sul merito della controversia - Rilevanza ai fini della configurabilità del danno conseguenza - Esclusione - Diritto del "solvens" al risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato - Contenuto e limiti.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In genere.

Nel caso in cui siano passate in giudicato la sentenza penale di condanna per il reato di corruzione in atti giudiziari e la sentenza di revocazione della sentenza civile per dolo del giudice che abbia dichiarato, in sede rescissoria, inammissibile l'originaria domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire in ragione dell'intervento di una transazione, con conseguente assorbimento della domanda di restituzione di ciò che si sia in buona fede conseguito con la sentenza revocata, la parte che ha eseguito il pagamento in forza di questa ha, nei confronti dell'autore del reato di corruzione, diritto al risarcimento del danno patrimoniale, nei limiti del mancato guadagno dal giorno del pagamento alla domanda di revocazione, nonché del danno non patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 402

Sez. 3 - , Sentenza n. 5682 del 23/02/2023 (Rv. 667258 - 03)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (BENESSIA ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2020

100285 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DEL GIUDICE Azione di revocazione - Restituzione ai sensi dell'art. 402 c.p.c. - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 2033 c.c. - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di revocazione, la restituzione di quanto conseguito con la sentenza revocata, disposta dal giudice di tale impugnazione, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che a chi ha eseguito il pagamento non dovuto, per effetto della caducazione del

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

titolo, spetta non solo la ripetizione della somma corrisposta, qualificabile come perdita subita, ma anche il lucro cessante, ai sensi dell'art. 1224 c.c., comprensivo degli interessi dal giorno della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 402

Massime precedenti Vedi: N. 34011 del 2021 Rv. 662956 - 01, N. 23448 del 2020 Rv. 659602 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 5682 del 23/02/2023 (Rv. 667258 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (BENESSIA ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2020

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Rapporti tra azione di revocazione per dolo del giudice, azione risarcitoria e giudicato penale di condanna per corruzione in atti giudiziari - Condanna generica in sede penale al risarcimento del danno - Pregiudizialità dell'azione di revocazione - Esclusione - Fondamento - Accertamento in sede civile del danno conseguenza - Pregiudizialità dell'azione di revocazione - Sussistenza - Fondamento.

100285 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DEL GIUDICE In genere.

152005 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE In genere.

Ai fini della condanna generica, ad opera del giudice penale, al risarcimento del danno cagionato dal reato di corruzione in atti giudiziari, non è richiesto il previo esperimento della revocazione per dolo del giudice, volta alla rimozione della sentenza e alla restituzione di quanto conseguito in base alla stessa, in quanto tale condanna, richiedendo il solo accertamento del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento di danno e della potenzialità lesiva della condotta corrispondente al reato, e non anche l'accertamento del danno conseguenza, non pone la necessità di prevenire esiti coincidenti, sul piano risarcitorio, a quelli della revocazione; la previa proposizione del rimedio revocatorio è invece necessaria ai fini della condanna, ad opera del giudice civile, al risarcimento dei danni conseguenti alla sentenza pronunciata dal giudice corrotto, in quanto essa attiene al nesso di causalità giuridica tra evento di danno e danno conseguenza, e si pone, pertanto, la necessità di evitare indebite locupletazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 402, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 21255 del 2013 Rv. 628700 - 01, N. 1169 del 2022 Rv. 663771 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 5631 del 23/02/2023 (Rv. 666928 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

F. (PERONE LUIGI ROSARIO) contro A. (PALAIA GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/02/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Errore medico - Lesione del diritto alla salute - Domanda di risarcimento - Memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Modifica della domanda - Risarcimento del danno da violazione dei cd. obblighi informativi - Ammissibilità - Fondamento.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

La domanda di risarcimento del danno alla salute cagionato da errore medico può - ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., nella formulazione vigente "ratio temporis" - essere modificata in domanda di risarcimento del danno da lesione degli obblighi informativi, posto che, rimanendo immutata la vicenda sostanziale, la diversità dei fatti costitutivi non altera, strutturalmente, il contraddittorio, né determina la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali, essendo possibili, ai sensi della norma innanzi indicata, allegazioni in replica dopo l'esercizio della precisazione assertiva, così come alle istanze di prova in relazione alla domanda come precisata, sono contrapponibili, istanze in controprova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4031 del 2021 Rv. 660594 - 01, N. 24072 del 2017 Rv. 645833 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 5649 del 23/02/2023 (Rv. 666943 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

A. (PORTANOVA ANTONELLO) contro N.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 08/03/2021

113078 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - ACCESSORI DEL CREDITO Azione revocatoria - Cessione del credito in pendenza del giudizio - Conseguenze - Intervento del cessionario - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 105

Massime precedenti Difformi: N. 29637 del 2017 Rv. 646719 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 6130 del 2018 Rv. 648462 - 01, N. 20315 del 2022 Rv. 665260 - 03

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 5682 del 23/02/2023** (Rv. **667258 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Diff.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (BENESSIA ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2020

100285 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DEL GIUDICE Azione di revocazione - Restituzione ex art. 402 c.p.c. - Accessorio della fase rescindente - Esclusione - Conseguenza eventuale della pronuncia rescissoria - Sussistenza - Condizioni.

All'esito del giudizio di revocazione la restituzione di quanto conseguito con la sentenza revocata non costituisce un accessorio della fase rescindente, venendo disposta solo con la pronuncia rescissoria nell'eventualità che il giudice della revocazione, pronunciandosi sul merito della causa, assuma una decisione diversa da quella che aveva costituito il titolo giudiziale del pagamento eseguito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 402

Massime precedenti Vedi: N. 24171 del 2020 Rv. 659527 - 01, N. 12215 del 2017 Rv. 644173 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 5651 del 23/02/2023** (Rv. **666766 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE**. Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE**.

P. (AMENDUNI ASCANIO) contro Q. (AMBRUOSI PAOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 24/10/2020

058015 CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO Preliminare di compravendita - Risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente - Clausola penale- Cumulabilità con il risarcimento del danno da occupazione - Sussistenza - Fondamento.

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE In genere.

In tema di contratto preliminare di compravendita di bene immobile, in caso di risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, ai sensi dell'art. 1383 c.c., è legittimo il cumulo tra la penale per l'inadempimento e l'indennità di occupazione, svolgendo le due somme funzioni diverse: la prima, predetermina il danno da risoluzione del preliminare, il quale comprende l'interesse negativo, ossia quello a non essere coinvolti in una vicenda contrattuale che poi non ha esito e, dunque, il danno da tempo e occasioni perdute, nonché le spese sostenute; la seconda ripaga da altri pregiudizi, ossia quelli derivanti dalla circostanza che il proprio bene è goduto senza titolo da altri, e ciò a maggior ragione se la restituzione non è avvenuta o non deve avvenire, non essendovi stata domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1383, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19403 del 2016 Rv. 642590 - 01, N. 28218 del 2021 Rv. 662459 - 01, N. 27994 del 2018 Rv. 651038 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 5733 del 24/02/2023** (Rv. **666906 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **MOSCARINI ANNA**. Relatore: **MOSCARINI ANNA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

R. (CONTI FRANCESCO PAOLO) contro P.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 12/07/2018

034037 CACCIA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - REGIONI - IN GENERE Fondi danneggiati dalla fauna selvatica - In zone di ripopolamento e cattura - Natura del contributo - Risarcitoria - Esclusione - Indennitaria - Sussistenza - Fondamento.

In tema di danni alle colture provocati dalla fauna selvatica in zone di ripopolamento e cattura, il proprietario delle aree ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabilito entro un tetto massimo, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale, e non al risarcimento dell'intero danno, in quanto, essendo la protezione della fauna selvatica un "valore", non si è in presenza di un risarcimento del danno da "fatto illecito", ma di una misura indennitaria frutto del bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamento faunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1991 num. 394 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22348 del 2014 Rv. 632949 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12686 del 2015 Rv. 635771 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 5735 del 24/02/2023** (Rv. **666813 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

D. (RANDAZZO GERARMANDO) contro O. (BINI RENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 15/01/2019

104065 LOCAZIONE - RIPARAZIONI (NECESSITA' DI RIPARAZIONI) - IN GENERE Locazione immobiliare ad uso diverso - Pericolo di crolli nella "res locata" - Rifiuto del conduttore di trasferirsi altrove - Rilevanza ex art. 1227, comma 1, c.c. - Condizioni - Fattispecie.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

La condotta del conduttore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo - il quale rifiuti di trasferirsi in altri locali per consentire l'esecuzione dei lavori idonei a neutralizzare un accertato pericolo di crolli, poi effettivamente verificatisi - può assumere rilievo nell'eziologia del danno ed essere ritenuta da sola sufficiente a provocarlo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., solo qualora il rifiuto sia ingiustificato ed il locatore possa ritenersi liberato dalla mora nell'adempimento dell'obbligazione di riparazione a seguito di formale intimazione ex art. 1207 c.c., accompagnata dalla proposta di un provvisorio trasferimento dell'attività in altro locale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che, pur in presenza di un ritardo del locatore nel procedere alle riparazioni, aveva ritenuto determinante nella causazione del danno il rifiuto opposto dal conduttore al trasferimento provvisorio in altri locali, senza previamente verificare se l'offerta di tale trasferimento, avanzata dal locatore, avesse formato oggetto di apposita intimazione ex art. 1207 c.c. e fosse stata ingiustificatamente rifiutata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1575 com. 1 lett. 2, Cod. Civ. art. 1583

Massime precedenti Vedi: N. 21563 del 2022 Rv. 665185 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023 (Rv. 666908 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

A. (CIMINO MAURO) contro C. (CUCCU' DIEGO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/12/2020

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Produzione di copia della sentenza impugnata redatta in formato elettronico priva di attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione, di data e numero di pubblicazione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Sussistenza - Fondamento

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) In genere.

È improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20628 del 2016 Rv. 642916 - 01, N. 2362 del 2019 Rv. 652618 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 5737 del 24/02/2023 (Rv. 666907 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA. Relatore: GRAZIOSI CHIARA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

N. (CINNERA MARTINO SALVATORE) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 03/04/2020

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Condizioni ambientali e fattori naturali - Sufficienza nella causazione del danno - Responsabilità dell'agente - Esclusione - Fondamento - Concorso tra una causa naturale e una causa umana imputabile - Graduazione di responsabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Ricorso a criteri equitativi nella graduazione della responsabilità - Esclusione - Fattispecie.

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; ove, invece, quelle condizioni

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio. (In applicazione di detto principio, la S.C., ha cassato la sentenza impugnata che, in relazione ad una fattispecie in cui il danneggiato da un sinistro stradale si era successivamente tolto la vita e, dopo aver affermato che le conseguenze del sinistro avevano contribuito - come movente ultimo - al suicidio della vittima, aveva attribuito efficacia di concausa alle "condizioni personali" e allo sconvolgimento dovuto ad altre vicende familiari, riducendo significativamente il risarcimento in favore dei congiunti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 30521 del 2019 Rv. 655971 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 515 del 2020 Rv. 656809 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5736 del 24/02/2023 (Rv. 666814 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

M. (MERISI SIMONA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/03/2019

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Azione revocatoria - Cessione di crediti a terzi - Prova dei presupposti - Produzione in giudizio dell'atto di cessione - Necessità - Esclusione - Comunicazione dell'avvenuta cessione ovvero non contestazione dell'avvenuta cessione - Sufficienza - Fondamento.

L'azione prevista dall'art. 2901 c.c., avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi, non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell'atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell'avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell'avvenuta cessione da parte del convenuto nel giudizio revocatorio, atteso che la cessione, pur essendo un "atto negoziale", in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c. proposta per la sua declaratoria d'inefficacia, rileva anche come "fatto" costitutivo del diritto azionato in giudizio, rispetto al quale opera il principio di non contestazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21403 del 2022 Rv. 665184 - 02

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5813 del 27/02/2023 (Rv. 666959 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

D. (CASSIANI MARCO) contro B. (TOTTI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/09/2019

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE
Spese processuali - Riparto - Criterio fondamentale - Addebito alla parte soccombente che abbia dato causa al giudizio - Contumacia del soccombente - Irrilevanza.

In tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13498 del 2018 Rv. 649328 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5852 del 27/02/2023 (Rv. 667067 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore:

SPAZIANI PAOLO.

S. (DI BONAVENTURA MASSIMO) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/05/2020

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Conferimento della procura prima della pubblicazione del provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione - Requisito della specialità della procura - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura non sussiste se quest'ultima è conferita prima della pubblicazione del provvedimento impugnato (nella specie, in calce all'atto di riassunzione del processo d'appello), presupponendo tale requisito non la mera volontà di abilitare il difensore alla proposizione di un eventuale futura impugnazione di legittimità, bensì l'intenzione di proporre lo specifico ricorso avverso un dato provvedimento, il quale, pertanto, deve essere venuto a giuridica esistenza al momento del conferimento della procura ad impugnarlo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17901 del 2020 Rv. 658572 - 01, N. 4234 del 2023 Rv. 666731 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5815 del 27/02/2023 (Rv. 666968 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

I. (SAVASTA MAURIZIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/08/2018

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Nullità rilevabile d'ufficio - Omesso rilievo - Deducibilità come vizio della sentenza tramite l'impugnazione - Limiti - Fattispecie.

133008 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - RILEVABILITA' In genere.

La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può farla valere, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo ufficioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a una domanda nuova ex art. 345 c.p.c., la cui inammissibilità non era stata fatta valere dalle parti né era stata rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, venendo dedotta, per la prima volta, col ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 21381 del 2018 Rv. 650325 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 5921 del 27/02/2023** (Rv. **667180 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

A. (MANNOCCHI MASSIMO) contro D. (TUZZI ALESSANDRA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/07/2020

079062 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA Effetto estintivo immediato - Configurabilità - Successivo provvedimento del giudice - Natura dichiarativa - Sussistenza - Conseguenze in tema di intervento nella procedura esecutiva.

L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 27545 del 2017 Rv. 646845 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 5815 del 27/02/2023** (Rv. **666968 - 02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

I. (SAVASTA MAURIZIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/08/2018

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Azione revocatoria ordinaria - Atto dispositivo di bene già gravato da ipoteca - Idoneità dello stesso ad integrare "eventus damni" - Sussistenza - Modalità di apprezzamento - Valutazione prognostica - Necessità.

In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2808

Massime precedenti Conformi: N. 11892 del 2016 Rv. 640191 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 2336 del 2018 Rv. 647928 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 5816 del 27/02/2023** (Rv. **667224 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**. Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA**.

B. (SAVASTA MAURIZIO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/03/2018

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Azione revocatoria proposta nei confronti di una società - Cancellazione dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado - Impugnazione nei confronti del liquidatore - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci - Necessità - Fondamento.

149226 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO In genere.

Nel caso in cui la società contro la quale sia stata intentata un'azione revocatoria ordinaria sia stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado, e l'impugnazione della sentenza sia stata notificata al suo liquidatore, il giudice d'appello è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci subentranti nei rapporti giuridici facenti capo alla suddetta società, quali litisconsorti necessari rispetto al creditore e al soggetto acquirente del bene oggetto del contratto della cui inefficacia si tratta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13593 del 2019 Rv. 654200 - 02, N. 6598 del 2023 Rv. 667142 - 01, N. 8065 del 2019 Rv. 653796 - 01, N. 21105 del 2016 Rv. 642616 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5812 del 27/02/2023 (Rv. 667023 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

L. (FILIPPETTI STEFANO) contro F. (PIAZZOLA BRUNO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 04/07/2019

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Atti di disposizione a titolo oneroso anteriori all'insorgenza del credito - "Animus nocendi" - Dolo specifico - Necessità - Esclusione - Dolo generico - Sufficienza.

In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. è sufficiente il mero dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 24757 del 2008 Rv. 604815 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 5987 del 28/02/2023 (Rv. 667068 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore:

SCODITTI ENRICO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)

A. (CIAPPETTA MAURO ALESSANDRO) contro B. (DEL MONTE GIANFRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 12/06/2018

059001 CONTRATTO ESTIMATORIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) Contratto estimatorio - Termine per la restituzione fissato dalle parti - Natura di termine essenziale - Conseguenze.

Nel contratto estimatorio, la fissazione di un termine per la facoltà di restituzione delle cose mobili consegnate non è un elemento essenziale del contratto; tuttavia, ove tale termine venga stabilito dalle parti, esso ha natura di termine essenziale per l'esercizio della detta facoltà e va fissato dal giudice in mancanza di determinazione convenzionale o di usi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1556, Cod. Civ. art. 1184, Cod. Civ. art. 1457, Cod. Civ. art. 1183

Massime precedenti Vedi: N. 25606 del 2015 Rv. 638193 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5945 del 28/02/2023 (Rv. 667201 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO

PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

S. (BRANDI PATRIZIA) contro C. (CAPARELLO ANGELO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/06/2018

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE Natura - Confessione stragiudiziale alla parte - Fondamento - Conseguenze.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2732, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735

Massime precedenti Conformi: N. 4196 del 2014 Rv. 629738 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5955 del 28/02/2023 (Rv. 667203 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

C. (DI TRAPANI GIUSEPPE) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/09/2018

131040 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - IN GENERE Opposizione dell'intimato - Conseguenze - Trasformazione del procedimento in processo di cognizione ordinaria - Configurabilità - Conseguenze - Introduzione da parte del locatore a fondamento della domanda di "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

Nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, aveva ritenuto inammissibile quella di risoluzione per inadempimento, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 660 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17955 del 2021 Rv. 661747 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 (Rv. 667202 - 02)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

M. (SAJA SILVESTRO ROSARIO) contro R. (INDACO GIANLUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 07/01/2020

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

138001 PROVA CIVILE - IN GENERE Prova formata nel processo penale in violazione di regole a garanzia del contraddittorio - Ammissibilità quale prova atipica nel processo civile - Ragioni - Fattispecie.

La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare. (Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8459 del 2020 Rv. 657825 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 5948 del 28/02/2023** (Rv. **666969 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**.

O. (SORGI GIOVANNI) contro Z. (FONSI GIANLUCA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 13/05/2021

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Tabelle basate sul sistema a punti variabili - Necessità - Diverso sistema di liquidazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell'utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un'adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel quantificare il danno da perdita del rapporto parentale patito dai fratelli della vittima di un incidente stradale sulla base delle tabelle milanesi del 2018, aveva ridotto l'importo - vicino al massimo tabellare - liquidato dal giudice di primo grado, in considerazione della mancata dimostrazione di circostanze eccezionali idonee a giustificare la suddetta liquidazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 10579 del 2021 Rv. 661075 - 01, N. 37009 del 2022 Rv. 666288 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5988 del 28/02/2023 (Rv. 667204 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.

Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

O. (BONACCORSI FRANCESCO) contro A. (AMADORI CRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 22/11/2018

086134 FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - IN GENERE Artt. 260 e 285 della legge federale svizzera sull'esecuzione e il fallimento - Azione revocatoria - Proponibilità da parte del creditore del fallito in nome proprio e nel proprio interesse - Sussistenza - Ragioni.

Il combinato disposto degli artt. 260 e 285 della legge federale svizzera sull'esecuzione e il fallimento consente al creditore, a seguito di apposita autorizzazione, di agire in revocatoria, in nome e per conto proprio, nei confronti del fallito, vertendosi in un'ipotesi non già di sostituzione processuale ma di vera e propria cessione dei diritti della massa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Civ. art. 2901

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 (Rv. 667202 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

M. (SAJA SILVESTRO ROSARIO) contro R. (INDACO GIANLUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 07/01/2020

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. - Onere del ricorrente ex art. 360, n. 5, c.p.c. - Oggetto.

Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 26774 del 2016 Rv. 643244 - 03

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2963 del 01/02/2023 (Rv. 666852 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

M. (PARLATO PAOLO) contro C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/10/2021

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Eccezioni in senso lato - Rilevabilità d'ufficio anche in appello - Condizioni - Fatti posti a fondamento dell'eccezione - Rituale acquisizione probatoria - Necessità - Ammissibilità di nuove prove - Esclusione - Fondamento.

Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 27998 del 2018 Rv. 651039 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10531 del 2013 Rv. 626194 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023 (Rv. 667206 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

A. (CARBONE ANGELO) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/11/2021

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO Utilizzazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 362, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19521 del 2019 Rv. 654570 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3286 del 02/02/2023 (Rv. 667207 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

L. (ATZENI FRANCESCO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 20/07/2021

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Genitore costituito quale rappresentante legale del figlio nel giudizio di merito - Ricorso per cassazione proposto dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio - Inammissibilità - Ragioni.

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Il ricorso per cassazione proposto dal genitore, costituito nel giudizio di merito quale rappresentante legale del figlio, dopo il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, è inammissibile, tenuto conto che il principio dell'ultrattività del mandato incontra il limite della necessità della procura speciale ex art. 365 c.p.c., né potendo il difetto di rappresentanza essere sanato ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., attesa l'esclusione, in sede di legittimità, di un'attività istruttoria e la necessità di depositare, a pena d'improcedibilità, i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del suo deposito (salva solo la possibilità di provvedervi successivamente, prima dell'udienza, con notifica di apposito elenco alla controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3769 del 2017 Rv. 642863 - 01, N. 19308 del 2012 Rv. 623962 - 01, N. 14518 del 2015 Rv. 636002 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3142 del 02/02/2023 (Rv. 666853 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA. P.M. TRONCONE FULVIO.

R. (MICELI FRANCESCO) contro V. (BADALUCCO EROS GIOVANNI)

Regola competenza

044034 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE Domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero "di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" - Valore indeterminabile - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella "maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia" si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di competenza del tribunale la domanda di risarcimento del danno nella quale l'attrice, nel fare ricorso alla suddetta formula in alternativa all'indicazione della somma di euro 3.450,00, aveva altresì rinviato, per la determinazione del "quantum", alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi eventualmente nel giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1367

Massime precedenti Vedi: N. 3290 del 2018 Rv. 647509 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3938 del 09/02/2023 (Rv. 666736 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

R. (TOMASELLI EDMONDO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 07/12/2021

104215 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE Diniego di rinnovo alla prima scadenza - Specificazione del motivo tra quelli tassativamente indicati nell'art. 3, comma 1, della l. n. 431 del 1998 - Necessità - Finalità - Verifica della realizzabilità e serietà dell'intento del locatore e tutela sanzionatoria - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

In tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, nella comunicazione del locatore del diniego di rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 431 del 1998, deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla stessa norma, sul quale la disdetta è fondata, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica "ex ante" della serietà e della realizzabilità dell'intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nell'ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni ivi previste a carico del locatore. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto correttamente esercitata dal locatore la facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza, avendo fatto legittimo riferimento nella lettera di disdetta all'intenzione di adibire l'immobile ad abitazione della propria figlia).

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 3, Cod. Civ. art. 1597

Massime precedenti Conformi: N. 936 del 2013 Rv. 624966 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 9851 del 2022 Rv. 664397 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3930 del 09/02/2023 (Rv. 666735 - 01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

M. (MAJO ENRICO) contro M. (CARRATO MARIO)

Regola competenza

044033 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI Lite fra condomini per danni provenienti da una proprietà esclusiva - Foro speciale per le cause condominiali ex art. 23 c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza.

L'ambito di applicazione dell'art. 23 c. p.c. - che prevede, per le cause tra condomini, il foro speciale esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale - non è limitato alle liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio o dall'uso e godimento delle stesse, rientrandovi anche la domanda di risarcimento del danno da infiltrazioni provenienti dalla proprietà esclusiva di altro condomino.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 180 del 2015 Rv. 634057 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3926 del 09/02/2023 (Rv. 666734 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.

I. (BAMBACI LUIGI) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/02/2020

187065 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE Termine annuale di prescrizione - Decorrenza - Dalla consegna del bene venduto - Mancata scoperta dei vizi - Rilevanza - Esclusione.

In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Massime precedenti Conformi: N. 11037 del 2017 Rv. 643894 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4826 del 2019 Rv. 652693 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3959 del 09/02/2023 (Rv. 666737 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

F. (AMBROGI MARUSCA) contro B. (CIUFOLI CRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/02/2022

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Termini a ritroso - Applicabilità - Conseguenze.

La sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 - prevista, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020) - si applica anche ai termini computati a ritroso che ricadano in tutto o in parte nel periodo di sospensione, con la conseguente necessità di differire l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto.

Riferimenti normativi: Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 21 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 com. 1 CORTE COST.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3954 del 09/02/2023 (Rv. 667210 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

I. (ROSSO SEBASTIANO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/07/2021

058007 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - PENITENZIALE Caparra o multa penitenziale - Caparra confirmatoria - Differenze - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.

058237 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE In genere.

La caparra penitenziale - che ricorre quando alla previsione del diritto di recesso si accompagna la dazione di una somma di danaro o di altra quantità di cose fungibili - e la multa penitenziale - cioè, il corrispettivo previsto per il recesso - non integrano, a differenza della caparra confirmatoria, un risarcimento del danno per la mancata esecuzione del contratto, bensì il corrispettivo del recesso per determinazione unilaterale e l'accertamento della volontà delle parti di dar vita all'una o all'altra figura compete al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1386, Cod. Civ. art. 1373 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6577 del 1988 Rv. 460886 - 01, N. 6558 del 2010 Rv. 611811 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4531 del 14/02/2023 (Rv. 666830 - 01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)*

A. (ANGELI VALTER) contro A. (BURESTI CECILIA)

Regola competenza

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Regolamento di competenza ex art. 819 ter c.p.c. - Validità ed efficacia della clausola - Sindacato in sede di legittimità - Ammissibilità.

Quando sia investita da un regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 819 ter c.p.c., La Corte di cassazione ha i medesimi poteri del giudice di merito per accertare la validità o l'efficacia della clausola compromissoria, ai fini della statuizione sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14476 del 2019 Rv. 654306 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4531 del 14/02/2023 (Rv. 666830 - 02)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)*

A. (ANGELI VALTER) contro A. (BURESTI CECILIA)

Regola competenza

058160 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Condizioni generali di contratto - Necessità di specifica approvazione scritta - Clausola compromissoria - Inserimento a seguito di specifiche trattative - Prova - Dichiarazione di ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza e "clausola broker" - Irrilevanza - Ragioni.

In tema di condizioni generali di contratto, la necessità di specifica approvazione scritta della clausola compromissoria è esclusa solo se vi sia prova che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una trattativa che abbia avuto ad oggetto specificamente l'inserimento di tale clausola, senza che possa assumere alcuna rilevanza la dichiarazione di avvenuta ricezione, prima della stipula, di copia delle condizioni generali di polizza, stante l'obbligo informativo imposto all'assicuratore dagli artt. 120, comma 3, 183 e 185 d.lgs. n. 209 del 2005, né tanto meno la presenza della cd. "clausola broker" che, avendo lo scopo di assicurare all'intermediario la provvigione dovutagli, nulla consente di stabilire circa le modalità di conclusione del contratto, né se questo sia stato stipulato all'esito di una trattativa o per effetto della mera adesione del contraente ad una polizza unilateralmente predisposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 120 com. 3, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 183, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 185

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 9738 del 2020 Rv. 658014 - 01, N. 2666 del 2022 Rv. 663866 - 02

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4723 del 15/02/2023 (Rv. 666831 - 01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

A. (DELLA MARRA TATIANA) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 26/05/2021

174134 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI COSE (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - IN GENERE Trasporto aereo internazionale - Danno non patrimoniale da ritardata consegna del bagaglio - Lesione del diritto di circolazione - Risarcibilità.

In tema di trasporto aereo internazionale, in caso di ritardata consegna del bagaglio, è risarcibile il danno non patrimoniale, consistente nello stress, nell'ansia e nel disagio scaturiti dalla lesione del diritto di circolazione (che ha rilievo costituzionale ex art. 16 Cost.), la quale va intesa come limitazione alla libertà di movimento derivante dall'indisponibilità dei propri oggetti personali durante una parte del soggiorno all'estero.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 16, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 901 del 2018 Rv. 647125 - 02, N. 23469 del 2018 Rv. 650858 - 01, N. 4996 del 2019 Rv. 653015 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4770 del 15/02/2023 (Rv. 666764 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore:

ROSSETTI MARCO.

C. (MORABITO ANTONELLA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/05/2020

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Carattere incondizionato - Insussistenza - Coordinamento con gli oneri di allegazione e prova - Necessità - Conseguenze - Rilievo officioso nel giudizio di primo grado - Limiti - Questione del concorso di colpa trascurata o assorbita in primo grado - Rilevabilità di ufficio in grado d'appello - Sussistenza - Presupposti.

La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova; ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull'eccezione ovvero la abbia riproposta quando la questione sia rimasta assorbita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 9200 del 2021 Rv. 661071 - 01, N. 15382 del 2006 Rv. 593565 - 01, N. 1164 del 2020 Rv. 656634 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 4738 del 15/02/2023** (Rv. **666775 - 01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

R. (MASTROMAURO LUIGI) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/11/2021

148050 RESPONSABILITA' CIVILE - FUNZIONARI E DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RESPONSABILITA' DIRETTA) Obbligo di restituzione di cose sottoposte a sequestro penale - Applicabilità dell'art. 1177 c.c. - Ragioni - Conseguenze in punto di onere della prova.

In tema di custodia dei beni oggetto di sequestro penale, l'obbligo di restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto implica un'obbligazione "ex lege" di conservazione in vista della restituzione, che trova fondamento nell'art. 259 c.p.p., il cui inadempimento rileva secondo la disciplina di cui all'art. 1177 c.c., giacché detta norma trova applicazione sia nel caso in cui l'obbligo di consegna tragga origine da contratto atipico, diverso da quello di deposito, sia nel caso in cui il custode vi sia tenuto per legge, sicché, qualora la restituzione non abbia luogo, è quest'ultimo a dover dimostrare che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile, cioè a dire da caso fortuito o forza maggiore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259

Massime precedenti Vedi: N. 4635 del 1997 Rv. 504671 - 01, N. 5736 del 2009 Rv. 607006 - 01, N. 1352 del 1998 Rv. 512436 - 01, N. 1702 del 1969 Rv. 340695 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 5084 del 17/02/2023** (Rv. **666935 - 03**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

D. (ALLAMPRESE MICHELE) contro S. (ALESSI ROSARIO LIVIO)

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 10/03/2022

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Appello avverso la sentenza di condanna di risarcimento danni da circolazione stradale - Appello principale proposto dal danneggiato anche nei confronti del responsabile del danno - Appello incidentale proposto dalla compagnia assicuratrice non notificato al responsabile del danno - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di appello avverso la sentenza di condanna di risarcimento danni da circolazione stradale, qualora l'appello principale sia proposto dal danneggiato anche nei confronti del responsabile del danno, l'omessa notifica al predetto responsabile dell'appello incidentale, avanzato dalla compagnia assicuratrice, non determina la necessità di integrazione del contraddittorio, trattandosi di un coobbligato in solido al risarcimento che non può essere ritenuto un avverso litisconsorte rispetto all'appellante incidentale, sempre che l'impugnazione proposta dalla compagnia assicuratrice non miri a porre in discussione in alcun modo il rapporto giuridico tra quest'ultima e il responsabile del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 20437 del 2008 Rv. 604272 - 01, N. 23735 del 2009 Rv. 610097 - 01, N. 9649 del 2011 Rv. 617812 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 5084 del 17/02/2023** (Rv. **666935 - 01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

D. (ALLAMPRESE MICHELE) contro S. (ALESSI ROSARIO LIVIO)

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 10/03/2022

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Appello incidentale - Avverso sentenza pronunciata in causa inscindibile o cause dipendenti - Ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Omessa notifica dell'appello incidentale a un litisconsorte necessario - Nullità - Rilevabilità solo su eccezione del litisconsorte pretermesso - Ragioni.

Se l'appello ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all'appellante incidentale, il quale abbia tempestivamente proposto l'impugnazione nei confronti dell'appellante principale, il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell'art. 331 c.p.c., sicché, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di costoro, la nullità dell'atto non notificato, conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 28464 del 2013 Rv. 629133 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 5671 del 23/02/2023** (Rv. **667262 - 01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore:

VALLE CRISTIANO. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Diff.)

B. (GALIENA ALESSANDRO) contro G. (COLOMBO CARLO)

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 21/04/2022

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Presupposti - Pregiudizialità - Nozione - Fattispecie.

A norma dell'art. 295 c.p.c. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il provvedimento di sospensione, affermando la pregiudizialità in senso stretto del giudizio promosso dal cessionario di un credito nei confronti del debitore ceduto per il pagamento del debito alienato "pro soluto" rispetto all'azione, svolta dal medesimo cessionario, nei confronti del cedente per il recupero del credito già oggetto di cessione in caso di suo incasso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 26469 del 2011 Rv. 620620 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023** (Rv. 667208 - 01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

M. (CALAFIORE CLAUDIA) contro S. (CRO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/11/2021

113209 OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Promessa di pagamento - Inversione dell'onere della prova del rapporto fondamentale - Produzione con il ricorso monitorio di una fattura unitamente ad un assegno - Rinuncia implicita al beneficio - Esclusione - Ragioni.

In tema di promessa di pagamento, la produzione, con il ricorso monitorio, di una fattura unitamente ad un assegno non implica la rinuncia implicita al beneficio della dispensa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, poiché la volontà abdicativa deve essere espressa in modo inequivoco, mentre la fattura, pur essendo documento idoneo "ex lege" all'emissione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova, in senso proprio, del credito nel successivo giudizio di opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14773 del 2019 Rv. 654284 - 01, N. 5915 del 2011 Rv. 617411 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 927 del 2022 Rv. 663586 - 02

FEBBRAIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro



Sez. L - , **Ordinanza n. 2996 del 01/02/2023** (Rv. **666605 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **GARRI FABRIZIA.** Relatore: **GARRI FABRIZIA.**

C. (LOPEZ PAOLO) contro C. (CAMMARELLA GUIDO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Contratto collettivo - Comune intenzione delle parti - Senso letterale delle parole - Rilevanza esclusiva - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In materia di contrattazione collettiva, al fine di ricostruire la comune intenzione delle parti contrattuali, non può essere attribuita rilevanza esclusiva al senso letterale delle parole, atteso che la natura di detta contrattazione, spesso articolata in diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), la vastità e la complessità della materia trattata, in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, il particolare linguaggio in uso nel settore delle relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune e, da ultimo, il carattere vincolante che non di rado assumono nell'azienda l'uso e la prassi, costituiscono elementi tutti che rendono indispensabile una utilizzazione dei generali criteri ermeneutici che tenga conto della specificità della materia, con conseguente assegnazione di un preminente rilievo al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base ad una interpretazione complessiva della contrattazione collettiva nazionale e integrativa regionale per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, aveva ritenuto che il rimborso spettante in caso di utilizzo del mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro fosse disciplinato dall'art. 54 del c.c.n.l. 2010-2012, e non dall'art. 7 contratto integrativo Regione Calabria 2008/2011, non rientrando la materia tra quelle rimesse alla contrattazione decentrata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2077, Contr. Coll. 07/12/2010 art. 16, Contr. Coll. 07/12/2010 art. 54, Contr. Coll. 28/12/2010 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 30141 del 2022 Rv. 665759 - 01, N. 4189 del 2020 Rv. 656929 - 01, N. 5651 del 2021 Rv. 660678 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 2941 del 01/02/2023** (Rv. **666815 - 01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** Estensore: **SOLAINI LUCA.** Relatore: **SOLAINI LUCA.**

P. (BENIGNI ARTURO) contro I. (DEL VECCHIO BRUNO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/03/2017

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE Obbligo contributivo assolto dal datore di lavoro con l'INPS, anziché con l'INPGI - Scusabilità dell'errore ex art. 1189 c.c. - Esclusione - Fondamento.

In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l'INPGI, l'art. 1189 c.c., e ciò in quanto

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

l'operatività di detta norma presuppone un errore scusabile, della cui prova è onerato chi l'invoca, non configurabile nella specie, perché il datore non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116

Massime precedenti Conformi: N. 12897 del 2016 Rv. 640369 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 3361 del 03/02/2023 (Rv. 666606 - 01)

Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: PAGETTA ANTONELLA.

Relatore: PAGETTA ANTONELLA.

N. (PERRIA VITTORIO) contro B. (PROIA GIAMPIERO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 07/03/2019

103262 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - IN GENERE Discriminazioni basate sul sesso - Disciplina dell'onere probatorio - Alleggerimento in favore del ricorrente - Contenuto - Prova gravante sul datore di lavoro - Fattispecie.

In tema di comportamenti datoriali discriminatori fondati sul sesso, l'art. 40 del d.lgs. n. 198 del 2006 stabilisce un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente, che è tenuta solo a dimostrare un'ingiustificata differenza di trattamento o una posizione di particolare svantaggio, dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge, competendo poi al datore la prova dell'assenza di discriminazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto elemento neutro ai fini della discriminazione il recesso intimato al termine del periodo di apprendistato, senza valutare che la ricorrente era portatrice di un fattore di rischio, avendo condotto a termine due gravidanze durante l'apprendistato, e che tale elemento considerato congiuntamente al dato statistico - il cui esame evidenziava che tutti gli altri apprendisti, circa duecento, erano stati assunti - imponeva al datore di lavoro di provare l'assenza di discriminazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 40

Massime precedenti Conformi: N. 5476 del 2021 Rv. 660618 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25543 del 2018 Rv. 650734 - 01, N. 1 del 2020 Rv. 656650 - 03

Sez. L - , Ordinanza n. 3643 del 07/02/2023 (Rv. 666716 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA.

A. (SPOTORNO MARIO) contro L. (DEI ROSSI DINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/02/2017

097204 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE ASL - Incarico di specialista ambulatoriale - Conferimento - Divieto di cui all'art. 5, comma 9, d.l. n. 95 del 2012 - Applicabilità - Esclusione.

Per il conferimento dell'incarico di specialista ambulatoriale dell'azienda sanitaria locale non vale il divieto di cui all'art. 5, comma 9, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 - in forza del quale le pubbliche amministrazioni non possono attribuire incarichi di studio

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

e consulenza o dirigenziali a soggetti, già lavoratori pubblici o privati, collocati in quiescenza -, né un siffatto divieto può trarsi dall'art. 25 dall'a.c.n. del 30 luglio 2015.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 5 com. 9 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Contr. Coll. 30/07/2015 art. 25, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.

Sez. L - , Ordinanza n. 3692 del 07/02/2023 (Rv. 666621 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.

R. (IANNOTTA FEDERICA) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/12/2016

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO "Mobbing" lavorativo - Assenza di intento persecutorio - Configurabilità - Esclusione - Condotte "stressogene" anche colpose - Violazione dell'art. 2087 c.c. - Sussistenza.

In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3291 del 2016 Rv. 639004 - 01, N. 10992 del 2020 Rv. 657926 - 01, N. 33428 del 2022 Rv. 666015 - 01, N. 33639 del 2022 Rv. 666180 - 01 Rv. 666180 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 3853 del 08/02/2023 (Rv. 666616 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

I. (DE ROSE EMANUELE) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/03/2021

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Aspettativa sindacale - Diritto alla contribuzione figurativa - Provvedimento in forma scritta - Necessità - Ragioni.

In tema di aspettativa sindacale non retribuita di cui all'art. 31, comma 3, della l. n. 300 del 1970, l'adozione del provvedimento di collocamento in aspettativa in forma scritta è condizione per l'accredito della contribuzione figurativa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 564 del 1996; detto onere formale è posto a tutela dello Stato, per consentire all'autorità preposta di verificare,

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

agevolmente e tempestivamente, che l'intervento finanziario sotteso all'accredito figurativo corrisponda alle effettive situazioni per le quali è stato previsto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/09/1996 num. 564 art. 3 com. 1, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 8 com. 8

Sez. L - , Ordinanza n. 3747 del 08/02/2023 (Rv. 666622 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA.

C. (SABATINO MICHELE) contro S. (MARAZZA MARCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/02/2016

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Trasferimento o conferimento di attività da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati - Personale trasferito - Art. 2112 c.c. - Applicabilità - Necessario trasferimento di azienda - Esclusione.

In tema di trasferimento o conferimento di attività da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o privati, al personale trasferito è applicabile la tutela prevista dall'art. 2112 c.c., dovendosi escludere, in forza del richiamo di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, che la stessa richieda una vicenda traslativa di un'azienda in senso tecnico - purché il passaggio dei dipendenti sia effettivo - senza che ciò comporti garanzia di continuità del rapporto di lavoro dall'amministrazione pubblica al nuovo soggetto giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31

Massime precedenti Vedi: N. 9318 del 2021 Rv. 661051 - 01, N. 23618 del 2018 Rv. 650567 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 3845 del 08/02/2023 (Rv. 666615 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.

M. (OTRANTO FRANCESCO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/02/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indennità di frequenza - Domanda amministrativa per ogni anno scolastico - Necessità - Fondamento.

In tema di indennità di frequenza, ai fini del riconoscimento della prestazione occorre la presentazione della domanda amministrativa relativamente ad ogni anno scolastico, in quanto il diritto soggettivo al beneficio nasce e termina nell'ambito temporale di ogni corso, intendendo per "corso scolastico", ai sensi dell'art. 2, comma 2 e 3, della l. n. 289 del 1990, ogni singolo anno di scuola, né argomenti di segno contrario possono trarsi dall'ultimo periodo dell'art. 2, comma 3, della legge citata, introdotto dall'art. 6, comma 2, lett. d-bis), n.3, del d.l. n. 70 del 2011, conv. dalla l. n. 106 del 2011, avente il solo scopo di evitare che, di anno in anno, il soggetto invalido, cui è riconosciuta l'indennità per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, ne sia tenuto a dimostrare l'effettivo assolvimento.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1990 num. 289 art. 2 com. 2, Legge 11/11/1990 num. 289 art. 2 com. 3, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 6 com. 2, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7847 del 2006 Rv. 588836 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 3844 del 08/02/2023 (Rv. 666630 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

D. (SGUEGLIA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/01/2015

098131 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - IN GENERE Ministero della difesa - Dipendenti civili - Periodo di servizio all'estero - Assegno di sede - Indennità integrativa speciale - Cumulabilità - Esclusione - Fondamento.

Al personale civile del Ministero della difesa, per il periodo di servizio all'estero, non va corrisposta, in aggiunta all'assegno di sede, l'indennità integrativa speciale e ciò in quanto a detti dipendenti, per effetto del rinvio contenuto, dapprima, nell'art. 4 della l. n. 838 del 1973 e, poi, nell'art. 1809 del d.lgs. n. 66 del 2010, si applica l'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, come autenticamente interpretato dall'art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif, dalla l. n. 148 del 2011.

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1967 num. 18 art. 170 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 1 bis CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/03/2010 num. 66 art. 1809, Legge 27/12/1973 num. 838 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 11759 del 2021 Rv. 661158 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 3844 del 08/02/2023 (Rv. 666630 - 02)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

D. (SGUEGLIA ANDREA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/01/2015

098131 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INDENNITA' - IN GENERE Ministero della difesa - Dipendenti civili - Periodo di servizio all'estero - Trattamento economico art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011 - Indennità di amministrazione - Spettanza - Cumulabilità con assegno di sede - Ragioni.

Al personale civile dipendente del Ministero della difesa, per il periodo di servizio all'estero, spetta l'indennità di amministrazione, in conseguenza della parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 148 del 2011, relativamente alle fattispecie sorte prima dell'entrata in vigore della citata norma; la predetta indennità rientra, per finalità e natura, tra gli emolumenti che, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967, possono cumularsi con l'assegno di sede.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 1 bis CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 CORTE COST., DPR 05/01/1967 num. 18 art. 170 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 36

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 36434 del 2022 Rv. 666199 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 3984 del 09/02/2023** (Rv. **666623 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CASCIARO SALVATORE**. Relatore: **CASCIARO SALVATORE**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

A. (TOFFOLETTO FRANCO) contro M.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/10/2021

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE Direttore generale - Azienda speciale - Nomina - Procedura concorsuale - Necessità - Ragioni.

La nomina del direttore generale delle aziende speciali, enti strumentali del Comune, istituiti per l'esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta e da ritenersi parti dell'ente territoriale nel quadro della sua organizzazione unitaria, deve avvenire previo svolgimento di procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 702 del 1978; ne consegue che, ove non sia preceduta da pubblico concorso (da intendersi come selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti), la medesima nomina deve ritenersi nulla.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 114

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26939 del 2014 Rv. 633459 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 4060 del 09/02/2023** (Rv. **666617 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

Z. (PERRELLA ENRICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/01/2021

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Dipendenti Ministero degli Esteri - Rapporto disciplinato ex d.P.R. n. 18 del 1967 - Procedimento disciplinare anteriore all'entrata in vigore della l. n. 62 del 2021 - Art. 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Mancata previsione di un termine perentorio per la contestazione - Irrilevanza - Condizioni.

Il procedimento disciplinare a carico dei dipendenti del Ministero degli affari esteri, assunti per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti di cultura all'estero, è disciplinato dal d.P.R. n. 18 del 1967, sicché, anche relativamente alle fattispecie anteriori all'entrata in vigore dell'art. 1 della l. n. 62 del 2021 - che ne ha previsto una specifica procedimentalizzazione peraltro non dissimile, quanto ai termini, da quella dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 - non si applicano i termini previsti da detto articolo, stante la specialità della disciplina dettata dal citato d.P.R. e la conseguente inapplicabilità delle norme generali sull'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; né la mancata previsione di un termine perentorio per la contestazione dell'addebito, nella formulazione degli artt. 164 e ss. dello stesso d.P.R. anteriore alla novella del 2021, incide su diritti inderogabili del lavoratore se risulta assicurato il contraddittorio e il diritto di difesa non è reso più difficoltoso dal trascorrere del tempo.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 bis CORTE COST., Legge 29/04/2021 num. 62 art. 1, DPR 05/01/1967 num. 18 art. 152, DPR 05/01/1967 num. 18 art. 164, DPR 05/01/1967 num. 18 art. 165

Sez. L - , Sentenza n. 4330 del 13/02/2023 (Rv. 666938 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*

B. (KLAIN GIULIO) contro L. (ANTONINI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 27/09/2018

026028 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Compensi professionali per prestazioni rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali - Procedimento di ingiunzione - Opposizione - Modalità.

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.

Nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, introdotto con ordinario procedimento monitorio, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con atto di citazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e non con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34501 del 2022 Rv. 666316 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 4296 del 13/02/2023 (Rv. 666816 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:*

BOGHETICH ELENA.

A. (SALONIA ROSARIO) contro N. (DI CANDILO PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/05/2018

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 16 del c.c.n.l. dirigenti industria del 23 maggio 2000 - Locuzione "mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione" - Interpretazione - Modifica in senso peggiorativo del ruolo esplicato dal dirigente - Esclusione - Fondamento.

103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI In genere.

In tema di personale dirigente privato, la locuzione "mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla sua posizione" di cui all'art. 16 del c.c.n.l. dirigenti industria del

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

23 maggio 2000, va interpretata nel senso che ciò che integra la situazione di pregiudizio per la quale la norma contrattuale collettiva appresta la tutela, sotto forma di riconoscimento - in favore del dirigente che risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro a seguito del predetto mutamento - di un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, è il (mero) verificarsi dell'effetto giuridico del mutamento della posizione del dirigente nell'organizzazione aziendale, a prescindere dalla configurazione di una modifica in senso peggiorativo del ruolo esplicato dal lavoratore, costituendo la previsione negoziale uno strumento di tutela per il dirigente esposto ad un ampio arco di mutamenti, legittimi, del ruolo apicale di "alter ego" del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 23/05/2000 art. 16, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Vedi: N. 17990 del 2015 Rv. 636945 - 01, N. 4463 del 2004 Rv. 570799 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 4332 del 13/02/2023** (Rv. **666817 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Diff.)

D. (ROTONDI FRANCESCO) contro S. (DALENA PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 30/05/2019

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 51 c.c.n.l. 31 maggio 2011 per il personale dipendente da imprese di servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi - Interpretazione - Computabilità delle assenze per infortunio sul lavoro nel periodo di comporto - Esclusione - Fondamento.

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO In genere.

L'art. 51 del c.c.n.l. 31 maggio 2011 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multi servizi - che prevede un limite massimo di conservazione del posto in caso di assenze per infermità e, nel contempo, quanto agli operai, il diritto alle retribuzioni fino a guarigione nel caso di infortunio sul lavoro - va interpretato nel senso della non computabilità delle assenze per infortunio nel periodo di comporto, stante la inequivoca previsione di diversità degli effetti determinati dai distinti eventi patologici della malattia e dell'infortunio nell'ambito del rapporto di lavoro nella sua integralità; infatti, in caso di malattia, il superamento dei limiti di conservazione del posto comporta la cessazione ovvero, eventualmente, la sospensione del rapporto, mentre, in caso di infortunio, la corresponsione integrale della retribuzione fino alla guarigione clinica determina la continuità giuridica del rapporto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 31/05/2011 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 14377 del 2012 Rv. 624569 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 4360 del 13/02/2023** (Rv. **666909 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

I. (MASSAFRA PAOLA) contro G. (AIELLO FILIPPO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/09/2016

098092 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - IN GENERE Contratto di collaborazione coordinata e continuativa - Accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto - Conseguenze - Diritto alla conversione - Esclusione - Tutela risarcitoria ex art. 2126 c.c. - Ricostruzione della posizione previdenziale - Diritto al trattamento di fine rapporto - Sussistenza.

103200 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE In genere.

In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094

Massime precedenti Vedi: N. 9591 del 2018 Rv. 648657 - 01, N. 3314 del 2019 Rv. 652868 - 01, N. 42004 del 2021 Rv. 663417 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 4795 del 15/02/2023** (Rv. **666911 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

P. (VALLEBONA ANTONIO) contro A. (CONSALVI CRISTIANA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/04/2021

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Procedimento disciplinare - Contestazione - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. - Limiti.

Nell'ambito del procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. non opera nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza dell'allontanamento del lavoratore dal domicilio e dunque dell'impedimento dello stesso a prendere conoscenza della contestazione inviata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3984 del 2015 Rv. 634588 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 4688 del 15/02/2023** (Rv. **666910 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**.

I. (PREDEN SERGIO) contro A. (PELOSI GIACINTO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 29/06/2017

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Opzione ex art. 1, comma 12, della l. n. 243 del 2004 - Cessazione del rapporto di lavoro anticipata rispetto alla data indicata nell'opzione - Pensione di anzianità spettante - Decorrenza - Individuazione.

In tema di pensione di anzianità, quando il lavoratore abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 12, della l. n. 243 del 2004, la pensione di anzianità spettante al medesimo, in caso di cessazione del rapporto di lavoro anticipata rispetto alla data indicata nell'opzione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, secondo i principi generali posti dall'art. 22, comma 5, della l. n. 153 del 1969.

Riferimenti normativi: Legge 23/08/2004 num. 243 art. 1 com. 12 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17511 del 2014 Rv. 632028 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 4838 del 16/02/2023** (Rv. **666912 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **MARCHESE GABRIELLA**. Relatore: **MARCHESE GABRIELLA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

M. (CANCELLIER ENRICO) contro I. (SGROI ANTONINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 25/07/2016

129067 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - FIGURATIVI Art. 12 della l. n. 772 del 1972 - Interpretazione - Riferibilità a tutti i "condannati" per reati militari determinati da motivi di obiezione di coscienza, a prescindere dall'avvenuta espiazione della pena - Sussistenza - Conseguenze - Beneficio dell'accredito contributivo - Domanda ex art. 2 della predetta legge - Necessità.

In tema di contribuzione figurativa, l'art. 12 della l. n. 772 del 1972, "ratione temporis" applicabile - ove è tra l'altro previsto che coloro i quali, "anteriamente alla data di entrata in vigore della presente legge", siano stati condannati per reati militari determinati da obiezioni di coscienza, possono, entro trenta giorni dalla data stessa, presentare la "domanda di cui al precedente art. 2", dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile -, va interpretato nel senso che la disciplina ivi contenuta si riferisce a tutti i "condannati" per reati militari determinati da motivi di obiezione di coscienza, a prescindere dal fatto che la pena sia stata o meno interamente espia al momento di entrata in vigore della legge medesima; ne consegue che la presentazione della predetta domanda è "conditio sine qua non" per l'equiparazione del periodo di sofferta detenzione al servizio militare effettivo e, in via di derivazione, per il riconoscimento del beneficio dell'accredito contributivo.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/1972 num. 772 art. 12, Legge 15/12/1972 num. 772 art. 2 CORTE COST., Legge 15/12/1972 num. 772 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27556 del 2016 Rv. 642256 - 02

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 4960 del 16/02/2023** (Rv. **666913 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **TRICOMI IRENE**. Relatore: **TRICOMI IRENE**.

C. (IASIELLO PAOLO) contro L. (GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/04/2017

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato - Termine di impugnazione a pena di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010 - Decorrenza - Dall'ultimo contratto - Fondamento - Fattispecie in materia di pubblico impiego privatizzato.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In tema di contratto di lavoro a termine, in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso risultante dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a), della l. n. 183 del 2010, deve essere osservato e decorre dall'ultimo ("ex latere actoris") dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'impugnazione dell'ultimo contratto. (Fattispecie in materia di pubblico impiego privatizzato).

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 22861 del 2022 Rv. 665357 - 01, N. 8038 del 2022 Rv. 664124 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 5090 del 17/02/2023** (Rv. **666933 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **PICCONE VALERIA**. Relatore: **PICCONE VALERIA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

F. (MONTONE MASSIMILIANO) contro F. (MORO GIANCARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 18/03/2021

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratto a progetto - Federazione Italiana Golf - Configurabilità quale associazione sportiva dilettantistica ai fini dell'operatività della deroga ex art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003 - Esclusione.

La Federazione Italiana Golf non costituisce un'associazione sportiva dilettantistica ai fini dell'operatività della deroga di cui all'art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" vigente), e, pertanto, le attività di collaborazione coordinata e continuativa rese ed utilizzate in favore della Federazione stessa non sono escluse dal campo di applicazione delle disposizioni sul contratto di lavoro a progetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 61 com. 3, Legge 27/02/2009 num. 14 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/2008 num. 207 art. 35 com. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. M

Massime precedenti Vedi: N. 27388 del 2019 Rv. 655521 - 02

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 5064 del 17/02/2023** (Rv. **666936 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **GARRI FABRIZIA.** Relatore: **GARRI FABRIZIA.**

A. (BOURSIER NIUTTA CARLO) contro B. (COSSU BRUNO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2019

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Deroga ex art. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi - Attività stagionali - Individuazione ad opera della contrattazione collettiva - Modalità - Elencazione specifica - Necessità - Fattispecie.

In tema di successione di contratti di lavoro a tempo determinato, la deroga - ex art. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 - al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata cumulativa dei contratti, riguardante attività stagionali, ossia preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione), presuppone, ai fini della sua operatività, che la contrattazione collettiva, in attuazione della delega conferitale dalla citata disposizione normativa, elenchi specificatamente le predette attività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata - che aveva ritenuto non operante la deroga - sul rilievo che l'art 30 del c.c.n.l. per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aereoportuali dell'8 luglio 2010, applicabile alla fattispecie, conteneva un tautologico rinvio all'art. 2 del menzionato d.lgs., che regola in generale la possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro per le società di trasporto aereo e dei servizi di terra, attribuendo alla normale attività dell'impresa una generica connotazione di stagionalità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, DPR 07/10/1963 num. 1525 CORTE COST., Contr. Coll. 08/07/2010 art. 30, Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31066 del 2021 Rv. 662674 - 01, N. 15228 del 2015 Rv. 636231 - 01, N. 21147 del 2012 Rv. 624507 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 5058 del 17/02/2023** (Rv. **666929 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **CERULO ANGELO.** Relatore: **CERULO ANGELO.**

D. (FORTUNATO MARCELLO) contro I. (MATANO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 15/03/2017

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della querela di falso proposta in via principale - Inammissibilità - Falsità degli atti posti dal giudice di merito a fondamento della decisione impugnata - Rilevabilità con giudizio di revocazione - Fattispecie.

E' inammissibile il ricorso per cassazione che, senza censurare specificamente un "error in procedendo" o "in iudicando" della sentenza impugnata, si limiti a richiedere la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della querela di falso proposta in via principale, dopo la sentenza di appello, con riguardo agli atti sui cui la sentenza medesima si fonda; l'eventuale falsità di tali atti, ove sia definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere soltanto come motivo di revocazione, con una compiuta valutazione dell'incidenza delle prove dichiarate false sul merito della controversia. (Nella specie, la S.C. -

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

con riferimento a vicenda in cui la querela di falso era stata proposta ai fini dell'accertamento della falsità di firme apposte su avvisi di ricevimento di raccomandate - ha altresì rilevato che nel giudizio di legittimità non può procedersi ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, in virtù dell'accertata falsità degli atti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. N. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24846 del 2020 Rv. 659694 - 01, N. 8377 del 2018 Rv. 647622 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 5288 del 20/02/2023 (Rv. 666934 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)*

C. (AUGELLO GIUSEPPE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 22/10/2020

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Art. 175 del c.c.n.l. settore terziario del 18 luglio 2008 - Interpretazione - Comporto cd. secco - Esclusione.

103274 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO In genere.

L'art. 175 del c.c.n.l. del 18 luglio 2008 per i dipendenti delle aziende del settore terziario - ove è tra l'altro previsto che "durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento" - deve essere interpretato nel senso che esso non contempla una ipotesi di comporto cd. secco, non contenendo alcun riferimento al carattere consecutivo, cioè ininterrotto, delle assenze.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 17/07/2008 art. 175

Massime precedenti Vedi: N. 23596 del 2018 Rv. 650618 - 02, N. 26498 del 2018 Rv. 650947 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 5260 del 20/02/2023 (Rv. 666937 - 01)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**

S. (GRANATO LUIGI) contro S. (BEROLO RUBY ELLEN)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/03/2018

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Subentro di nuova impresa aggiudicatrice dell'appalto - Artt. 4 e 5 del c.c.n.l. vigilanza, sezione servizi fiduciari - Interpretazione - Obbligo di assunzione - Limitazione all'ipotesi di avvicendamento tra imprese entrambe vincolate all'applicazione del predetto c.c.n.l. - Esclusione - Ragioni.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

In tema di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, gli artt. 4 e 5 del c.c.n.l. vigilanza, sezione servizi fiduciari - ove è previsto, tra l'altro, un obbligo di assunzione, a carico dell'impresa subentrante, dei lavoratori dipendenti dell'impresa uscente impiegati da almeno sei mesi nell'appalto, con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'appalto stesso -, devono essere interpretati nel senso che l'operatività dell'obbligo di assunzione non è limitata al solo caso di avvicendamento tra imprese entrambe vincolate all'applicazione del predetto c.c.n.l., atteso che nessuna esplicita deroga è stata prevista al riguardo dalle parti negoziali, che in nessun modo hanno collegato il venir meno del predetto obbligo all'ipotesi di applicazione di un diverso contratto collettivo da parte dell'azienda uscente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 08/04/2013 art. 4, Contr. Coll. 08/04/2013 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 28246 del 2018 Rv. 651519 - 01, N. 15684 del 2016 Rv. 640873 - 01, N. 20192 del 2011 Rv. 619179 - 01, N. 29922 del 2018 Rv. 651642 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 5470 del 22/02/2023 (Rv. 666915 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

P. (FERRARI MORANDI ESTER) contro I. (PULLI CLEMENTINA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/09/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Pensione sociale di conversione dell'assegno di invalidità - Redditi da locazione cui si applica il regime della cedolare secca - Rilevanza ai fini del calcolo dei limiti di reddito - Sussistenza - Fondamento.

Ai fini del calcolo dei limiti di reddito per fruire della pensione sociale di conversione dell'assegno di invalidità, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sono rilevanti i redditi da locazione cui si applica il regime della cedolare secca, in quanto il reddito da locazione è pur sempre reddito di cui l'assistibile ha effettiva disponibilità e la cedolare secca è soltanto una modalità alternativa di calcolo ed adempimento dell'obbligo tributario esistente in relazione al reddito prodotto.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 septies com. 4 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21529 del 2016 Rv. 641436 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 5471 del 22/02/2023 (Rv. 666930 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro C. (FERRINI ALESSANDRO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/11/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Controversie assistenziali - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale - Principio di prova - Sussistenza - Conseguenze - Allegazione al ricorso di primo grado - Produzione in appello di documentazione relativa al predetto requisito - Ammissibilità.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

132102 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE In genere.

Nelle controversie assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale, pur non avendo, in difetto di previsione di legge, valore probatorio, può costituire un principio di prova idoneo a giustificare, con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio tra le parti stesse, un approfondimento istruttorio anche officioso ex art. 437, comma 2, c.p.c.; ne consegue che, ove la dichiarazione sostitutiva sia stata allegata al ricorso in primo grado, è ammissibile la produzione in appello di documentazione probatoria relativa al predetto requisito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11223 del 2014 Rv. 631253 - 01, N. 28134 del 2018 Rv. 651494 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 5598 del 23/02/2023** (Rv. **666939 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PAGETTA ANTONELLA.** *Relatore:* **PAGETTA ANTONELLA.**

B. (BIANCHINI ALESSANDRO) contro N.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/11/2018

103264 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - GRAVIDANZA Dimissioni volontarie ex art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151 del 2001 ("ratione temporis" applicabile) - Inefficacia - Fino alla cessazione del "periodo protetto" di astensione per maternità - Esclusione - Fino alla convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro - Sussistenza - Ragioni.

L'efficacia delle dimissioni volontarie, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del d.lgs. n. 151 del 2001 ("ratione temporis" applicabile), è sospesa fino alla convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro e non fino alla cessazione del "periodo protetto" di astensione per maternità fruito dalla interessata, avendo la norma inteso tutelare una volta per tutte la genuinità e spontaneità della volontà - contro eventuali abusi datoriali volti a vizzarla o a condizionarla in vario modo - espressa con riferimento al momento delle dimissioni, in relazione al quale la cessazione del periodo protetto costituisce un fattore neutro, inidoneo ad incidere, ora per allora, sulla modalità di formazione della predetta volontà.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 55 com. 4, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4, Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12128 del 2015 Rv. 635711 - 01, N. 16176 del 2019 Rv. 654149 - 01, N. 13182 del 2017 Rv. 644516 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 5788 del 24/02/2023** (Rv. **666940 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.**

P. (BOLOGNESI RICCARDO) contro T. (MARESCA ARTURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/01/2020

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Cessione di ramo d'azienda - Illegittimità della cessione - Periodo intercorrente tra la cessione e la pubblicazione del provvedimento giudiziale - Diritto del lavoratore ceduto alla retribuzione - Esclusione - Diritto al risarcimento del danno subito a causa dell'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione - Sussistenza - Insorgenza - A partire dalla costituzione in mora del datore - Fattispecie.

Nell'ipotesi di cessione di ramo d'azienda, di cui sia giudizialmente accertata l'illegittimità con ripristino del rapporto di lavoro con il cedente, il lavoratore ceduto non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della cessione stessa, potendo ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione, detratto l'eventuale "aliunde perceptum", soltanto a partire dal momento in cui il lavoratore medesimo abbia provveduto a costituire in mora il predetto datore ex art. 1217 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito con la quale era stata rigettata la pretesa risarcitoria avanzata dalla lavoratrice, per avere quest'ultima effettuato la messa in mora - non ravvisata nel ricorso giudiziale con il quale era stata impugnata la cessione - in data successiva alla declaratoria di illegittimità della cessione in questione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2112

Massime precedenti Vedi: N. 35982 del 2021 Rv. 662919 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 5805 del 27/02/2023** (Rv. **666973 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/10/2020

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Art. 55 quater, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 165 del 2001 - Art. 127, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 3 del 1957 - Differenze - Falsità su aspetti e requisiti non essenziali all'assunzione - Licenziamento - Condizioni - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 55-quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001 e l'art. 127, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 3 del 1957, hanno riguardo a fattispecie diverse e contemplano conseguenze giuridiche differenti, posto che la prima norma disciplina il caso di falsità "commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro" comminando la sanzione disciplinare del licenziamento, mentre la seconda prevede l'automatica decadenza nel caso in cui "l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile", ovverosia quando la falsità abbia riguardato proprio i documenti comprovanti i requisiti necessari per ottenere l'impiego; ove, peraltro, la falsità verta su aspetti e requisiti non essenziali all'assunzione, il licenziamento non costituisce un effetto automatico dell'illecito accertato, ma è applicabile solo a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento disciplinare, irrogato con riferimento alla falsa autocertificazione del possesso del diploma di specializzazione per insegnanti di sostegno, il quale non era titolo necessario per ottenere i contratti di docenza, senza valutare in concreto la gravità della condotta).

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 127, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater com. 1 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9314 del 2018 Rv. 648655 - 02, N. 18699 del 2019 Rv. 654488 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 5805 del 27/02/2023** (Rv. **666973 - 02**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 15/10/2020

103285 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA Giusta causa - Conoscenza all'atto dell'assunzione - Licenziamento - Esclusione - Fondamento - Conoscibilità della giusta causa - Conseguenze.

In tema di licenziamento per giusta causa, la conoscenza da parte del datore di lavoro, sin dall'atto dell'assunzione, del comportamento del lavoratore invocato come giusta causa di licenziamento rende quest'ultimo illegittimo, sussistendo incompatibilità logico-giuridica tra giusta causa di licenziamento, intesa quale causa che non consente la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, ai sensi dell'art. 2119 c.c., e la precedente scelta di avviare il rapporto di lavoro pur conoscendo quei fatti; nell'ipotesi di mera conoscibilità del fatto poi valorizzato come giusta causa, tuttavia, in difetto di una norma di diritto che equipari la conoscibilità dei fatti alla loro effettiva conoscenza, il giudice non può creare una presunzione legale relativa, ponendo a carico del datore di lavoro l'onere di provare di non avere conosciuto il fatto conoscibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Vedi: N. 428 del 2019 Rv. 652222 - 01, N. 31202 del 2021 Rv. 662682 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 6016 del 28/02/2023** (Rv. **667025 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

M. (LANZA FABIO) contro A. (RAMUNNI WALTER MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/06/2017

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Selezioni concorsuali - Litisconsorzio necessario - Cessazione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE In genere.

La domanda di riformulazione della graduatoria, volta ad ottenere una determinata utilità (promozione, trasferimento, livello retributivo, ecc.) in esito a una procedura concorsuale, impone l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione; tuttavia, l'originario litisconsorzio necessario cessa nel caso in cui, prima del successivo grado di giudizio, venga meno il bene della vita che aveva imposto la partecipazione di altri soggetti e, cioè quando difetti l'inscindibilità della causa per non essere più conseguibile il "petitum". (Nella

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

specie, la S.C. ha affermato che - in conseguenza della soppressione, avvenuta nelle more del giudizio di primo grado, della struttura complessa in relazione alla quale era stata indetta la procedura selettiva - non dovevano essere necessariamente evocati in appello tutti i partecipanti al concorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 28766 del 2018 Rv. 651690 - 01, N. 2966 del 2020 Rv. 656996 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 6059 del 28/02/2023 (Rv. 666948 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.

I. (PISCHEDDA SAMUELA) contro B. (RAGOZINI FRANCESCO PAOLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/07/2017

103190 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Pubblico impiego contrattualizzato - Progressione economica - Art. 22 del c.c.n.l. E.P.N.E. dell'1.10.2007 - Criteri generali per la selezione - Rinvio alla contrattazione integrativa - Ambito.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il rinvio alla contrattazione integrativa, previsto dall'art. 22 del c.c.n.l. comparto enti pubblici non economici dell'1.10.2007, in relazione alla definizione dei criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche, ha portata generale, potendo riguardare non solo i criteri di scelta fra i candidati ammessi, ma la stessa definizione dei criteri di legittimazione per la partecipazione alla selezione.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 01/10/2007 art. 22, Contr. Coll. 01/10/2007 art. 13, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18673 del 2015 Rv. 637236 - 01, N. 814 del 2020 Rv. 656595 - 01, N. 24019 del 2017 Rv. 646100 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 6010 del 28/02/2023 (Rv. 667085 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.

D. (RAFFAELLI PIER FRANCO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/05/2021

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Rito cd. Fornero - Ricorso per cassazione - Termine ex art. 1, comma 62, l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Ragioni - Art. 133, comma 2, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv.con mod. dalla l.n. 114 del 2014) - Incidenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di "rito Fornero", il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione del contenuto integrale del provvedimento all'interessato che lo pone in condizione di valutare le ragioni sui cui la decisione è fondata e, quindi, l'opportunità di proporre impugnazione; sulla previsione speciale del citato comma 62 non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

(nella parte in cui stabilisce che "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c."), norma di carattere generale riguardante la comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 62 CORTE COST., Legge 08/11/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19862 del 2018 Rv. 650041 - 01, N. 6059 del 2018 Rv. 647388 - 02, N. 19177 del 2016 Rv. 641386 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3873 del 08/02/2023 (Rv. 666832 - 01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.

Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.

C. (ZUMBO VITO) contro C. (SORBELLO GAETANO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 14/12/2021

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA
- PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
Individuazione - Mancanza di contratto scritto e incertezza sul luogo di insorgenza del rapporto
- Luogo di inizio della prestazione lavorativa.

Sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa qualora il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23139 del 2011 Rv. 619652 - 01

FEBBRAIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta
tributaria



Sez. 5 - , **Sentenza n. 2964 del 01/02/2023** (Rv. **667069 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CORTESI FRANCESCO**. Relatore: **CORTESI FRANCESCO**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Diff.)

T. (DE' CAPITANI DI VIMERCATE PAOLO GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/07/2020

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Rendimenti delle attività finanziarie detenute all'estero - Procedura di collaborazione volontaria ex l. n. 186 del 2014 - Accertamento con adesione - Differenze.

La procedura di collaborazione volontaria (cd. "voluntary disclosure") - introdotta dall'art. 1 della l. n. 186 del 2014, mediante l'inserimento, nel testo del d.l. n. 167 del 1990, conv. con mod. dalla l. n. 227 del 1990, degli artt. 5-quater e septies - quantunque si perfezioni nelle forme dell'accertamento con adesione mediante versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, costituisce istituto autonomo e diversamente conformato dal primo, in quanto non presuppone una contestazione dell'Amministrazione; non ha scopo deflattivo; si concretizza nell'esposizione volontaria al Fisco, da parte del contribuente, della propria situazione debitoria, con instaurazione del contraddittorio soltanto eventuale; presenta peculiari modalità di versamento delle somme dovute.

Riferimenti normativi: Legge 15/12/2014 num. 186 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 quater CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 septies CORTE COST., Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 5 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165 com. 8, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 169, Decisione Consiglio CEE 03/06/2003 num. 48 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 1002 del 2023 Rv. 666628 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 3053 del 01/02/2023** (Rv. **666952 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (LACAGNINA MARIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/05/2016

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Società in concordato preventivo - Cartella di pagamento - Notificazione al commissario giudiziale - Conseguenze - Nullità e non inesistenza - Sanatoria - Condizioni.

La notificazione al solo commissario giudiziale della cartella di pagamento, emessa nei confronti della società in concordato preventivo, è nulla, poiché egli non riveste alcuna carica rappresentativa della società, ma non inesistente, attesi i compiti, allo stesso attribuiti, di verifica dell'esistenza del credito erariale, sia in relazione al computo delle maggioranze e della formazione delle classi, sia in relazione alla fattibilità della proposta concordataria, sicché la

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

tempestiva proposizione del ricorso tributario da parte della società sana la nullità della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21184 del 2022 Rv. 665307 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22641 del 2007 Rv. 600100 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3109 del 01/02/2023 (Rv. 666953 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

S. (ROSSI UMBERTO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 11/02/2015

279461 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - OPERAZIONI PERMUTATIVE E DAZIONI IN PAGAMENTO Cessione in permuta di immobili da costruire - Aliquota agevolata per abitazione non di lusso - Applicabilità - Condizioni - Conseguenze.

In tema di IVA, la cessione in permuta di immobili da costruire non osta, di per sé, all'applicazione dell'aliquota agevolata per le abitazioni "non di lusso", purché dal contratto traslativo di permuta emerga con chiarezza la tipologia oggettiva del bene da costruire, fermo restando che, ove l'immobile ultimato abbia conseguito caratteristiche diverse da quelle agevolabili, l'Ufficio potrà procedere alle necessarie rettifiche, avvalendosi dei suoi poteri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1552, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 11, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13

Massime precedenti Difformi: N. 2057 del 2002 Rv. 552226 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28723 del 2017 Rv. 646232 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3157 del 02/02/2023 (Rv. 667038 - 01)

Presidente: CRUCITI ROBERTA. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA.

L. (LUCCHESI ANTONIA) contro A.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/07/2015

178496 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI Giudici di pace - Compenso - Assoggettamento a tassazione - Esclusione della detrazione di cui all'art. 13 Tuir - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 50, comma 3, del Tuir nella parte in cui escludono l'applicabilità ai compensi percepiti dai giudici di pace della detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente, poiché la retribuzione connessa al rapporto di lavoro subordinato ha, in base alla disciplina costituzionale e ordinaria, presupposti

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

e finalità differenti da quelli del compenso per l'esercizio di pubbliche funzioni e ciò giustifica la diversità del trattamento fiscale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 13 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 10774 del 2020 Rv. 657872 - 01, N. 18031 del 2016 Rv. 641130 - 01, N. 24260 del 2021 Rv. 662131 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3123 del 02/02/2023 (Rv. 666954 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

F. (MARTIELLI VITO ANTONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 08/10/2015

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE IVA - Agevolazioni per l'acquisto della prima casa - Coniugi in regime di comunione - Requisito della residenza familiare - Sussistenza - Acquisto separato o congiunto del bene stesso - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di agevolazioni IVA per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, di talché, in caso di comunione legale tra coniugi, è rilevante che l'immobile sia destinato a residenza familiare, essendo invece irrilevante che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, a prescindere che il bene sia divenuto oggetto della comunione, ai sensi dell'art. 177 c.c., mediante acquisto separato o congiunto da parte dei coniugi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la fruizione del beneficio da parte del coniuge che non aveva spostato la propria residenza, in relazione all'acquisto "pro indiviso", insieme all'altro coniuge in regime di separazione patrimoniale, del solo diritto di abitazione sull'immobile, la cui proprietà era stata contestualmente acquistata dai figli).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1022

Massime precedenti Vedi: N. 22557 del 2022 Rv. 665213 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3463 del 03/02/2023 (Rv. 667040 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO.

V. (PELLICCIARI CLAUDIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 21/10/2014

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Cessione di partecipazioni - Esenzione prevista dal regime cd. PEX - Presupposti - Classificazione della partecipazione in bilancio nelle immobilizzazioni finanziarie - Diversa classificazione - Conseguenze.

In tema di regime cd. PEX ("Participation exemption"), l'esenzione della plusvalenza da realizzo di partecipazioni societarie, prevista dall'art. 87 del d.P.R. n. 917 del 1986, presupponendo la classificazione della partecipazione nelle immobilizzazioni finanziarie del primo bilancio chiuso

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

durante il periodo di possesso, non spetta al contribuente, che abbia iscritto la partecipazione nella categoria dell'attivo circolante.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, Costituzione art. 53, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 40729 del 2021 Rv. 663510 - 01, N. 29879 del 2020 Rv. 660100 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3591 del 06/02/2023 (Rv. 667041 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.

Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.

M. (DI IACOVO TONIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 10/10/2017

178531 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE Consolidato fiscale - Regime della tassazione di gruppo - Scissione societaria parziale nel corso del consolidato - Perdite generate dalla scissa - Riparto con la beneficiaria - Limiti.

In tema di reddito imponibile delle società facenti parte di un gruppo che ha adottato il regime fiscale della tassazione di gruppo, in caso di scissione societaria parziale, le perdite generate dalla società scissa nel corso del consolidato fiscale possono essere oggetto di riparto con la società beneficiaria, in proporzione al patrimonio netto a quest'ultima attribuito, a condizione che si tratti di perdite prodotte dalla scissa consolidante per effetto della propria gestione patrimoniale, non di quelle generate per effetto delle rettifiche di consolidato di cui agli artt. 122 e 123 del T.u.i.r..

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 173 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2506, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 122, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123

Massime precedenti Vedi: N. 40048 del 2021 Rv. 663213 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3485 del 06/02/2023 (Rv. 667039 - 01)

Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (PENZAVALLI GIANCARLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 09/12/2014

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Imposte dirette - Assegno di mantenimento del coniuge - Percezione in unica soluzione di arretrati a seguito di azione giudiziaria - Tassazione separata - Applicabilità - Ragioni.

In tema di imposte dirette sull'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione dei coniugi, le somme percepite in un'unica soluzione a titolo di arretrati, a seguito di rivalutazione disposta per ordine del giudice, sono soggette a tassazione separata, non essendo equiparabili ai versamenti in unica soluzione volti ad assolvere e liquidare l'onere di mantenimento.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5984 del 2021 Rv. 660715 - 01, N. 12058 del 2008 Rv. 603154 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 3841 del 08/02/2023 (Rv. 667328 - 03)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)

P. (BISCOTTO BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/07/2017

279102 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI Imposta di registro - Enunciazione - Finanziamento soci - Imputazione del finanziamento ad aumento del capitale sociale - Cessazione dell'originaria enunciazione - Sussistenza - Tassazione dell'atto enunciato - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, la delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante l'imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all'imposta, poiché l'imputazione determina la cessazione degli effetti propri del finanziamento, in ragione del predetto utilizzo, integrandosi la causa di non imponibilità di cui all'art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 15585 del 2010 Rv. 613766 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 3841 del 08/02/2023 (Rv. 667328 - 02)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)

P. (BISCOTTO BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/07/2017

279102 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI Imposta di registro - Enunciazione - Finanziamento soci menzionato in delibera assembleare di aumento del capitale sociale - Identità di parti tra atto enunciante (verbale) e atto enunciato (finanziamento) - Sussistenza del requisito - Fondamento.

In tema di imposta di registro, il finanziamento soci enunciato nel verbale assembleare avente ad oggetto l'aumento del capitale sociale integra il requisito soggettivo previsto dall'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, contenendo l'indicazione della partecipazione dei soggetti intervenuti in assemblea, coincidenti con quelli che hanno concluso il finanziamento.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 15585 del 2010 Rv. 613766 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , Sentenza n. 3841 del 08/02/2023 (Rv. 667328 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)

P. (BISCOTTO BRUNO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/07/2017

279102 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI Imposta di registro su atti enunciati - Contratto concluso in forma orale originariamente non imponibile - Imponibilità in caso di enunciazione - Sussistenza.

In tema di imposta di registro, l'enunciazione di un contratto verbale originariamente non imponibile lo rende assoggettabile all'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 15585 del 2010 Rv. 613766 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 3848 del 08/02/2023 (Rv. 667055 - 01)

Presidente: BALSAMO MILENA. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (FANTOZZI AUGUSTO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/05/2015

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative per ritardato pagamento dell'imposta sulle assicurazioni - Prescrizione - Termine triennale previsto dall'art. 29, comma 2, della l. n. 1216 del 1961 - Inapplicabilità - Termine quinquennale di cui al successivo comma 4 - Applicabilità.

In tema di sanzioni amministrative per il ritardato pagamento dell'imposta sulle assicurazioni, l'azione dello Stato per la riscossione della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, trattandosi di pena pecuniaria e non di una soprattassa, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della l. n. 1216 del 1961, e non nel termine di tre anni previsto dal secondo comma del citato art. 29.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 26, Legge 29/10/1961 num. 1216 art. 29 com. 2, Legge 29/10/1961 num. 1216 art. 29 com. 4, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19180 del 2022 Rv. 664925 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3901 del 09/02/2023 (Rv. 667329 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: FEDERICI FRANCESCO.

C. (TESAURO FRANCESCO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/12/2014

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE Redditi d'impresa - Sopravvenienza attiva - Presupposti - Iscrizione di un debito non assolto negli esercizi successivi - Sussistenza - Esclusione - Iscrizione erronea o fittizia - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, necessitando del sopraggiungere di un evento, in un esercizio successivo a quello di imputazione, idoneo ad estinguere con certezza il costo o il debito registrato, non si verifica con la semplice iscrizione di un debito tra le passività, non ancora assolto negli esercizi successivi, con la conseguenza che l'iscrizione in bilancio di una posta passiva, per errore o perché fittizia, non comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva nell'esercizio in cui l'errore sia stato corretto o la fittizietà sia stata dichiarata o accertata, dovendosi al contrario imputare la rettifica all'esercizio in cui l'iscrizione della componente negativa sia avvenuta per errore o per falsità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente qualificato come sopravvenienza attiva un debito iscritto senza modifiche in più esercizi successivi, ancorché non pagato ed in assenza di un evento oggettivo di cancellazione della posta attiva).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 24580 del 2022 Rv. 665792 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 3896 del 09/02/2023** (Rv. **667056 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**.

Relatore: **TRISCARI GIANCARLO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 27/09/2019

279493 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI Cessioni all'esportazione al di fuori dell'UE - Intermediazione di servizi di autonoleggio - Non imponibilità - Condizioni.

In tema di territorialità dell'Iva, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. f quinquies), del d.P.R. n. 633 del 1972, applicabile "ratione temporis", le prestazioni di intermediazione di servizi di autonoleggio, svolte da una società residente all'estero in favore di società estere intermedie, si considerano svolte in Italia quando i servizi, acquisiti in Italia, sono poi ceduti dalle società estere intermedie a clienti finali, che li utilizzano sul territorio nazionale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7 com. 4 lett. F

Massime precedenti Vedi: N. 11112 del 2022 Rv. 664288 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 3893 del 09/02/2023** (Rv. **667057 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**.

Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (PURI PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 26/02/2014

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Iva - Prestazioni accessorie - Nozione - Rapporto di accessorietà - Individuazione - Criteri.

In tema di Iva, ai fini dell'esenzione dall'imposta vanno considerate prestazioni accessorie quelle operazioni che, pur formalmente distinte, sono connesse alla prestazione principale al punto da formare una sola prestazione economica indissociabile, non sulla base del significato meramente formale del negozio, bensì alla stregua del concreto atteggiarsi degli interessi coinvolti, i quali si identificano nella causa del contratto e non nei motivi che inducono il singolo contraente a stipulare; ne consegue che l'unitarietà va valutata con riguardo alle sole parti contrattuali, non già rispetto a terzi estranei, ancorché parti di un distinto rapporto con uno dei contraenti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 40725 del 2021 Rv. 663509 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 4098 del 09/02/2023** (Rv. **667087 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **TRISCARI GIANCARLO.** Relatore: **TRISCARI GIANCARLO.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

A. (LEVANTI CORRADO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/04/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 025486/2022 66574201

Massime precedenti Conformi: N. 25486 del 2022 Rv. 665742 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 3903 del 09/02/2023** (Rv. **667059 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **FEDERICI FRANCESCO.** Relatore: **FEDERICI FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/05/2015

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Avviso di accertamento - Termine di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di avviso di accertamento, il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, essendo posto a garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, non è soggetto alla sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, che è applicabile ai soli termini processuali e non a quelli che regolamentano il procedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18184 del 2013 Rv. 627474 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 3908 del 09/02/2023** (Rv. **667060 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**.

Relatore: **TRISCARI GIANCARLO**.

V. (ESPOSITO ROBERTO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/04/2015

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Rimborso Iva per soggetti comunitari non residenti - Art. 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposto - Condizione di reciprocità - Necessità - Assenza - Conseguenze.

In tema di rimborso Iva in favore di soggetti non residenti in Italia e stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità Europea, il riconoscimento del diritto al rimborso presuppone necessariamente la condizione di reciprocità, di cui all'art. 38-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, in assenza della quale la relativa procedura, prevista dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non può essere attivata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8428 del 2009 Rv. 607733 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 4102 del 09/02/2023** (Rv. **667088 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **LENOCI VALENTINO**. Relatore:

LENOCI VALENTINO. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CERIANA ENRICO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 01/06/2015

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Cartella di pagamento emessa dallo Stato italiano in assistenza tributaria ad altro Stato membro - Traduzione del titolo esecutivo estero - Necessità di allegazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di riscossione di crediti fiscali di Stati membri dell'UE, l'amministrazione erariale italiana, richiesta della riscossione da parte di altro Stato membro, nell'emettere la cartella di pagamento non è tenuta ad allegare la traduzione del titolo esecutivo estero, in forza del quale si procede al recupero, poiché l'obbligo di traduzione, di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 69 del 2003, riguarda il momento della trasmissione della domanda di assistenza da parte dello Stato membro e non il momento, puramente interno, con il quale lo Stato italiano procede al recupero effettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 69 art. 5, Decisione Consiglio CEE 15/06/2001 num. 44

Massime precedenti Vedi: N. 27490 del 2020 Rv. 660033 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 4265 del 10/02/2023** (Rv. **667061 - 01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Diff.)

C. (CERIANA ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB. PROV. MILANO, 14/07/2014

178518 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI Redditi di impresa - Costi di urbanizzazione - Natura - Costo inerente - Sussistenza - Fondamento.

In tema di redditi di impresa, i costi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in quanto funzionali all'ottenimento delle licenze edilizie e commerciali, sono per loro natura inerenti al reddito d'impresa e si ricollegano ai ricavi dell'operazione commerciale che li contempla.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 86, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 30024 del 2021 Rv. 662780 - 01, N. 13633 del 2018 Rv. 648678 - 01, N. 22938 del 2018 Rv. 650335 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 4595 del 14/02/2023** (Rv. **666825 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Parz. Diff.)

C. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 30/09/2014

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Consolidato nazionale - Perdite successive all'esercizio del diritto di opzione - Trasferimento delle perdite alla "fiscal unit" - Cooperativa consolidante in regime di esenzione dell'utile - Limite ex art. 84, comma 1, TUIR - Applicazione - Condizioni.

178515 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In materia di consolidato nazionale e con riferimento alle perdite relative al periodo di validità dell'opzione per la tassazione di gruppo, integralmente trasferite "ipso iure" alla "fiscal unit", la cooperativa consolidante che fruisca di un regime di esenzione dell'utile deve applicare il limite alla rilevanza fiscale delle perdite, di cui all' art. 84, comma 1, primo periodo, TUIR, esclusivamente ai fini del riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili delle società consolidate, ai sensi dell'art. 118, comma 1, primo periodo, TUIR.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 84 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 118 com. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 83, DM min. EFI 09/06/2004 art. 7 com. 1 lett. A, DM min. EFI 09/06/2004 art. 9 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 40048 del 2021 Rv. 663213 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4612 del 14/02/2023** (Rv. **666917 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.** Relatore: **CARADONNA LUNELLA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro W. (BASILAVECCHIA MASSIMO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 30/06/2014

178468 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Spese di sponsorizzazione - Regime ex art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002 - Presunzione assoluta di inerenza e congruità - A favore di società sportive dilettantistiche - Condizioni - Deducibilità da parte dello sponsor.

In tema di spese di sponsorizzazione, il regime di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, nel testo vigente "ratione temporis", fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima, consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal reddito del soggetto sponsor.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 90 com. 8 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109

Massime precedenti Vedi: N. 14232 del 2017 Rv. 644591 - 01, N. 8981 del 2017 Rv. 643642 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4642 del 14/02/2023** (Rv. **666826 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **CATALDI MICHELE.** Relatore: **CATALDI MICHELE.**

F. (FALCONE MAURIZIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. FOGGIA, 14/12/2015

177313 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - DOCUMENTI - IN GENERE Processo tributario - Produzione di documenti in primo grado - Disciplina - Artt. 22, 23, comma 2, e 24, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Attività riservata esclusivamente alle parti costituite in giudizio - Fattispecie.

Nel processo tributario di primo grado, la produzione di documenti è riservata esclusivamente alle "parti" che si siano costituite nel giudizio con le modalità e nei termini stabiliti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva rigettato il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento, utilizzando un documento – la fotocopia della cartolina di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, relativa alla notifica dell'atto impositivo presupposto – prodotto dal concessionario, non costituito, all'udienza di discussione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 all. 24 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14567 del 2021 Rv. 661352 - 01, N. 11435 del 2018 Rv. 648072 - 02

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4726 del 15/02/2023** (Rv. **666827 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**.

E. (PACE FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/09/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termine di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) - Ambito applicativo - Verbal di accesso - Irrilevanza del contenuto e della denominazione - Esercizio di attività ispettiva nei confronti del contribuente - Necessità - Applicabilità a p.v.c. redatto all'esito di accesso presso terza società - Esclusione.

In materia di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 decorre da tutte le possibili tipologie di verbal di accesso, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, purché le operazioni concluse costituiscano esercizio di attività ispettiva svolta dall'Amministrazione nei confronti del contribuente sottoposto a verifica e destinatario dell'accertamento, non applicandosi il medesimo termine con riferimento ad un p.v.c. redatto a conclusione dell'accesso presso una terza società che integri, rispetto al contribuente, un atto istruttorio "esterno" rispetto al procedimento accertativo che l'ha attinto direttamente.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1497 del 2020 Rv. 656674 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4823 del 16/02/2023** (Rv. **666762 - 01**)

Presidente: **CRUCITI ROBERTA**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

M. (NITTO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 27/12/2016

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Società di persone - Amministratore di fatto - Legittimazione a ricevere la notificazione dell'avviso di accertamento rivolto alla società - Esclusione - Fondamento - Diritto all'instaurazione del contraddittorio preventivo - Lesione - Insussistenza.

L'amministratore di fatto di una società di persone non è legittimato a ricevere la notificazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, perché l'atto impositivo deve essere consegnato alla persona che rappresenta l'ente secondo la legge, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c.; peraltro, l'amministratore di fatto non può lamentare la lesione del proprio diritto di difesa per non aver ricevuto personalmente, da parte dell'ente impositore, la notificazione di un atto idoneo all'istaurazione del contraddittorio preventivo, in quanto si deve ritenere che fosse comunque a conoscenza di ogni vicenda riguardante la società.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 62

Massime precedenti Vedi: N. 36034 del 2021 Rv. 663053 - 01, N. 26702 del 2022 Rv. 665856 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4824 del 16/02/2023** (Rv. **666763 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

I. (LENZI LUCIANO MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/09/2013

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Termine d'impugnazione cd. lungo - Riduzione da un anno a sei mesi - Applicabilità - Fondamento - Art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 - Rinvio cd. mobile all'art. 327, comma 1, c.p.c..

La riduzione del termine "lungo" di impugnazione da un anno a sei mesi, disposta con riferimento all'ordinario rito civile, si applica anche ai giudizi tributari - in ragione del rinvio "mobile" all'art. 327, comma 1, c.p.c. operato dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - nel caso in cui nessuna delle parti provveda alla notificazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11621 del 2013 Rv. 627010 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4932 del 16/02/2023** (Rv. **666828 - 01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **ANGARANO ROSANNA**. Relatore: **ANGARANO ROSANNA**.

D. (SGROI SANTAGATI RENATO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 10/11/2015

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017199/2019 65452801

Massime precedenti Conformi: N. 17199 del 2019 Rv. 654528 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 4891 del 16/02/2023** (Rv. **666819 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**. Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

E. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 19/01/2017

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Accise su gas naturale in regime di esenzione - Rimborso - Termine biennale di decadenza - Decorrenza.

Il rimborso delle accise sul gas naturale cui è applicabile "ab origine" il regime di esenzione (nella specie, in ragione dell'efficacia diretta della direttiva n. 2003/96/CE, che esenta dalle accise i prodotti energetici destinati alla produzione di energia elettrica) è soggetto al termine biennale

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, decorrente dalla data dei singoli versamenti mensili, indebitamente effettuati.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 art. 14 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 14 com. 2 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 11813 del 2020 Rv. 657983 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 4824 del 16/02/2023 (Rv. 666763 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

I. (LENZI LUCIANO MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/09/2013

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Natura giuridica - Atto processuale - Esclusione - Atto amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

L'avviso di accertamento tributario ha la natura giuridica di atto amministrativo, in quanto espressione della potestà impositiva dell'amministrazione finanziaria, e non di atto processuale o comunque funzionale al processo, poiché l'instaurazione del procedimento giurisdizionale non si correla all'emissione di un atto impositivo o alla sua notificazione al contribuente, bensì alla proposizione del ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10477 del 2008 Rv. 602931 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 5174 del 17/02/2023 (Rv. 666820 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

C. (ESPOSITO WALTER) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 25/02/2020

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedura di collaborazione volontaria (cd. "voluntary disclosure") - Rigetto della domanda - Impugnabilità - Fondamento - Equiparabilità al rigetto di definizione agevolata.

Il rigetto della domanda di collaborazione volontaria (cd. "voluntary disclosure") è suscettibile di impugnazione in quanto equiparabile al diniego di definizione agevolata di rapporti tributari, espressamente contemplata nel catalogo degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 15/12/2014 num. 186 art. 1 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 quater CORTE COST., Legge 04/08/1990 num. 227 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 1230 del 2020 Rv. 656667 - 01, N. 2144 del 2020 Rv. 656679 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 5306 del 20/02/2023** (Rv. **666829 - 01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** Estensore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.** Relatore: **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (CECCONI GIANFRANCO CANDIDO ANTONIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/03/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Irrogazione delle sanzioni - Ufficio competente - Individuazione - Medesimo ufficio competente per l'accertamento - Preventiva e valida notificazione di un avviso di accertamento - Necessità - Esclusione.

In base all'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997 è competente ad irrogare le sanzioni tributarie il medesimo ufficio dell'Amministrazione a cui è attribuita la competenza all'accertamento del tributo, indipendentemente dal fatto che abbia validamente proceduto alla notifica del relativo avviso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 30398 del 2021 Rv. 662823 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 5204 del 20/02/2023** (Rv. **666821 - 01**)

Presidente: **D'AQUINO FILIPPO.** Estensore: **GORI PIERPAOLO.** Relatore: **GORI PIERPAOLO.**

T. (RONZINI MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 14/12/2015

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Ricorso per cassazione - Omessa pronuncia circa l'inammissibilità di un motivo d'appello per novità - Censurabilità - Esclusione - Fondamento - Rilevabilità "ex officio" della questione - Inapplicabilità del divieto di cui all'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE In genere.

In tema di processo tributario, nel ricorso per cassazione non è utilmente censurabile ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 4 e 112 c.p.c. la mancata pronuncia da parte del giudice sull'eccezione di inammissibilità di un motivo di appello, perché nuovo, in quanto trattasi di questione rilevabile "ex officio", che sfugge pertanto alla preclusione di cui all'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la quale investe le sole eccezioni in senso stretto e non anche le eccezioni improprie o le mere difese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 112, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 30227 del 2022 Rv. 666084 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1518 del 2016 Rv. 638457 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 5373 del 21/02/2023** (Rv. **666822 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (DE BONIS VITTORIO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/05/2022

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata - Art. 1, comma 192, della l. n. 197 del 2022 - Ambito applicativo - Controversie definite mediante decisione impugnabile con mezzi ordinari - Liti definite con decisione impugnabile esclusivamente mediante revocazione - Esclusione - Conseguenze.

In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l'art. 1, comma 192, della l. n. 197 del 2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 192, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 197

Massime precedenti Vedi: N. 26939 del 2022 Rv. 665802 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 5422 del 21/02/2023** (Rv. **666823 - 01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (NATOLA GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/07/2014

178531 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE Determinazione del reddito - Rinuncia del socio ad un credito nei confronti della società - Sopravvenienza attiva - Esclusione - Condizioni.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, secondo la disciplina dettata dall'art. 55 (oggi art. 88), comma 4, TUIR, nella formulazione, vigente "ratione temporis", come introdotta dal d.l. n. 557 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 1994, a partire dall'esercizio 1993, la rinuncia, da parte del socio, ai crediti nei confronti della società non va considerata sopravvenienza attiva ove sia operata in conto capitale, atteso che, in tale ipotesi, esprime la volontà di patrimonializzare la società e non può, pertanto, essere equiparata alla remissione del debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 94 com. 6, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 85 com. 1, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 1 com. 1, Legge 26/02/1994 num. 133 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 7636 del 2017 Rv. 643598 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 5366 del 21/02/2023** (Rv. **666918 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**.

C. (SABATINO FRANCESCO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 29/11/2018

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Processo tributario - Impugnazione tardiva - Mancata conoscenza del giudizio - Onere della prova - Riparto - Criteri.

In tema di impugnazione tardiva nel processo tributario, in caso di notifica inesistente si presume "iuris tantum" la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario ed è onere dell'altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza del processo, mentre nell'ipotesi di notificazione nulla si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell'impugnante, il quale è tenuto a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive da cui si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o l'avvenuta conoscenza solo in una certa data.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51

Massime precedenti Conformi: N. 1308 del 2018 Rv. 646916 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 5568 del 22/02/2023** (Rv. **666941 - 01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**. Relatore: **MONDINI ANTONIO**.

A. (MARTINI MICHELE) contro C. (CARRETTA ALESSIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 08/01/2020

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Rifiuti urbani o assimilati su area portuale - Esistenza dell'autorità portuale - Conseguente cessazione del diritto del Comune al pagamento della TARSU - Esistenza di autorità marittima - Permanenza della competenza comunale.

In tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti in area portuale, va esclusa la privativa del Comune e il correlato diritto al pagamento del tributo nel caso in cui tale attività rientri nella competenza esclusiva dell'Autorità portuale, mentre la competenza comunale permane per la gestione dei rifiuti nello spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti l'Autorità marittima.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 5, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 8, Legge 28/02/1994 num. 84 art. 6 com. 1 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 31058 del 2018 Rv. 651770 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 5667 del 23/02/2023** (Rv. **666919 - 01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

C. (MARTINI MICHELE) contro C. (TAMBURRO NICOLA MARIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/11/2018

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Aree portuali - Mancata istituzione dell'autorità portuale ex art. 6, commi 1 e 8, l. n. 84 del 1994 - Gestione rifiuti e potere impositivo ai fini della TARSU - Competenza dei Comuni - Sussistenza - Competenza dell'Autorità marittima - Esclusione - Fondamento.

Nelle aree portuali per le quali non sia stata istituita l'Autorità portuale ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 8, della l. n. 84 del 1994, l'attività di gestione dei rifiuti ivi prodotti rientra nella competenza dei Comuni, ai quali, pertanto, è riservato il potere impositivo ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; ne consegue che nessuna competenza al riguardo (neppure in via suppletiva) può riconoscersi all'Autorità marittima, alla quale è riservato soltanto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui dei carichi navali, a norma degli artt. 8 e 10 del d.lgs. n. 182 del 2003.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1994 num. 84 art. 6 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/01/1994 num. 84 art. 6 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 182 art. 8, Decreto Legisl. 24/06/2003 num. 182 art. 10, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62

Massime precedenti Vedi: N. 31058 del 2018 Rv. 651770 - 01, N. 34251 del 2021 Rv. 663234 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 5674 del 23/02/2023 (Rv. 666893 - 01)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

B. (BOCCALATTE GIANLUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/12/2020

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Imposta di successione e donazione - Esenzione ex art 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990 - Partecipazioni di società non residenti in Italia ma con sede nell'UE - Applicabilità - Condizioni.

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4 ter, terzo periodo, del d.lgs. n. 346 del 1990 si applica anche per le partecipazioni in società residenti in altro Stato nell'Unione Europea alle stesse condizioni normativamente stabilite per il passaggio di quote o azioni di società residenti in Italia e, cioè, che col trasferimento sia integrato o mantenuto, da parte degli aventi causa, il controllo di diritto sulla società partecipata e che gli stessi si impegnino a mantenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31333 del 2019 Rv. 655945 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 5804 del 24/02/2023** (Rv. **666921 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO.** Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

C. (GHIRRI FRANCESCA) contro J.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 11/10/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU - Riduzione della base imponibile ex art. 13, comma 3, lettera b, d.l. n. 201 del 2011 - Fabbricati inagibili, inabitabili e di fatto non utilizzati - Nozione.

In tema di IMU, ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011), devono considerarsi inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all'articolo 24, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e quindi, nello specifico, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 3 lett. B CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 3 com. 1 lett. C, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 24 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 8592 del 2021 Rv. 660884 - 01, N. 29966 del 2019 Rv. 656338 - 02

Sez. 5 - , **Sentenza n. 5802 del 24/02/2023** (Rv. **666920 - 02**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** Estensore: **PENTA ANDREA.** Relatore: **PENTA ANDREA.** P.M. **SOLDI ANNA MARIA.** (Diff.)

L. (MARINI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO

279299 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE Art. 56 bis, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990 - Interpretazione - Liberalità diverse dalle donazioni - Manifestazione di capacità contributiva - Accertamento e sottoposizione a imposta - Condizioni.

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, l'art. 56 bis, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 c.c., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, euro 100.000 per fratelli e sorelle, euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Decreto Legisl. 21/10/1990 num. 346 art. 56 bis, Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 49 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 47 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 735 del 2022 Rv. 663652 - 01, N. 27665 del 2020 Rv. 659967 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , Sentenza n. 6077 del 28/02/2023 (Rv. 667330 - 01)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (LUCISANO CLAUDIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 20/09/2016

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Imposta di successione e donazione - Esenzione ex art 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Trasferimenti diversi dal cd. patto di famiglia - Applicabilità - Condizioni.

In tema di imposta sulle donazioni, l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 si applica anche ai trasferimenti di partecipazioni sociali a favore dei discendenti, effettuati al di fuori del c.d. patto di famiglia, purché i beneficiari siano discendenti del disponente, il trasferimento consenta loro di acquisire la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società e tale situazione di controllo venga mantenuta per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 768 bis, Cod. Civ. art. 2347, Cod. Civ. art. 2359 com. 1 n. 1, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 78 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 6082 del 2023 Rv. 667091 - 01, N. 31333 del 2019 Rv. 655945 - 01, N. 7429 del 2021 Rv. 660823 - 01, N. 6591 del 2021 Rv. 660816 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 6005 del 28/02/2023 (Rv. 667089 - 02)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

E. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/07/2020

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Esenzione degli interessi dall'imposta ex artt. 26 e 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973 - Prescrizioni endoprocedimentali di cui all'art. 37 bis del medesimo d.P.R. - Applicabilità - Esclusione.

In tema di esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea, gli artt. 26 e 26-quater del d.P.R. n. 600 del 1973, come le altre disposizioni tributarie antielusive, non sono suscettibili nell'ambito di applicazione dell'art. 37-bis del medesimo d.P.R., anche per quanto attiene alle prescrizioni endoprocedimentali da quest'ultimo recate.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33793 del 2022 Rv. 666433 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 6082 del 28/02/2023** (Rv. **667091 - 01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA.** Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.** Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

P. (TINELLI GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 19/10/2016

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro - Donazione di partecipazioni sociali ai figli - Società di mero godimento immobiliare - Esenzione dall'imposta di cui all'art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990, presupponendo non solo l'acquisizione del controllo della società e la sua detenzione per almeno un quinquennio, ma anche l'esercizio dell'impresa da parte della società partecipata, non spetta in caso di donazione ai figli di partecipazioni sociali in società di mero godimento immobiliare, poiché il trasferimento del controllo di società, che non hanno un'effettiva ed operativa attività economica, non è equivalente al trasferimento di un'azienda.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 1 com. 4, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 55 com. 2, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 66

Massime precedenti Vedi: N. 7429 del 2021 Rv. 660823 - 01, N. 29506 del 2020 Rv. 659989 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 6033 del 28/02/2023** (Rv. **667099 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **LA ROCCA GIOVANNI.**

Relatore: **LA ROCCA GIOVANNI.**

I. (REGGIO D'ACI MICHELA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 12/02/2021

100166 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE Udienza pubblica - Art. 379 c.p.c. vigente "ratione temporis" - Memorie scritte del ricorrente - Possibilità di deposito dopo la discussione - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione, l'art. 379 c.p.c., così come novellato dall'art. 1 bis, comma 1, lett. d) n. 2, del d.l. n. 168 del 2016 (conv. dalla l. n. 197 del 2016 ed applicabile ai ricorsi depositati successivamente alla sua entrata in vigore), ha escluso la possibilità di depositare osservazioni scritte all'esito della pubblica udienza, che, ove dirette a confutare non le conclusioni del P.M., come previsto dalla norma previgente, ma le affermazioni rese dalla controparte durante la discussione, si pongono anche in contrasto con il divieto di repliche, stabilito nella stessa disposizione e rimasto fermo con la novella.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis lett. D.2, Legge 25/10/2016 num. 197

Massime precedenti Vedi: N. 6810 del 2016 Rv. 640311 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 6033 del 28/02/2023** (Rv. **667099 - 02**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **LA ROCCA GIOVANNI.**

Relatore: **LA ROCCA GIOVANNI.**

I. (REGGIO D'ACI MICHELA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 12/02/2021

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Istanza di discussione in pubblica udienza - Emergenza da Covid-19 - Trattazione scritta anziché collegamento da remoto - Legittimità - Condizioni - Violazione del diritto di difesa - Insussistenza.

In tema di processo tributario durante l'emergenza da Covid-19, la decisione del giudice di disporre, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, è legittima, ove carenze organizzative all'interno dell'ufficio impediscano il collegamento da remoto, poiché le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all'udienza pubblica e la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa, assicurando l'interesse pubblico all'esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 33 CORTE COST., Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 27 com. 2, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 19579 del 2018 Rv. 649822 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 6035 del 28/02/2023** (Rv. **667090 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **ANGARANO ROSANNA.** Relatore:

ANGARANO ROSANNA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (LEONE MAURIZIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 31/10/2017

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Rientro di capitali cd. "scudati" - Accertamento tributario prima della dichiarazione di emersione - Pagamento del dovuto e delle sanzioni - Conseguenze - Diritto alla ripetizione dell'importo pagato a titolo di imposta straordinaria - Sussistenza.

In tema di scudo fiscale, il contribuente che abbia pagato l'imposta straordinaria per il rimpatrio o la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ex art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009, ove non abbia beneficiato degli effetti di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 350 del 2001, essendo stato già raggiunto, prima della dichiarazione di emersione, da uno degli atti contemplati dall'art. 14, comma 7, del medesimo decreto-legge ed abbia corrisposto quanto dovuto in ragione del successivo avviso di accertamento e dell'atto di irrogazione delle sanzioni, ha diritto di ripetere quanto versato a titolo di imposta straordinaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 13 bis CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 14 com. 1 lett. A, Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 14 com. 7, Legge 23/11/2001 num. 409

Massime precedenti Vedi: N. 1321 del 2022 Rv. 663747 - 01, N. 38722 del 2021 Rv. 663099 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , Sentenza n. 6081 del 28/02/2023 (Rv. 667260 - 01)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

C. (GIANNOTTA MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/08/2018

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Imposta di successione - Dichiarazione antecedente all'avvio della procedura di collaborazione volontaria - Emersione postuma di capitali detenuti all'estero dal defunto - Dichiarazione integrativa - Necessità.

In tema di imposta di successione, l'emersione di attività finanziarie o patrimoniali, detenute all'estero dal defunto, risultanti dalla procedura di collaborazione volontaria avviata, ai sensi dell'art. 5-quater del d.l. n. 167 del 1990, conv. con modif. dalla l. n. 227 del 1990, dopo la presentazione della dichiarazione di successione, comporta l'applicazione dell'imposta di successione in misura maggiore ed impone la presentazione di una dichiarazione integrativa, ai sensi dell'art. 28, comma 6, del d.lgs. n. 346 del 1990, configurando un incremento sopravvenuto dell'attivo ereditario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 349 art. 28 com. 6, Cod. Civ. art. 456, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 quater CORTE COST., Legge 04/08/1990 num. 227 art. 1, Legge 15/12/2014 num. 186 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 septies CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 5 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31729 del 2018 Rv. 651650 - 01, N. 1002 del 2023 Rv. 666628 - 01, N. 2964 del 2023 Rv. 667069 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 6081 del 28/02/2023 (Rv. 667260 - 02)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

C. (GIANNOTTA MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/08/2018

279309 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - RIMBORSI - TERMINE Sopravvenienze ereditarie - Art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Definizione - Beni occultati in vita dal "de cuius" - Inclusione.

In tema di imposta di successione, nella nozione di "sopravvenienze ereditarie", di cui all'art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 346 del 1990, rientrano anche i beni e i diritti che, sebbene inclusi nella consistenza originaria dell'asse ereditario appartenendo al "de cuius" al momento di apertura della successione, siano stati occultati in vita dallo stesso (e, dopo la sua morte, anche dagli eredi) e ne sia stata accertata l'effettiva e reale appartenenza al defunto solo dopo l'apertura della successione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 28 com. 7, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27 com. 2, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 456

Massime precedenti Vedi: N. 31729 del 2018 Rv. 651650 - 01, N. 409 del 2013 Rv. 625042 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 6077 del 28/02/2023** (Rv. **667330 - 03**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

C. (LUCISANO CLAUDIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 20/09/2016

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Imposta sulle donazioni - Donazione stipulata all'estero - Esenzione ex art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Carenza della dichiarazione obbligatoria per il donatario - Sanatoria nel verbale di deposito nei registri italiani - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di imposta sulle donazioni, l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990 si applica alle donazioni stipulate all'estero, anche qualora la dichiarazione obbligatoria per il donatario, prevista dalla citata norma, non sia effettuata contestualmente alla stipulazione dell'atto estero, ma sia contenuta nel verbale di deposito nei registri italiani, poiché, essendo comunque presente al momento in cui l'atto diviene utilizzabile in Italia, si realizza lo scopo di consentire eventuali controlli.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 4 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 78 lett. A, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 768 bis

Massime precedenti Vedi: N. 7429 del 2021 Rv. 660823 - 01, N. 5674 del 2023 Rv. 666893 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 6005 del 28/02/2023** (Rv. **667089 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Diff.)

E. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 15/07/2020

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Esenzione degli interessi dall'imposta ex art. 26 quater del d.P.R. n. 600 del 1973 - Beneficiario effettivo - Onere della prova - Contenuto - "Parametri spia".

In tema di esenzione degli interessi e di altri flussi reddituali dall'imposta ex art. 26-quater del d.P.R. n. 600 del 1973, è onere della società contribuente provare la propria qualità di beneficiario effettivo degli stessi, superando a tal fine tre test, autonomi e disgiunti, che, in rapporto alla fattispecie concreta, prendono in considerazione dei "parametri spia" o "indici segnaletici": i) il "substantive business activity test", che verifica se la società percipiente svolga un'attività economica effettiva; ii) il "dominion test", che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimmetterli ad un soggetto terzo; iii) il "business purpose test", che verifica le ragioni dell'interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se abbia una funzione nell'operazione di finanziamento o se sia mera "conduit company" (o "société relais"), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 quater CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 03/06/2003 num. 49

Massime precedenti Vedi: N. 14756 del 2020 Rv. 658395 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 6081 del 28/02/2023 (Rv. 667260 - 03)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

C. (GIANNOTTA MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 20/08/2018

279309 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - RIMBORSI - TERMINE Sopravvenienze ereditarie - Art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 346 del 1990 - Obbligo di dichiarazione integrativa - Termine di presentazione - Decorrenza - Istanza di procedura di collaborazione volontaria - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenze.

In tema di sopravvenienze ereditarie, di cui all'art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 346 del 1990, la presentazione della domanda di collaborazione volontaria costituisce, al tempo stesso, l'evento che comporta l'obbligo per l'erede della dichiarazione integrativa e la data da cui decorre il termine per la sua presentazione, segnando il momento di emersione e piena conoscibilità dei capitali in precedenza occultati, di talché la mancata presentazione della dichiarazione predetta comporta il prolungamento del termine di decadenza per l'accertamento dell'amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 28 com. 7, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 27 com. 2, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 31 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 quater CORTE COST., Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 5 septies CORTE COST., Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 5 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31729 del 2018 Rv. 651650 - 01, N. 1002 del 2023 Rv. 666628 - 01, N. 409 del 2013 Rv. 625042 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 6077 del 28/02/2023 (Rv. 667330 - 02)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

C. (LUCISANO CLAUDIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 20/09/2016

279304 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Imposta sulle donazioni - Donazione modale a favore di terzo determinato - Soggetto passivo - Beneficiario dell'onere - Sussistenza - Ragioni.

In tema di imposta sulle donazioni, nella donazione modale a favore di un terzo determinato, il soggetto passivo dell'imposta è il beneficiario dell'onere, in quanto, attraverso l'intermediazione materiale del donatario, riceve l'attribuzione patrimoniale o la prestazione costituente l'oggetto dell'onere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 793, Cod. Civ. art. 768 bis, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 58

Massime precedenti Vedi: N. 28857 del 2021 Rv. 662558 - 01, N. 1039 del 2019 Rv. 652656 - 01, N. 29506 del 2020 Rv. 659989 - 02, N. 5581 del 2011 Rv. 617126 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 6080 del 28/02/2023 (Rv. 667100 - 01)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

V. (PALLOTTA LEONARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 14/11/2016

279502 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE IPOTECARIE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008082/2020 65758901

Massime precedenti Conformi: N. 8082 del 2020 Rv. 657589 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3045 del 01/02/2023 (Rv. 666955 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: CHIESI GIAN ANDREA. Relatore: CHIESI GIAN ANDREA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 26/04/2021

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di accertamento - Termine di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Messa in liquidazione della società - Emissione dell'atto impositivo "ante tempus" - Motivo di urgenza - Insussistenza - Fondamento.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'emissione dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine dilatorio, di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, non è giustificata dalla messa in liquidazione della società, che, non comportandone l'estinzione, non preclude l'attività di accertamento, né la soddisfazione delle eventuali ragioni creditorie dell'Ufficio.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2484

Massime precedenti Vedi: N. 22549 del 2022 Rv. 665281 - 01, N. 37225 del 2022 Rv. 666440 - 01, N. 29987 del 2022 Rv. 666033 - 01 Rv. 666033 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3300 del 03/02/2023 (Rv. 666942 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 07/04/2021

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Verifica fiscale - Termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Società di fatto - Applicabilità - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio, di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, si applica anche alle società di fatto, essendo equiparate, ai fini delle imposte dirette, alle società in nome collettivo o alle società semplici, a seconda che esercitino o meno attività commerciali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2331, Cod. Civ. art. 2188, Cod. Civ. art. 2193, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 36, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 com. 3 lett. B CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29987 del 2022 Rv. 666033 - 01

FEBBRAIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e
comuni alle sezioni



1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 3486 del 06/02/2023** (Rv. **666884 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (PIAZZA ANGELO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/06/2019

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Pubblici servizi di trasporto aereo - Adeguamento annuale dei diritti aeroportuali - Omessa adozione dei relativi decreti ministeriali da parte della P.A. - Domanda di risarcimento dei danni - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Intervenuta abrogazione dell'art. 2, comma 190, l. n. 662 del 1996 e adeguamento sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE e del contratto di programma sottoscritto dal gestore aeroportuale - Irrilevanza.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In tema di servizi pubblici di trasporto aereo, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di risarcimento dei danni per l'omesso adeguamento annuale (in misura pari al tasso di inflazione programmato, ai sensi dell'art. 2, comma 190, della l. n. 662 del 1996) dei diritti aeroportuali in conseguenza della mancata adozione degli appositi decreti ministeriali, trattandosi di provvedimenti a contenuto vincolato "ex lege", la cui emissione è obbligatoria per l'autorità amministrativa, senza che sia ravvisabile l'esercizio di un potere autoritativo fondato sulla discrezionalità amministrativa e senza che assuma rilievo che - in seguito al d.l. n. 203 del 2005, convertito con modificazioni dalla l. n. 248 del 2005, il quale ha abrogato il citato art. 2, comma 190, della l. n. 662 del 1996 e novellato l'art. 10, comma 10, della l. n. 537 del 1993 - la revisione dei diritti aeroportuali debba essere effettuata secondo i criteri stabiliti dal CIPE, sulla base della contabilità analitica dei costi e dei ricavi presentata dal gestore aeroportuale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 190 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 10 com. 10, Decreto Legge 30/09/2005 num. 203 art. 11 novies CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2005 num. 248 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20566 del 2013 Rv. 627352 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 3496 del 06/02/2023** (Rv. **666885 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

C. (TORTORA ANTONIO) contro P. (BONACCIO GIOVANNI)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Piano provinciale delle attività estrattive (P.P.A.E.) - Annullamento - Responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla lesione dell'affidamento sulla legittimità dello stesso - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La responsabilità della pubblica amministrazione per il danno derivante dalla lesione dell'incolpevole affidamento - nella specie, ingenerato in relazione alla legittimità del piano provinciale delle attività estrattive, poi oggetto di annullamento in sede giurisdizionale - rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il pregiudizio individuato non si pone quale diretta e immediata conseguenza dell'illegittimità di un atto o dello stesso esercizio del potere pubblico, bensì come effetto di un comportamento (attivo o omissivo) della pubblica amministrazione in cui il provvedimento amministrativo non rileva in sé (quale elemento

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

costitutivo della fattispecie risarcitoria), ma come mero fatto che ha dato causa all'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. F CORTE COST., Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1567 del 2023 Rv. 666882 - 01, N. 14324 del 2021 Rv. 661286 - 01, N. 14231 del 2020 Rv. 658117 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 3874 del 08/02/2023 (Rv. 666886 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FERRO MASSIMO. Relatore: FERRO MASSIMO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

C. (CAPPELLA FEDERICO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Spese di gestione degli uffici giudiziari - Domanda di rimborso proposta da un'amministrazione comunale nei confronti del Ministero della Giustizia - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento.

141084 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE In genere.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda avanzata da un'amministrazione comunale nei confronti del Ministero della giustizia e volta ad ottenere il rimborso delle spese di gestione degli uffici giudiziari in forza degli artt. 1 e 2 della l. n. 392 del 1941 (secondo la formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 190 del 2014), attesa l'insussistenza di un diritto soggettivo dei Comuni a conseguire l'integrale restituzione delle spese indicate, nonché l'autoritativa determinazione del "quantum" del contributo gravante sullo Stato.

Riferimenti normativi: Legge 24/04/1941 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 24/04/1941 num. 392 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 526 lett. A CORTE COST., DPR 04/05/1998 num. 187 art. 1 com. 1

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15151 del 2015 Rv. 635997 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 3872 del 08/02/2023 (Rv. 666640 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: STALLA GIACOMO MARIA. Relatore: STALLA GIACOMO MARIA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

L. (PERNA DANIELE) contro M.

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Pubblico dipendente - Incarico non autorizzato - Accertamento negativo proposto dal dipendente - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') In genere.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda, proposta dal dipendente pubblico, di accertamento negativo dello svolgimento di incarico non autorizzato ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del diritto dell'amministrazione di appartenenza di procedere, direttamente e forzatamente, al recupero dei compensi percepiti in ragione della suddetta attività mediante trattenimento in busta paga, senza previo conseguimento di un titolo giudiziale, trovando la

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

domanda il suo "petitum" sostanziale nella contestazione di una condotta tipicamente datoriale nell'ambito di un rapporto di lavoro contrattualizzato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24377 del 2022 Rv. 665414 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 415 del 2020 Rv. 656660 - 01, N. 1415 del 2018 Rv. 647008 - 01, N. 4871 del 2022 Rv. 663851 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 4079 del 09/02/2023 (Rv. 666641 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DE MASI ORONZO. Relatore: DE MASI ORONZO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

I. (DELLA VALLE ALESSANDRO) contro S. (MORETTI ANDREA)

Regola giurisdizione

001014 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE Servizio idrico integrato - Conguaglio dei costi - Diritto al recupero - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE In genere.

In tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica, le controversie volte ad ottenere il riconoscimento del diritto alla ripetizione delle somme già pagate, indicate in bolletta come "partite pregresse" e, dunque, relative alla liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare e non già alla correttezza dell'esercizio delle funzioni tariffarie da parte dei Soggetti di governo del Servizio Idrico Integrato, appartengono al giudice ordinario, in quanto relative al rapporto individuale di utenza che non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 154 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 21 com. 19

Massime precedenti Vedi: N. 13580 del 2019 Rv. 654194 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8035 del 2011 Rv. 616800 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 4264 del 10/02/2023 (Rv. 667012 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.

Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.

O. (ALLIATA PAOLO) contro P.

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE CONTI I SEZ.GIURISD.CENTR.APP.ROMA ROMA, 11/11/2021

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Società di capitali a partecipazione pubblica non "in house" - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori degli enti partecipanti - Danno erariale - Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.

In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, prive dei requisiti per essere qualificate "in house", la giurisdizione della Corte dei conti sussiste solo qualora sia prospettato un danno arrecato dalla società partecipata al socio pubblico in via diretta, e non quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale, o sia contestato al rappresentante del socio pubblico di aver colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione, o, infine, sia configurabile la speciale natura dello statuto legale di alcune società partecipate. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione contabile,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

non essendosi prospettato lo sviamento ad altri fini del capitale pubblico, bensì il pregiudizio economico al patrimonio della società partecipata, che solo indirettamente si ripercuoteva sull'ente pubblico socio, attraverso la diminuzione del valore della quota di partecipazione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22409 del 2018 Rv. 650605 - 01, N. 22712 del 2019 Rv. 655114 - 01, N. 31755 del 2019 Rv. 656080 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 4419 del 13/02/2023 (Rv. 666887 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Relatore:* **NAPOLITANO LUCIO.** *P.M. FRESA MARIO. (Diff.)*

P. (GUARINO ANDREA) contro C.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Contratto di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di tributi locali - Declaratoria di invalidità o inefficacia - Domanda proposta da un terzo - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.

La domanda con la quale un terzo invochi la declaratoria dell'invalidità o inefficacia di un contratto di affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione di tributi locali rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, involgendo unicamente posizioni di diritto soggettivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. C CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1372 com. 2

Sez. U - , Ordinanza n. 4424 del 13/02/2023 (Rv. 666888 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (CAGGIULA ALFREDO)

Cassa e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO LECCE, 16/01/2017

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Domanda di reintegra nel possesso - Spossessamento preordinato all'espropriazione - Illegittima dichiarazione di pubblica utilità - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistico-edilizia la domanda di reintegrazione nel possesso con cui si prospetti che lo spossessamento del fondo, preordinato all'esecuzione di un intervento realizzativo di un'opera pubblica, è avvenuto in forza di un'illegittima dichiarazione di pubblica utilità, in quanto l'apprensione e l'utilizzazione del bene e la realizzazione dell'opera da parte della pubblica amministrazione sono comunque riconducibili ad un concreto esercizio del potere autoritativo che si manifesta con l'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, senza che rilevino il vizio di quest'ultima o la sua successiva perdita di efficacia o il suo annullamento.

Riferimenti normativi: Legge 05/12/1988 num. 521 art. 30, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 com. 1 CORTE COST., DPR 18/04/1994 num. 383 art. 3, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9334 del 2018 Rv. 648266 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U - , **Ordinanza n. 4607 del 14/02/2023** (Rv. **667014 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. P.M. **D'OVIDIO PAOLA**. (Conf.)

C. (CELLA ANTONINO) contro B. (GARLASCHINI TIZIANA)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Sanzione pecuniaria ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 - Controversia relativa -
Giurisdizione esclusiva del g.a. - Sussistenza - Fondamento.

La controversia avente ad oggetto la sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, anche se relativa solo al "quantum", rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, poiché, seppur afferente al diritto soggettivo a non subire una prestazione patrimoniale non prevista dalla legge, è legata da un nesso di stretta pregiudizialità-dipendenza con il rapporto amministrativo concernente l'uso del territorio, che presuppone l'esercizio del potere amministrativo di demolizione dell'opera edilizia realizzata in assenza o totale difformità dal permesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 33 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8187 del 2022 Rv. 664218 - 02, N. 12429 del 2021 Rv. 661306 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 5569 del 22/02/2023** (Rv. **666890 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Regola giurisdizione

061028 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE
- IN GENERE Società "in house" - Recupero di crediti iscritti a ruolo affidato all'agente della
riscossione - Pregiudizio cagionato dall'inerzia dell'agente - Azione di risarcimento del danno -
Giurisdizione contabile - Fondamento - Fattispecie.

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI
CONTI In genere.

In base all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti - seppur con le forme processuali di un giudizio ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica (ex art. 172, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 174 del 2016) - l'azione di risarcimento del danno al patrimonio sociale esperita da una società "in house" nei confronti di un soggetto legato ad essa da un rapporto di servizio, compresa la domanda rivolta nei confronti dell'agente della riscossione per il mancato recupero coattivo di crediti iscritti a ruolo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto attratta alla giurisdizione contabile l'azione di risarcimento proposta dalla Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., affidataria della gestione del servizio di trasporto pubblico locale, contro Agenzia delle Entrate-Riscossione per l'inadempimento dell'obbligo di quest'ultima di recuperare un credito, iscritto a ruolo, derivante dal mancato pagamento, da parte di un utente, di un titolo di viaggio e della conseguente sanzione pecuniaria irrogata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 12 com. 1, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 172 com. 1 lett. D)

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 760 del 2022 Rv. 663584 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U - , Ordinanza n. 5668 del 23/02/2023 (Rv. 666891 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

B. (AMORELLI GIAMPIERO) contro C.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Tutela dell'ambiente dall'inquinamento - Inerzia della P.A. nell'emissione dei provvedimenti necessari - Azione di risarcimento del danno alla salute - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di risarcimento del danno alla salute avanzata nei confronti della P.A. qualora sia dedotta l'omessa adozione degli opportuni provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento, in quanto l'azione si basa sulla tutela del fondamentale diritto alla salute che, non tollerando compressioni neppure da parte dei pubblici poteri, ha sempre natura di diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo. (Nella specie, regolando un conflitto negativo sollevato dal giudice amministrativo, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e cassato il provvedimento del tribunale, il quale - ritenendo che la domanda riguardasse il mancato esercizio, da parte del Comune e della Regione, dei poteri amministrativi finalizzati alla tutela dei cittadini dall'inquinamento atmosferico - l'aveva declinata).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 310, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 313 com. 7, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23436 del 2022 Rv. 665277 - 01, N. 21993 del 2020 Rv. 659163 - 01, N. 8092 del 2020 Rv. 657588 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 5830 del 27/02/2023 (Rv. 667189 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

C. (RESTIGNOLI ARMANDO) contro B.

Regola giurisdizione

082302 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE Certificazioni provenienti dai registri di stato civile - Efficacia probatoria - Fondamento - Prova contraria - Requisiti - Fattispecie in tema di "residenza abituale" ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003.

092092 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA In genere.

Ai fini della corretta individuazione della giurisdizione nei giudizi di separazione personale tra coniugi (cittadini di diversi Stati dell'UE) secondo il criterio della "residenza abituale" previsto dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 2201 del 2003, le certificazioni provenienti dai registri di stato civile - che hanno l'essenziale funzione di dare la certezza di fatti giuridicamente rilevanti, rendendoli conoscibili a chiunque in modo sicuro - ammettono la prova contraria, purché questa sia estremamente rigorosa nella sua evidenza e certa nei suoi esiti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione italiana, ritenendo che le risultanze della certificazione anagrafica non fossero superate dall'attestazione contraria di un funzionario dell'ambasciata italiana all'estero e da altri elementi presuntivi afferenti alle abitudini di vita e di lavoro).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10443 del 2022 Rv. 664483 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 5972 del 28/02/2023** (Rv. **667016 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SESTINI DANILO**. Relatore: **SESTINI DANILO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

E. (FERLINI MAURIZIO) contro I. (D'OTTAVI AUGUSTO)

Regola giurisdizione

092042 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI Società "in house" - Rinnovo o proroga di precedente contratto - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Le controversie relative al rinnovo o alla proroga di un precedente contratto stipulato da una società "in house" appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che concernono comportamenti rispetto ai quali le parti assumono posizioni paritetiche e non già l'esercizio, anche mediato, di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, non implicando un sindacato amministrativo la scelta della società di stipulare polizze senza ricorrere a una gara o ad una nuova procedura di affidamento diretto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 57 com. 7

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7759 del 2017 Rv. 643551 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 3027 del 01/02/2023** (Rv. **666844 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

R. (PURGATO NICOLA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 10/11/2021

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Giudizio tributario - Patrocinio a spese dello Stato - Liquidazione delle spettanze dell'avvocato - Competenza del giudice tributario - Opposizione ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Competenza - Giudice ordinario.

Spetta al giudice ordinario la cognizione dell'opposizione, proposta ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ancorché la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26908 del 2016 Rv. 641808 - 01

2. COMPETENZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 3142 del 02/02/2023** (Rv. **666853 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**. P.M. **TRONCONE FULVIO**.

R. (MICELI FRANCESCO) contro V. (BADALUCCO EROS GIOVANNI)

Regola competenza

044034 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE Domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero "di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" - Valore indeterminabile - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella "maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia" si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di competenza del tribunale la domanda di risarcimento del danno nella quale l'attrice, nel fare ricorso alla suddetta formula in alternativa all'indicazione della somma di euro 3.450,00, aveva altresì rinviato, per la determinazione del "quantum", alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi eventualmente nel giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1367

Massime precedenti Vedi: N. 3290 del 2018 Rv. 647509 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3239 del 02/02/2023 (Rv. 666898 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)*

G. (MARVASI TOMMASO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 23/03/2022

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 000907/2017 64315201

Massime precedenti Conformi: N. 907 del 2017 Rv. 643152 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3248 del 02/02/2023 (Rv. 667161 - 01)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

contro

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Sezione specializzata in materia di impresa - Nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale - Sollevata in via di eccezione - Competenza - Esclusione.

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE In genere.

La competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale solo se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 33 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/06/2003 num. 168 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6523 del 2021 Rv. 660922 - 01, N. 556 del 2023 Rv. 666535 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 3575 del 06/02/2023** (Rv. **667162 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **PAZZI ALBERTO**. Relatore: **PAZZI ALBERTO**.

contro

Regola competenza

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO Controversie concernenti la formazione dello stato passivo - Irrilevanza del trasferimento infrannuale della sede dell'impresa - Competenza - Luogo del deposito dello stato passivo ex art. 209 l.fall. - Rilevanza - Esclusione.

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione coatta amministrativa, l'art. 195, comma 1, l.fall. fissa la regola di irrilevanza del trasferimento infrannuale della sede dell'impresa, non solo in funzione della dichiarazione di insolvenza, ma anche ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere delle controversie concernenti la formazione dello stato passivo; l'art. 209 l. fall., laddove prevede che il commissario deposita quest'ultimo presso la cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, deve intendersi, infatti, riferito al tribunale già individuato come competente, ai sensi dell'art. 195, comma 1, cit., né un eventuale deposito del predetto atto presso la cancelleria di un diverso tribunale vale ad attribuire a quest'ultimo la competenza a conoscere delle relative impugnazioni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 195 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27230 del 2022 Rv. 666475 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 3780 del 08/02/2023** (Rv. **666899 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **VELLA PAOLA**. Relatore: **VELLA PAOLA**.

P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Diff.)

contro

Regola competenza

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti ex artt. 330 o 333 c.c. - Intervenuta conclusione del giudizio di separazione - Competenza tribunale per i minorenni - Sussistenza.

In materia di procedimenti ex art. 330 e 333 c.c., la "vis attractiva" del tribunale ordinario rispetto alla competenza del tribunale per i minorenni opera, ai sensi dell'art. 38 disp.att. c.c., a condizione che, nel momento in cui perviene al medesimo tribunale ordinario una richiesta di adozione dei provvedimenti ex art. 330 e 333 c.c., il giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. non sia già definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del tribunale per i minorenni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 334, Cod. Civ. art. 335, Legge 10/12/2012 num. 219 art. 3 com. 1, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16569 del 2021 Rv. 661813 - 02, N. 3490 del 2021 Rv. 660582 - 01, N. 16339 del 2021 Rv. 661506 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 3930 del 09/02/2023** (Rv. **666735 - 01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** P.M. **MISTRI CORRADO.** (Conf.)

M. (MAJO ENRICO) contro M. (CARRATO MARIO)

Regola competenza

044033 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - SOCI E CONDOMINI Lite fra condomini per danni provenienti da una proprietà esclusiva - Foro speciale per le cause condominiali ex art. 23 c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza.

L'ambito di applicazione dell'art. 23 c. p.c. - che prevede, per le cause tra condomini, il foro speciale esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale - non è limitato alle liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio o dall'uso e godimento delle stesse, rientrandovi anche la domanda di risarcimento del danno da infiltrazioni provenienti dalla proprietà esclusiva di altro condomino.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 180 del 2015 Rv. 634057 - 01

Sez. **6 - 3, Ordinanza n. 4531 del 14/02/2023** (Rv. **666830 - 01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore:

ROSSETTI MARCO. P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Diff.)

A. (ANGELI VALTER) contro A. (BURESTI CECILIA)

Regola competenza

013015 ARBITRATO - COMPETENZA - IN GENERE Regolamento di competenza ex art. 819 ter c.p.c. - Validità ed efficacia della clausola - Sindacato in sede di legittimità - Ammissibilità.

Quando sia investita da un regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 819 ter c.p.c., La Corte di cassazione ha i medesimi poteri del giudice di merito per accertare la validità o l'efficacia della clausola compromissoria, ai fini della statuizione sulla competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14476 del 2019 Rv. 654306 - 01

Sez. **3 - , Ordinanza n. 4667 del 15/02/2023** (Rv. **666748 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **ROSSELLO CARMELO CARLO.**

Relatore: **ROSSELLO CARMELO CARLO.**

R. (SINACORI MASSIMILIANO) contro L. (DI ZENZO CARMINE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 21/05/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Decreto ingiuntivo in materia di competenza della sezione specializzata agraria - Incompetenza funzionale del giudice del monitorio - Opposizione - Ricorso depositato nel termine ma notificato oltre lo stesso - Sentenza d'appello che dichiara l'incompetenza funzionale e revoca il decreto ingiuntivo - Rimedi - Regolamento di competenza - Ragioni - Conversione del ricorso per cassazione in istanza di regolamento - Condizioni.

In tema di decreto ingiuntivo emesso in materie di competenza della sezione specializzata agraria, qualora l'opponente eccepisca l'incompetenza funzionale del giudice del procedimento monitorio, la pronuncia che decide soltanto sulla questione di competenza e sulle spese può essere impugnata esclusivamente col regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., unico mezzo di impugnazione idoneo ad ottenere una diversa statuizione, non già col ricorso per cassazione (da

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ritenersi, quindi, inammissibile, salva la conversione in regolamento, se è in concreto rispettato il termine ex art. 47 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9268 del 2015 Rv. 635258 - 01, N. 5477 del 2006 Rv. 590100 - 01, N. 5516 del 2020 Rv. 657118 - 01

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4448 del 14/02/2023** (Rv. **666744 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

T. (COSI SAVERIO) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 13/07/2020

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Configurazione dell'interesse ad agire - Rilevanza al momento della decisione - Limite - Espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse - Fattispecie.

In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse. (Nella specie la S.C. ha affermato la inidoneità dello "ius superveniens" a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello in accoglimento del gravame sul punto, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 PENDENTE, Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis PENDENTE, Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4911 del 16/02/2023** (Rv. **667205 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**.

Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

S. (DI DIO GIUSEPPE) contro U. (ZAGLIO ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/06/2019

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Interessi moratori - Domanda di accertamento natura usuraria degli interessi - Interesse ad agire in mancanza di inadempimento del contratto - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

133199 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MANI PROPRIE In genere.

L'interesse ad agire per l'accertamento dell'invalidità della clausola del contratto che prevede interessi moratori in misura usuraria è configurabile anche nel corso del rapporto ed in assenza di un inadempimento, atteso che una clausola siffatta genera uno squilibrio immediato nel sinallagma in relazione ai rischi correlati all'eventuale futura inadempienza e che la nullità insorge immediatamente quando essa viene concordata, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi. (Nella specie, la S.C., interpretando la domanda di mero

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto, quale domanda autonoma e non meramente strumentale all'accoglimento di quella di restituzione, ha affermato la sussistenza dell'interesse ad agire).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Legge 07/03/1996 num. 108 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1818 del 2021 Rv. 660411 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 19597 del 2020 Rv. 658833 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 5631 del 23/02/2023 (Rv. 666928 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

F. (PERONE LUIGI ROSARIO) contro A. (PALAIA GIOVANNI)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/02/2019

133104 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI Errore medico - Lesione del diritto alla salute - Domanda di risarcimento - Memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Modifica della domanda - Risarcimento del danno da violazione dei cd. obblighi informativi - Ammissibilità - Fondamento.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

La domanda di risarcimento del danno alla salute cagionato da errore medico può - ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., nella formulazione vigente "ratio temporis" - essere modificata in domanda di risarcimento del danno da lesione degli obblighi informativi, posto che, rimanendo immutata la vicenda sostanziale, la diversità dei fatti costitutivi non altera, strutturalmente, il contraddittorio, né determina la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali, essendo possibili, ai sensi della norma innanzi indicata, allegazioni in replica dopo l'esercizio della precisazione assertiva, così come alle istanze di prova in relazione alla domanda come precisata, sono contrapponibili, istanze in controprova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4031 del 2021 Rv. 660594 - 01, N. 24072 del 2017 Rv. 645833 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

4. TERMINI

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3436 del 03/02/2023 (Rv. 667176 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

C. (GRIMALDI EMILIO) contro G.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE NAPOLI, 06/02/2020

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE "Prospective overruling" - Nozione - Risoluzione di contrasto giurisprudenziale da parte delle Sezioni unite - Consolidamento di un'opzione interpretativa precedentemente seguita - Invocabilità - Esclusione - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il "prospective overruling" consiste nell'imprevedibile e radicale mutamento di un precedente univoco orientamento giurisprudenziale relativo alle norme regolatrici del processo e non è, pertanto, invocabile nel caso in cui le Sezioni unite della Corte risolvano un contrasto ermeneutico consolidando una delle opzioni interpretative precedentemente seguite. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione al termine per l'opposizione avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, aveva ritenuto inapplicabile alla lite pendente il principio affermato dalla sentenza delle Sezioni unite n. 22080 del 2017, sul presupposto dell'erronea qualificazione dello stesso alla stregua di "overruling").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 101 com. 2, Costituzione art. 111 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 23834 del 2020 Rv. 659359 - 01, N. 552 del 2021 Rv. 660089 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4135 del 2019 Rv. 652852 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 3903 del 09/02/2023 (Rv. 667059 - 01)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FEDERICI FRANCESCO.**

Relatore: **FEDERICI FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 15/05/2015

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Avviso di accertamento - Termine di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di avviso di accertamento, il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, essendo posto a garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, non è soggetto alla sospensione dei termini nel periodo feriale, prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, che è applicabile ai soli termini processuali e non a quelli che regolamentano il procedimento amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18184 del 2013 Rv. 627474 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3959 del 09/02/2023 (Rv. 666737 - 01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

F. (AMBROGI MARUSCA) contro B. (CIUFOLI CRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 02/02/2022

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Termini a ritroso - Applicabilità - Conseguenze.

La sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 - prevista, per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'art. 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020 (e, successivamente, dal d.l. n. 23 del 2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020) - si applica anche ai termini computati a ritroso che ricadano in tutto o in parte nel periodo di sospensione, con la conseguente necessità di differire l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Legge 05/06/2020 num. 40 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 21 CORTE COST., Decreto Legge 08/04/2020 num. 23 art. 36 com. 1 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5393 del 21/02/2023 (Rv. 667001 - 02)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

M. (MORICHELLI PIETRO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/11/2020

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Emergenza sanitaria da "Covid-19" - Successione delle norme processuali - Sospensione termini processuali - Eccezioni - Interpretazione - Criteri - Fondamento.

In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, la previsione delle "eccezioni" alla sospensione dei termini processuali, di cui alla normativa emergenziale stratificata nelle varie fasi di contrasto alla pandemia, va rapportata allo stato del giudizio nel momento in cui i singoli procedimenti sono stati espressamente inseriti tra le dette "eccezioni", atteso che la successione delle norme processuali non può essere interpretata in modo da consentirne un effetto retroattivo incidente sul diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2020 num. 28 CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5393 del 21/02/2023 (Rv. 667001 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

M. (MORICHELLI PIETRO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/11/2020

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sospensione dei termini processuali - Cause relative all'assegno divorzile - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, alle "cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità", considerate rilevanti ai fini dell'eccezione alla sospensione generalizzata dei termini processuali per effetto dell'art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020, convertito con la l. n. 27 del 2020, non possono esser equiparate le cause relative all'assegno divorzile, attesa l'impossibilità di correlare l'assegno divorzile all'assegno alimentare, per l'evidente diversità dei fini e della natura dei due assegni.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 3 lett. A CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5393 del 21/02/2023 (Rv. 667001 - 03)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

M. (MORICHELLI PIETRO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 24/11/2020

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Epidemia da "Covid-19" - Art. 83 del d.l. n.18 del 2020, come modificato dalla l. n. 70 del 2020 - Ampliamento delle ipotesi di eccezione alla sospensione dei termini processuali - Applicabilità - Condizioni.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In tema di normativa emergenziale di contrasto dell'epidemia da "Covid-19", la modifica dell'art. 83, del d.l. n. 18 del 2020 (convertito con modifiche in l. n. 27 del 2020) ad opera dell'art. 3, comma 1 lett. a) della l. n. 70 del 2020 (di conversione del d.l. n. 28 del 2020) - che ha esteso le eccezioni alla sospensione dei termini processuali anche "alle cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile" - va applicata ai soli giudizi di tal genere nei quali la decorrenza del termine di impugnazione non risulti già sospesa al momento dell'entrata in vigore della citata legge, in forza della antecedente versione della medesima norma.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/2020 num. 28 CORTE COST., Legge 25/06/2020 num. 70 art. 3 com. 1 lett. A

5. NOTIFICAZIONE

Sez. 2 - , Ordinanza n. 3426 del 03/02/2023 (Rv. 666802 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: AMATO CRISTINA. Relatore: AMATO CRISTINA.

H. (SCARDIGLI MASSIMO) contro C. (SANSONI ANDREA)

Rigetta, TRIBUNALE FIRENZE, 04/06/2019

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Verbale accertamento violazione codice della strada - Notificazione in Germania a cittadino tedesco a mezzo del servizio postale - Nullità - Conseguenze - Sanatoria per raggiungimento dello scopo in seguito a opposizione dinanzi al giudice di primo grado avvenuta nel rispetto del termine di decadenza.

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE In genere.

Il verbale di accertamento di violazione del codice della strada non può essere notificato, nei confronti di cittadino tedesco residente in Germania, direttamente a mezzo del servizio postale, necessitando della assistenza della Autorità centrale dello Stato di residenza e destinazione a norma dell'art. 2 della Convenzione di Strasburgo, la cui assenza comporta, tuttavia, non già l'inesistenza, bensì la nullità della notificazione, suscettibile di sanatoria per il raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto della proposizione di una tempestiva e rituale opposizione, a norma dell'art. 204-bis del codice della strada.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 21/03/1983 num. 149, Tratt. Internaz. 24/11/1977 art. 2, Tratt. Internaz. 24/11/1977 art. 11, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 14, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 15, Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 16

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2866 del 2021 Rv. 660403 - 01

6. FASCICOLO

Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 02)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

D. (CAPOREALE ANTONIO MICHELE) contro I. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA'
Documenti cartacei o telematici prodotti in primo grado - Valutazione da parte del giudice di appello - Allegazione delle ragioni di rilevanza - Necessità.

In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 25663 del 2020 Rv. 659596 - 01, N. 2461 del 2019 Rv. 652420 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27199 del 2017 Rv. 645991 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 4835 del 16/02/2023** (Rv. **666889 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

D. (CAPOREALE ANTONIO MICHELE) contro I. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA'
Documenti prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - Efficacia limitata al singolo grado di giudizio - Esclusione - Fondamento.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 78 del 2007 Rv. 595643 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21571 del 2020 Rv. 659323 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14475 del 2015 Rv. 635758 - 01, N. 28498 del 2005 Rv. 586372 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 4835 del 16/02/2023** (Rv. **666889 - 03**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

D. (CAPOREALE ANTONIO MICHELE) contro I. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Mancata disponibilità nel fascicolo della parte che lo aveva prodotto - Acquisizione di copia ex art. 76 disp. att. c.p.c. - Ammissibilità.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE In genere.

Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 40606 del 2021 Rv. 663229 - 01, N. 16340 del 2020 Rv. 658791 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3033 del 2013 Rv. 625141 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 05)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

D. (CAPOREALE ANTONIO MICHELE) contro I. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Corretta allegazione della rilevanza in appello - Omessa produzione della controparte - Conseguenze.

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE In genere.

In materia di prova documentale nel processo civile, se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo - ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 11 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 2129 del 2022 Rv. 663947 - 01, N. 2461 del 2019 Rv. 652420 - 01, N. 78 del 2007 Rv. 595644 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28498 del 2005 Rv. 586371 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 04)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

D. (CAPOREALE ANTONIO MICHELE) contro I. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Mancata disponibilità nel fascicolo della parte che lo aveva prodotto - Utilizzabilità ai fini della decisione - Presupposti - Modalità - Ordine di produzione del giudice - Ammissibilità.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE In genere.

In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12369 del 2014 Rv. 631289 - 01, N. 1462 del 2013 Rv. 625045 - 01, N. 29716 del 2017 Rv. 646598 - 01

7. LITISCONSORZIO

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5084 del 17/02/2023 (Rv. 666935 - 01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

D. (ALLAMPRESE MICHELE) contro S. (ALESSI ROSARIO LIVIO)

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 10/03/2022

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Appello incidentale - Avverso sentenza pronunciata in causa inscindibile o cause dipendenti - Ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Omessa notifica dell'appello incidentale a un litisconsorte necessario - Nullità - Rilevabilità solo su eccezione del litisconsorte pretermesso - Ragioni.

Se l'appello ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all'appellante incidentale, il quale abbia tempestivamente proposto l'impugnazione nei confronti dell'appellante principale, il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell'art. 331 c.p.c., sicché, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di costoro, la nullità dell'atto non notificato, conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 28464 del 2013 Rv. 629133 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5084 del 17/02/2023 (Rv. 666935 - 03)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

D. (ALLAMPRESE MICHELE) contro S. (ALESSI ROSARIO LIVIO)

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 10/03/2022

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Appello avverso la sentenza di condanna di risarcimento danni da circolazione stradale - Appello principale proposto dal danneggiato anche nei confronti del responsabile del danno - Appello incidentale proposto dalla compagnia assicuratrice non notificato al responsabile del danno - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di appello avverso la sentenza di condanna di risarcimento danni da circolazione stradale, qualora l'appello principale sia proposto dal danneggiato anche nei confronti del responsabile del danno, l'omessa notifica al predetto responsabile dell'appello incidentale, avanzato dalla compagnia assicuratrice, non determina la necessità di integrazione del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

contraddittorio, trattandosi di un coobbligato in solido al risarcimento che non può essere ritenuto un avverso litisconsorte rispetto all'appellante incidentale, sempre che l'impugnazione proposta dalla compagnia assicuratrice non miri a porre in discussione in alcun modo il rapporto giuridico tra quest'ultima e il responsabile del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 20437 del 2008 Rv. 604272 - 01, N. 23735 del 2009 Rv. 610097 - 01, N. 9649 del 2011 Rv. 617812 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4303 del 13/02/2023 (Rv. 666774 - 03)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)*

M. (DI MASE LUCA) contro P. (SANSONE SOLDANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/03/2019

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Condizioni - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.

Nel caso di litisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati - la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d'appello determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso; tuttavia, tale regola non trova applicazione qualora la parte che lamenta la non integrità del contraddittorio non possa ottenere una pronuncia di merito a sé favorevole oppure quando le cause non siano inscindibili o comunque dipendenti l'una dall'altra, non sussistendo in tale ipotesi l'esigenza del litisconsorzio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - ritenute scindibili le cause risarcitorie originariamente proposte, ex art. 2043 e 2048 c.c., nei confronti del minore e dei genitori - non aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio, nelle more divenuto maggiorenne, nel processo di appello proposto dai soli genitori).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048

Massime precedenti Vedi: N. 34899 del 2022 Rv. 666485 - 02, N. 8790 del 2019 Rv. 653392 - 01, N. 31827 del 2022 Rv. 665993 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023 (Rv. 666872 - 01)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** *Relatore:* **CONTI ROBERTO GIOVANNI.**

Z. (DEL PRATO ENRICO ELIO) contro S. (FIGONE ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/10/2021

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Conclusioni del P.M. in appello - Accoglimento integrale con la sentenza impugnata - Mancata notifica del ricorso in cassazione al P.M. presso la Corte d'appello - Necessità di integrazione del contraddittorio - Esclusione.

Nei procedimenti in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ove la sentenza impugnata risulti conforme alle conclusioni adottate dalla Procura generale presso la corte d'appello, l'omissione della notifica del ricorso per cassazione alla medesima Procura non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità, poiché l'interesse ad

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo alla integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo di legalità della decisione è già assicurato dalla possibilità di intervento della Procura presso la S.C.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 5211 del 2008 Rv. 602529 - 01, N. 12853 del 2011 Rv. 618489 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 3391 del 03/02/2023 (Rv. 667175 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

T. (COMBARIATI LUIGI) contro P. (COREA ULISSE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 31/07/2019

100209 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI Giudizio di appello - Persona fisica cumulante la qualità di parte in proprio e di erede - Regolare citazione nella prima qualità - Integrazione del contraddittorio in relazione alla qualità di erede - Necessità - Esclusione - Contumacia - Irrilevanza.

Nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12317 del 2019 Rv. 653810 - 01, N. 1613 del 2003 Rv. 560242 - 01, N. 13411 del 2008 Rv. 603355 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5816 del 27/02/2023 (Rv. 667224 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

B. (SAVASTA MAURIZIO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/03/2018

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Azione revocatoria proposta nei confronti di una società - Cancellazione dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado - Impugnazione nei confronti del liquidatore - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci - Necessità - Fondamento.

149226 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO In genere.

Nel caso in cui la società contro la quale sia stata intentata un'azione revocatoria ordinaria sia stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado, e l'impugnazione della sentenza sia stata notificata al suo liquidatore, il giudice d'appello è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci subentranti nei rapporti giuridici

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

facenti capo alla suddetta società, quali litisconsorti necessari rispetto al creditore e al soggetto acquirente del bene oggetto del contratto della cui inefficacia si tratta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13593 del 2019 Rv. 654200 - 02, N. 6598 del 2023 Rv. 667142 - 01, N. 8065 del 2019 Rv. 653796 - 01, N. 21105 del 2016 Rv. 642616 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5287 del 20/02/2023 (Rv. 667050 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO.

Relatore: DELL'UTRI MARCO.

G. (VALVO PAOLO) contro F. (GALLINA MONICA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/02/2019

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Successione nel processo ex art. 111 c.p.c. - Giudizio di rinvio - Prosecuzione nei confronti del successore a titolo particolare e dell'originario dante causa quale litisconsorte necessario - Necessità - Scissione del dante causa in due società - Obbligo di citare in giudizio le società derivanti dalla scissione - Sussistenza - Obbligo del giudice - Rilevabilità in cassazione del difetto di integrità del contraddittorio.

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui, in pendenza del giudizio d'appello, si verifichi un fenomeno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 111 c.p.c., non emerso né in tale fase, né nella fase di legittimità, il successivo giudizio di rinvio deve necessariamente proseguire tanto nei confronti del preteso successore a titolo particolare, quanto della parte originaria, quale litisconsorte "ex lege", e, in caso di scissione di quest'ultima, anche nei confronti delle società derivanti dalla scissione, quali successori a titolo universale della società scissa ex artt. 2506 e ss. c.c., sicché, in caso di mancata riassunzione del processo ex art. 392 c.p.c. nei confronti delle predette parti, il giudice è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio, potendo il difetto di integrità del contraddittorio essere rilevato, anche d'ufficio, in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 15905 del 2018 Rv. 649280 - 01, N. 1018 del 1974 Rv. 368957 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23225 del 2016 Rv. 641764 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023 (Rv. 667228 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

X. (CINNERA MARTINO SALVATORE) contro U. (RAGNO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/10/2019

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Litisconsorzio necessario - Regolare notifica dell'appello principale - Mancanza o irregolarità della notifica dell'appello incidentale a uno dei litisconsorti - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Necessità.

In caso di mancata o invalida notifica dell'appello incidentale ad un litisconsorte necessario, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, anche se a tale parte sia stato regolarmente notificato l'appello principale, atteso che tale adempimento, pur consentendo al litisconsorte di partecipare al giudizio di appello, non sana la mancata notifica dell'appello

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

incidentale, giacché non gli consente tale partecipazione nella pienezza dell'esercizio dei suoi diritti di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27750 del 2017 Rv. 646841 - 01, N. 5084 del 2023 Rv. 666935 - 01, N. 9649 del 2011 Rv. 617812 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 6016 del 28/02/2023 (Rv. 667025 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

M. (LANZA FABIO) contro A. (RAMUNNI WALTER MARIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/06/2017

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Selezioni concorsuali - Litisconsorzio necessario - Cessazione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE In genere.

La domanda di riformulazione della graduatoria, volta ad ottenere una determinata utilità (promozione, trasferimento, livello retributivo, ecc.) in esito a una procedura concorsuale, impone l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione; tuttavia, l'originario litisconsorzio necessario cessa nel caso in cui, prima del successivo grado di giudizio, venga meno il bene della vita che aveva imposto la partecipazione di altri soggetti e, cioè quando difetti l'inscindibilità della causa per non essere più conseguibile il "petitum". (Nella specie, la S.C. ha affermato che - in conseguenza della soppressione, avvenuta nelle more del giudizio di primo grado, della struttura complessa in relazione alla quale era stata indetta la procedura selettiva - non dovevano essere necessariamente evocati in appello tutti i partecipanti al concorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 28766 del 2018 Rv. 651690 - 01, N. 2966 del 2020 Rv. 656996 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4849 del 16/02/2023 (Rv. 666996 - 01)

Presidente: NAZZICONE LOREDANA. Estensore: CAPRIOLI MAURA. Relatore: CAPRIOLI MAURA.

E. (IANNOTTA ANTONELLA) contro R. (RANIERI MASSIMO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/08/2015

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE Litisconsorzio necessario - Presupposti - Accertamento della validità e convenienza di un contratto - In via incidentale - Necessaria partecipazione al giudizio del terzo contraente - Esclusione - Fattispecie.

Sussiste la necessità di rispettare il litisconsorzio necessario solo allorché l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico, ovvero all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti, così che non ricorre tale esigenza allorché il giudice proceda, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, dal momento che gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo, il quale, peraltro, non subisce alcun pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamento incidentale a costituire giudicato nei suoi confronti. (Principio affermato in tema di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2392 c.c., nella quale si invocava la nullità di una transazione al limitato fine di dimostrare la violazione dei doveri gestori commessa dai convenuti,

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

con conseguente esclusione della necessità di partecipazione al giudizio da parte del terzo contraente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1345

Massime precedenti Vedi: N. 30525 del 2019 Rv. 655972 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023 (Rv. 666753 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

V. (TAURINI STEFANO) contro A. (FATTORETTO SANDRO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 11/02/2020

018151 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORZI NECESSARI Procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante responsabile - Sussistenza - Fondamento.

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7755 del 2020 Rv. 657502 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25770 del 2019 Rv. 655374 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4303 del 13/02/2023 (Rv. 666774 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

M. (DI MASE LUCA) contro P. (SANSONE SOLDANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/03/2019

133175 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - ADESIVO - DIPENDENTE Domanda risarcitoria proposta rispettivamente ex art. 2043 c.c. nei confronti di un soggetto minore di età, autore del danno, ed ex art. 2048 c.c. nei confronti del genitore - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Conseguenze.

148042 RESPONSABILITA' CIVILE - GENITORI E TUTORI - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di domanda risarcitoria proposta rispettivamente ex art. 2043 c.c. nei confronti di soggetto minore di età quale autore del danno ed ex art. 2048 c.c. contro il di lui genitore, si ha una situazione di litisconsorzio facoltativo nella quale, pur nella unicità del fatto storico, permane l'autonomia dei rispettivi titoli, del rapporto giuridico e della "causa petendi", con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce - pur essendo formalmente unica - consta in realtà di tante pronunce quante sono le cause

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

riunite, le quali conservano la loro autonomia anche in sede di impugnazione, sì da non poter produrre effetti preclusivi e limitativi, sul giudizio in corso, le pronunce non impugnate o altrimenti risolte sotto il profilo processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 1512 del 1983 Rv. 426343 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20860 del 2018 Rv. 650428 - 01, N. 20322 del 2005 Rv. 584536 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4283 del 10/02/2023 (Rv. 667179 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

C. (BOCCHI GABRIELLA) contro F. (BOCCABELLA DONATELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/01/2020

133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Chiamata di terzo in causa quale unico responsabile - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Interruzione del processo - Tardiva riassunzione nei confronti di un litisconsorte - Conseguenze.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

Nel giudizio di risarcimento del danno, ove il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo quale unico responsabile del pregiudizio subito dall'attore, si determina una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, in presenza di un evento interruttivo, la tardiva riassunzione della causa determina l'estinzione dell'intero processo, e non già del solo rapporto processuale interessato dall'evento medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 17482 del 2012 Rv. 624142 - 01, N. 4722 del 2018 Rv. 647631 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9686 del 2013 Rv. 626431 - 01

8. PROVA CIVILE

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2947 del 01/02/2023 (Rv. 667206 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

A. (CARBONE ANGELO) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/11/2021

138242 PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO Utilizzazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 362, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19521 del 2019 Rv. 654570 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4681 del 15/02/2023 (Rv. 666808 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

T. (MEREU GIANCARLO) contro A. (DE ANGELIS LUCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 17/12/2020

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Onere di contestazione - Oggetto - Fatti conosciuti dalla controparte - Necessità - Conseguenze - Onere della parte che lamenta la violazione del principio di non contestazione - Deduzione sulla conoscenza delle circostanze assunte come controverse - Necessità - Ragioni.

L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 87 del 2019 Rv. 652044 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4747 del 15/02/2023 (Rv. 666925 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

C. (PAOLINI ENZO) contro A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/11/2018

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Principio di non contestazione - Giudizio di appello - Contestazione di fatti rilevanti - Preclusione - Limiti - Violazione della preclusione - Deduzione in sede di legittimità - Condizioni.

Nel giudizio di appello, la contestazione di aspetti rilevanti in fatto è preclusa solo qualora sia stata già acquisita al processo, in virtù del principio di non contestazione, una componente fattuale del fondamento della domanda; pertanto, per far valere in sede di legittimità la preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione, in quanto proposta per la prima volta in appello, ma occorre allegare l'esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado, a seguito della mancata contestazione, che può essere anche generica, in presenza di una allegazione generica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27907 del 2022 Rv. 665714 - 01, N. 9439 del 2022 Rv. 664451 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U - , **Sentenza n. 4835 del 16/02/2023** (Rv. **666889 - 05**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

D. (CAPOREALE ANTONIO MICHELE) contro I. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Corretta allegazione della rilevanza in appello - Omessa produzione della controparte - Conseguenze.

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE In genere.

In materia di prova documentale nel processo civile, se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo - ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 11 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 2129 del 2022 Rv. 663947 - 01, N. 2461 del 2019 Rv. 652420 - 01, N. 78 del 2007 Rv. 595644 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28498 del 2005 Rv. 586371 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 4835 del 16/02/2023** (Rv. **666889 - 04**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

D. (CAPOREALE ANTONIO MICHELE) contro I. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Mancata disponibilità nel fascicolo della parte che lo aveva prodotto - Utilizzabilità ai fini della decisione - Presupposti - Modalità - Ordine di produzione del giudice - Ammissibilità.

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE In genere.

In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12369 del 2014 Rv. 631289 - 01, N. 1462 del 2013 Rv. 625045 - 01, N. 29716 del 2017 Rv. 646598 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U - , **Sentenza n. 4835 del 16/02/2023** (Rv. **666889 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

D. (CAPOREALE ANTONIO MICHELE) contro I. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' Documenti prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - Efficacia limitata al singolo grado di giudizio - Esclusione - Fondamento.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 78 del 2007 Rv. 595643 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21571 del 2020 Rv. 659323 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14475 del 2015 Rv. 635758 - 01, N. 28498 del 2005 Rv. 586372 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 4835 del 16/02/2023** (Rv. **666889 - 03**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

D. (CAPOREALE ANTONIO MICHELE) contro I. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Mancata disponibilità nel fascicolo della parte che lo aveva prodotto - Acquisizione di copia ex art. 76 disp. att. c.p.c. - Ammissibilità.

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE In genere.

Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 40606 del 2021 Rv. 663229 - 01, N. 16340 del 2020 Rv. 658791 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3033 del 2013 Rv. 625141 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023 (Rv. 667228 - 03)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

X. (CINNERA MARTINO SALVATORE) contro U. (RAGNO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/10/2019

138226 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI Principio di non contestazione - Ambito - Preclusione per la contestazione dei fatti estintivi allegati dal convenuto in comparsa di risposta - Udienza ex art. 420 c.p.c.

Nel rito del lavoro l'attore ha l'onere di specifica e tempestiva contestazione, entro l'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., dei fatti estintivi specificamente dedotti dal convenuto in comparsa di risposta e rientranti nella sua sfera di conoscibilità, salvo il potere del giudice di accertarne, d'ufficio, l'inesistenza in base alle risultanze ritualmente acquisite.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4681 del 2023 Rv. 666808 - 01, N. 21675 del 2018 Rv. 650250 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 5370 del 21/02/2023 (Rv. 667000 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

A. (CIAVOLA ANTONINO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 29/05/2018

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Consulenza tecnica - Esame contabile ex art. 198 c.p.c. - Acquisizione di documenti in precedenza non prodotti - Consenso delle parti - Necessità - Mancanza del consenso - Conseguenze.

In materia di esame contabile, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del "previo consenso" delle stesse previsto dall'art. 198, comma 2, c.p.c., tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, benché essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Dalla rilevanza del consenso in ordine all'acquisizione del materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l'operato del consulente sotto tale profilo sono fonte di nullità relativa ex art. 157, comma 2, c.p.c., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 198 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 34600 del 2022 Rv. 666177 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 5755 del 24/02/2023 (Rv. 667153 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.

D. (NERI CLAUDIO) contro C. (BARBIERO GIUSEPPINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 13/06/2017

138080 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE Copia fotografica di scrittura - Riproduzione meccanica di un fatto - Onere di disconoscimento - Termine - Prima udienza o prima difesa utile - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 882 del 2018 Rv. 646669 - 01, N. 18074 del 2019 Rv. 654564 - 01, N. 16557 del 2019 Rv. 654386 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 5830 del 27/02/2023 (Rv. 667189 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

C. (RESTIGNOLI ARMANDO) contro B.

Regola giurisdizione

082302 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE Certificazioni provenienti dai registri di stato civile - Efficacia probatoria - Fondamento - Prova contraria - Requisiti - Fattispecie in tema di "residenza abituale" ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 2201 del 2003.

092092 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - DOMICILIO O RESIDENZA In genere.

Ai fini della corretta individuazione della giurisdizione nei giudizi di separazione personale tra coniugi (cittadini di diversi Stati dell'UE) secondo il criterio della "residenza abituale" previsto dall'art. 3 del Reg. (CE) n. 2201 del 2003, le certificazioni provenienti dai registri di stato civile - che hanno l'essenziale funzione di dare la certezza di fatti giuridicamente rilevanti, rendendoli conoscibili a chiunque in modo sicuro - ammettono la prova contraria, purché questa sia estremamente rigorosa nella sua evidenza e certa nei suoi esiti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione italiana, ritenendo che le risultanze della certificazione anagrafica non fossero superate dall'attestazione contraria di un funzionario dell'ambasciata italiana all'estero e da altri elementi presuntivi afferenti alle abitudini di vita e di lavoro).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 27/11/2003 num. 2201 art. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10443 del 2022 Rv. 664483 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 6028 del 28/02/2023 (Rv. 667117 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

D. (PROIETTI GAUDENZIO) contro C. (LEPORE GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/12/2020

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Giudizio di ammissibilità e rilevanza - Vincolatività per il giudice della querela - Esclusione - Fondamento - Portata.

In tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela che, se non è obbligato a esaminare nuovamente la rilevanza, è tenuto a controllare che: a) che sulla genuinità del documento sia insorta contestazione; b) sia stato fatto uso del documento; c) il documento stesso sia idoneo a costituire prova contro l'istante.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 355

Massime precedenti Conformi: N. 6793 del 2012 Rv. 622546 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 (Rv. 667202 - 02)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

M. (SAJA SILVESTRO ROSARIO) contro R. (INDACO GIANLUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 07/01/2020

138001 PROVA CIVILE - IN GENERE Prova formata nel processo penale in violazione di regole a garanzia del contraddittorio - Ammissibilità quale prova atipica nel processo civile - Ragioni - Fattispecie.

La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare. (Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8459 del 2020 Rv. 657825 - 01

9. INTERRUZIONE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4283 del 10/02/2023 (Rv. 667179 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

C. (BOCCHI GABRIELLA) contro F. (BOCCABELLA DONATELLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/01/2020

133118 PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA' DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE Chiamata di terzo in causa quale unico responsabile - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Interruzione del processo - Tardiva riassunzione nei confronti di un litisconsorte - Conseguenze.

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE In genere.

Nel giudizio di risarcimento del danno, ove il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo quale unico responsabile del pregiudizio subito dall'attore, si determina una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, in presenza di un evento interruttivo, la tardiva riassunzione della causa determina l'estinzione dell'intero processo, e non già del solo rapporto processuale interessato dall'evento medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 17482 del 2012 Rv. 624142 - 01, N. 4722 del 2018 Rv. 647631 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9686 del 2013 Rv. 626431 - 01

10. SOSPENSIONE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 5671 del 23/02/2023** (Rv. **667262 - 01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Diff.)

B. (GALIENA ALESSANDRO) contro G. (COLOMBO CARLO)

Rigetta, TRIBUNALE VENEZIA, 21/04/2022

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA Presupposti - Pregiudizialità - Nozione - Fattispecie.

A norma dell'art. 295 c.p.c. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il provvedimento di sospensione, affermando la pregiudizialità in senso stretto del giudizio promosso dal cessionario di un credito nei confronti del debitore ceduto per il pagamento del debito alienato "pro soluto" rispetto all'azione, svolta dal medesimo cessionario, nei confronti del cedente per il recupero del credito già oggetto di cessione in caso di suo incasso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 26469 del 2011 Rv. 620620 - 01

11. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 3543 del 06/02/2023** (Rv. **666867 - 01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

S. (ANGELICI CARLO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/08/2017

133026 PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Sussistenza - Condizioni-Fattispecie.

140010 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE In genere.

La nullità per difetto di forma di un contratto concluso da un ente territoriale, integra una questione mista di fatto e di diritto che, ove rilevata d'ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza che su tale questione si fonda, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Nel caso di specie, relativo ad un contratto concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale fra il Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania e la società incaricata del servizio di smaltimento, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza, non avendo in concreto la ricorrente precisato la natura e l'entità del pregiudizio subito per effetto del rilievo officioso del vizio di forma operato dal giudice del gravame, la cui sentenza è stata invece cassata con rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Massime precedenti Conformi: N. 22778 del 2019 Rv. 655222 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 11724 del 2021 Rv. 661322 - 03, N. 11308 del 2020 Rv. 658167 - 01, N. 1617 del 2022 Rv. 663636 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3524 del 06/02/2023 (Rv. 666987 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

C. (SAVIOTTI MARCO) contro C. (VARESE NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/11/2019

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Decreto di convocazione privo di firma digitale del giudice - Accertamento mediante rinvio a consulenza di parte - Limiti - Conseguenze - Inesistenza del provvedimento - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Esclusione.

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE In genere.

In tema di dichiarazione di fallimento, la mancanza della sottoscrizione digitale del giudice nel decreto di convocazione notificato alla parte rende l'atto non semplicemente nullo, ma inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.; conseguentemente, ove detto vizio sia denunciato in sede di reclamo, l'accertamento circa la valida presenza di detta sottoscrizione digitale da parte del giudice d'appello non può avvenire mediante acritico recepimento di una perizia stragiudiziale prodotta dal curatore, trattandosi di mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 1275 del 2011 Rv. 616037 - 01, N. 27379 del 2022 Rv. 665895 - 01, N. 26550 del 2011 Rv. 620855 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 4353 del 13/02/2023 (Rv. 667013 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

D. (DE ROSA ETTORE) contro C.

Decide su correzione errore materiale, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 24/01/2022

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Sentenza della Corte di cassazione - Correzione degli errori materiali - Ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c. - Inammissibilità o improcedibilità - Irrilevanza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

162018 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE In genere.

In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Nella specie, la S.C. ha corretto l'omessa statuizione relativa alla distrazione delle spese anche se il difensore aveva rinunciato all'istanza di correzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 17565 del 2022 Rv. 665094 - 01, N. 12983 del 2020 Rv. 658229 - 02, N. 30651 del 2019 Rv. 655847 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 31033 del 2019 Rv. 656078 - 01

12. SPESE GIUDIZIALI

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5289 del 20/02/2023 (Rv. 667062 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

T. (MEDICI VINCENZO) contro S.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CROTONE, 28/07/2021

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE Liquidazione delle spese processuali ex d.m. n. 55 del 2014 - Fase decisionale - Rilevanza dell'omesso deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica - Esclusione - Fondamento.

In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10206 del 2021 Rv. 661243 - 01, N. 34575 del 2021 Rv. 662895 - 01, N. 19482 del 2018 Rv. 650096 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5813 del 27/02/2023 (Rv. 666959 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

D. (CASSIANI MARCO) contro B. (TOTTI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 10/09/2019

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE Spese processuali - Riparto - Criterio fondamentale - Addebito alla parte soccombente che abbia dato causa al giudizio - Contumacia del soccombente - Irrilevanza.

In tema di spese processuali, il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13498 del 2018 Rv. 649328 - 01

13. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 2980 del 01/02/2023** (Rv. **666699 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

P. (BRAMBILLA LUIGI ANTONIO) contro A. (ARGENTA ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/11/2018

100146 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE Declaratoria di irrilevanza delle prove dedotte - Rigetto della domanda per difetto di prova - Violazione del "minimo costituzionale" della motivazione - Sussistenza - Fattispecie.

La motivazione deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il "minimo costituzionale", qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo avere erroneamente escluso l'esame testimoniale degli autori delle perizie stragiudiziali prodotte, siccome finalizzato a confermarne il contenuto, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di una struttura sanitaria, ritenendola insufficientemente provata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26538 del 2017 Rv. 646837 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 3286 del 02/02/2023** (Rv. **667207 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

L. (ATZENI FRANCESCO) contro P.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 20/07/2021

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Genitore costituito quale rappresentante legale del figlio nel giudizio di merito - Ricorso per cassazione proposto dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio - Inammissibilità - Ragioni.

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE In genere.

Il ricorso per cassazione proposto dal genitore, costituito nel giudizio di merito quale rappresentante legale del figlio, dopo il raggiungimento della maggiore età di quest'ultimo, è inammissibile, tenuto conto che il principio dell'ultrattività del mandato incontra il limite della necessità della procura speciale ex art. 365 c.p.c., né potendo il difetto di rappresentanza essere sanato ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., attesa l'esclusione, in sede di legittimità, di un'attività istruttoria e la necessità di depositare, a pena d'improcedibilità, i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del suo deposito (salva solo la possibilità di provvedervi successivamente, prima dell'udienza, con notifica di apposito elenco alla controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3769 del 2017 Rv. 642863 - 01, N. 19308 del 2012 Rv. 623962 - 01, N. 14518 del 2015 Rv. 636002 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4049 del 09/02/2023** (Rv. **666746 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

D. (CARBONE ANGELO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/02/2019

100084 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - IN GENERE Mancata esposizione delle ragioni atte a contrastare i motivi di ricorso - Presentazione di memoria - Inammissibilità - Partecipazione a udienza di discussione - Ammissibilità - Fattispecie.

La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell'art. 366 c.p.c. (richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c.), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. In mancanza di tale atto, essa non può presentare memoria, ma solamente partecipare alla discussione orale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrasse un controricorso l'atto con il quale la parte si era limitata a chiedere "la partecipazione del difensore costituito alla trattazione e discussione orale, onde esperire le opportune difese", invocando la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6222 del 2012 Rv. 622123 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4056 del 09/02/2023** (Rv. **666872 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

Z. (DEL PRATO ENRICO ELIO) contro S. (FIGONE ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 07/10/2021

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Conclusioni del P.M. in appello - Accoglimento integrale con la sentenza impugnata - Mancata notifica del ricorso in cassazione al P.M. presso la Corte d'appello - Necessità di integrazione del contraddittorio - Esclusione.

Nei procedimenti in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ove la sentenza impugnata risulti conforme alle conclusioni adottate dalla Procura generale presso la corte d'appello, l'omissione della notifica del ricorso per cassazione alla medesima Procura non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità, poiché l'interesse ad impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo alla integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo di legalità della decisione è già assicurato dalla possibilità di intervento della Procura presso la S.C.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 5211 del 2008 Rv. 602529 - 01, N. 12853 del 2011 Rv. 618489 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4303 del 13/02/2023** (Rv. **666774 - 03**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**. Relatore: **GORGONI MARILENA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Diff.)

M. (DI MASE LUCA) contro P. (SANSONE SOLDANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 19/03/2019

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Condizioni - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Eccezioni - Fondamento - Fattispecie.

Nel caso di litisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati - la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d'appello determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso; tuttavia, tale regola non trova applicazione qualora la parte che lamenta la non integrità del contraddittorio non possa ottenere una pronuncia di merito a sé favorevole oppure quando le cause non siano inscindibili o comunque dipendenti l'una dall'altra, non sussistendo in tale ipotesi l'esigenza del litisconsorzio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - ritenute scindibili le cause risarcitorie originariamente proposte, ex art. 2043 e 2048 c.c., nei confronti del minore e dei genitori - non aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio, nelle more divenuto maggiorenne, nel processo di appello proposto dai soli genitori).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048

Massime precedenti Vedi: N. 34899 del 2022 Rv. 666485 - 02, N. 8790 del 2019 Rv. 653392 - 01, N. 31827 del 2022 Rv. 665993 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4300 del 13/02/2023** (Rv. **666743 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

S. (MORLINI LUCIA MARIA ROSARIA) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BARI, 25/02/2020

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 037552/2021 66297101

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 37552 del 2021 Rv. 662971 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 4770 del 15/02/2023** (Rv. **666764 - 01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

C. (MORABITO ANTONELLA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 14/05/2020

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE Rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, comma 1, c.c. - Carattere incondizionato - Insussistenza - Coordinamento con gli oneri di allegazione e prova - Necessità - Conseguenze - Rilievo officioso nel giudizio di primo grado - Limiti - Questione del concorso di colpa trascurata o assorbita in primo grado - Rilevabilità di ufficio in grado d'appello - Sussistenza - Presupposti.

La rilevabilità d'ufficio del concorso di colpa della vittima di un fatto illecito, di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri dell'allegazione e della prova; ne discende che la questione del concorso colposo è rilevabile d'ufficio, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno e, in grado di appello, se in primo grado ne sia stato omesso il rilievo, ove la parte interessata abbia impugnato la sentenza

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

che non ha provveduto sull'eccezione ovvero la abbia riproposta quando la questione sia rimasta assorbita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 9200 del 2021 Rv. 661071 - 01, N. 15382 del 2006 Rv. 593565 - 01, N. 1164 del 2020 Rv. 656634 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 04)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

D. (CAPOREALE ANTONIO MICHELE) contro I. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Mancata disponibilità nel fascicolo della parte che lo aveva prodotto - Utilizzabilità ai fini della decisione - Presupposti - Modalità - Ordine di produzione del giudice - Ammissibilità.

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE In genere.

In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 123 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12369 del 2014 Rv. 631289 - 01, N. 1462 del 2013 Rv. 625045 - 01, N. 29716 del 2017 Rv. 646598 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4234 del 10/02/2023 (Rv. 666731 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

M. (DE PACE ALBERTO) contro S. (GAMERRO GIOVANBATTISTA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/03/2020

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura speciale - Rilascio in data successiva alla sentenza impugnata - Necessità - Fondamento - Procura rilasciata mediante scrittura privata autenticata anteriore alla sentenza impugnata - Ricorso per cassazione proposto in forza di tale atto - Inammissibilità.

La procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso la cui procura sia stata rilasciata al difensore mediante scrittura privata autenticata recante una data anteriore a quella della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 17901 del 2020 Rv. 658572 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 4835 del 16/02/2023** (Rv. **666889 - 05**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

D. (CAPORALE ANTONIO MICHELE) contro I. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Corretta allegazione della rilevanza in appello - Omessa produzione della controparte - Conseguenze.

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE In genere.

In materia di prova documentale nel processo civile, se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo - ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 11 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 2129 del 2022 Rv. 663947 - 01, N. 2461 del 2019 Rv. 652420 - 01, N. 78 del 2007 Rv. 595644 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28498 del 2005 Rv. 586371 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4893 del 16/02/2023** (Rv. **666809 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **RUBINO LINA**.

Relatore: **RUBINO LINA**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

M. (BONA MARCO) contro S. (ALESSI GAETANO)

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 09/11/2020

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione di sentenza della Corte di cassazione - Mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea - Errore revocatorio - Esclusione - Ragioni.

In tema di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, la dedotta omissione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea in violazione dell'art. 267, comma 3, TFUE, non integra errore revocatorio ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., in quanto la relativa valutazione è di diritto e non di fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267

Massime precedenti Vedi: N. 5842 del 2010 Rv. 612093 - 01, N. 10040 del 2022 Rv. 664401 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6460 del 2020 Rv. 657215 - 02

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. U - , **Sentenza n. 4835 del 16/02/2023** (Rv. **666889 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

D. (CAPOREALE ANTONIO MICHELE) contro I. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA'
Documenti prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - Efficacia limitata al singolo grado di giudizio - Esclusione - Fondamento.

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI In genere.

In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 78 del 2007 Rv. 595643 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21571 del 2020 Rv. 659323 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14475 del 2015 Rv. 635758 - 01, N. 28498 del 2005 Rv. 586372 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 4835 del 16/02/2023** (Rv. **666889 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

D. (CAPOREALE ANTONIO MICHELE) contro I. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA'
Documenti cartacei o telematici prodotti in primo grado - Valutazione da parte del giudice di appello - Allegazione delle ragioni di rilevanza - Necessità.

In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Massime precedenti Vedi: N. 25663 del 2020 Rv. 659596 - 01, N. 2461 del 2019 Rv. 652420 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27199 del 2017 Rv. 645991 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **U -** , **Sentenza n. 4835 del 16/02/2023** (Rv. **666889 - 03**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

D. (CAPOREALE ANTONIO MICHELE) contro I. (LIPARI NICOLO')

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/03/2016

100021 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Mancata disponibilità nel fascicolo della parte che lo aveva prodotto - Acquisizione di copia ex art. 76 disp. att. c.p.c. - Ammissibilità.

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE In genere.

Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 40606 del 2021 Rv. 663229 - 01, N. 16340 del 2020 Rv. 658791 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3033 del 2013 Rv. 625141 - 01

Sez. **6 - 3**, **Ordinanza n. 5084 del 17/02/2023** (Rv. **666935 - 01**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

D. (ALLAMPRESE MICHELE) contro S. (ALESSI ROSARIO LIVIO)

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 10/03/2022

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Appello incidentale - Avverso sentenza pronunciata in causa inscindibile o cause dipendenti - Ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Omessa notifica dell'appello incidentale a un litisconsorte necessario - Nullità - Rilevabilità solo su eccezione del litisconsorte pretermesso - Ragioni.

Se l'appello ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all'appellante incidentale, il quale abbia tempestivamente proposto l'impugnazione nei confronti dell'appellante principale, il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell'art. 331 c.p.c., sicché, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di costoro, la nullità dell'atto non notificato, conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 28464 del 2013 Rv. 629133 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. **L -** , **Ordinanza n. 5058 del 17/02/2023** (Rv. **666929 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **CERULO ANGELO**. Relatore: **CERULO ANGELO**.

D. (FORTUNATO MARCELLO) contro I. (MATANO GIUSEPPE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 15/03/2017

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della querela di falso proposta in via principale - Inammissibilità - Falsità degli atti posti dal giudice di merito a fondamento della decisione impugnata - Rilevabilità con giudizio di revocazione - Fattispecie.

E' inammissibile il ricorso per cassazione che, senza censurare specificamente un "error in procedendo" o "in iudicando" della sentenza impugnata, si limiti a richiedere la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della querela di falso proposta in via principale, dopo la sentenza di appello, con riguardo agli atti sui cui la sentenza medesima si fonda; l'eventuale falsità di tali atti, ove sia definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere soltanto come motivo di revocazione, con una compiuta valutazione dell'incidenza delle prove dichiarate false sul merito della controversia. (Nella specie, la S.C. - con riferimento a vicenda in cui la querela di falso era stata proposta ai fini dell'accertamento della falsità di firme apposte su avvisi di ricevimento di raccomandate - ha altresì rilevato che nel giudizio di legittimità non può procedersi ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, in virtù dell'accertata falsità degli atti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. N. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24846 del 2020 Rv. 659694 - 01, N. 8377 del 2018 Rv. 647622 - 01

Sez. **6 - 3**, **Ordinanza n. 5084 del 17/02/2023** (Rv. **666935 - 03**)

Presidente: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

D. (ALLAMPRESE MICHELE) contro S. (ALESSI ROSARIO LIVIO)

Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 10/03/2022

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Appello avverso la sentenza di condanna di risarcimento danni da circolazione stradale - Appello principale proposto dal danneggiato anche nei confronti del responsabile del danno - Appello incidentale proposto dalla compagnia assicuratrice non notificato al responsabile del danno - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di appello avverso la sentenza di condanna di risarcimento danni da circolazione stradale, qualora l'appello principale sia proposto dal danneggiato anche nei confronti del responsabile del danno, l'omessa notifica al predetto responsabile dell'appello incidentale, avanzato dalla compagnia assicuratrice, non determina la necessità di integrazione del contraddittorio, trattandosi di un coobbligato in solido al risarcimento che non può essere ritenuto un avverso litisconsorte rispetto all'appellante incidentale, sempre che l'impugnazione proposta dalla compagnia assicuratrice non miri a porre in discussione in alcun modo il rapporto giuridico tra quest'ultima e il responsabile del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 20437 del 2008 Rv. 604272 - 01, N. 23735 del 2009 Rv. 610097 - 01, N. 9649 del 2011 Rv. 617812 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023** (Rv. **667228 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.**

X. (CINNERA MARTINO SALVATORE) contro U. (RAGNO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/10/2019

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Litisconsorzio necessario - Regolare notifica dell'appello principale - Mancanza o irregolarità della notifica dell'appello incidentale a uno dei litisconsorti - Integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. - Necessità.

In caso di mancata o invalida notifica dell'appello incidentale ad un litisconsorte necessario, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio, anche se a tale parte sia stato regolarmente notificato l'appello principale, atteso che tale adempimento, pur consentendo al litisconsorte di partecipare al giudizio di appello, non sana la mancata notifica dell'appello incidentale, giacché non gli consente tale partecipazione nella pienezza dell'esercizio dei suoi diritti di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27750 del 2017 Rv. 646841 - 01, N. 5084 del 2023 Rv. 666935 - 01, N. 9649 del 2011 Rv. 617812 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 5287 del 20/02/2023** (Rv. **667050 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.**

Relatore: **DELL'UTRI MARCO.**

G. (VALVO PAOLO) contro F. (GALLINA MONICA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 28/02/2019

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Successione nel processo ex art. 111 c.p.c. - Giudizio di rinvio - Prosecuzione nei confronti del successore a titolo particolare e dell'originario dante causa quale litisconsorte necessario - Necessità - Scissione del dante causa in due società - Obbligo di citare in giudizio le società derivanti dalla scissione - Sussistenza - Obbligo del giudice - Rilevabilità in cassazione del difetto di integrità del contraddittorio.

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

Nel caso in cui, in pendenza del giudizio d'appello, si verifichi un fenomeno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 111 c.p.c., non emerso né in tale fase, né nella fase di legittimità, il successivo giudizio di rinvio deve necessariamente proseguire tanto nei confronti del preteso successore a titolo particolare, quanto della parte originaria, quale litisconsorte "ex lege", e, in caso di scissione di quest'ultima, anche nei confronti delle società derivanti dalla scissione, quali successori a titolo universale della società scissa ex artt. 2506 e ss. c.c., sicché, in caso di mancata riassunzione del processo ex art. 392 c.p.c. nei confronti delle predette parti, il giudice è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio, potendo il difetto di integrità del contraddittorio essere rilevato, anche d'ufficio, in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi: N. 15905 del 2018 Rv. 649280 - 01, N. 1018 del 1974 Rv. 368957 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23225 del 2016 Rv. 641764 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 5 - , **Sentenza n. 5366 del 21/02/2023** (Rv. **666918 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CATALDI MICHELE**. Relatore: **CATALDI MICHELE**.

C. (SABATINO FRANCESCO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 29/11/2018

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Processo tributario - Impugnazione tardiva - Mancata conoscenza del giudizio - Onere della prova - Riparto - Criteri.

In tema di impugnazione tardiva nel processo tributario, in caso di notifica inesistente si presume "iuris tantum" la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario ed è onere dell'altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza del processo, mentre nell'ipotesi di notificazione nulla si presume la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell'impugnante, il quale è tenuto a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive da cui si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o l'avvenuta conoscenza solo in una certa data.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51

Massime precedenti Conformi: N. 1308 del 2018 Rv. 646916 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 5326 del 21/02/2023** (Rv. **666999 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**.

S. (D'ANDREA LUIGI) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/04/2021

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Revocazione - Errore di fatto attinente alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte di Cassazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

Non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa (nella specie, l'errore prospettato consisteva nell'omesso rilievo "ab actis" di un vincolo da giudicato esterno) - atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza - poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4859 del 1998 Rv. 515432 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 5682 del 23/02/2023** (Rv. **667258 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **SCODITTI ENRICO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Diff.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (BENESSIA ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2020

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Rapporti tra azione di revocazione per dolo del giudice, azione risarcitoria e giudicato penale di condanna per corruzione in atti giudiziari - Condanna generica in sede penale al risarcimento del danno - Pregiudizialità

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

dell'azione di revocazione - Esclusione - Fondamento - Accertamento in sede civile del danno conseguenza - Pregiudizialità dell'azione di revocazione - Sussistenza - Fondamento.

100285 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DEL GIUDICE In genere.

152005 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE In genere.

Ai fini della condanna generica, ad opera del giudice penale, al risarcimento del danno cagionato dal reato di corruzione in atti giudiziari, non è richiesto il previo esperimento della revocazione per dolo del giudice, volta alla rimozione della sentenza e alla restituzione di quanto conseguito in base alla stessa, in quanto tale condanna, richiedendo il solo accertamento del nesso di causalità materiale tra la condotta e l'evento di danno e della potenzialità lesiva della condotta corrispondente al reato, e non anche l'accertamento del danno conseguenza, non pone la necessità di prevenire esiti coincidenti, sul piano risarcitorio, a quelli della revocazione; la previa proposizione del rimedio revocatorio è invece necessaria ai fini della condanna, ad opera del giudice civile, al risarcimento dei danni conseguenti alla sentenza pronunciata dal giudice corrotto, in quanto essa attiene al nesso di causalità giuridica tra evento di danno e danno conseguenza, e si pone, pertanto, la necessità di evitare indebite locupletazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 402, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 21255 del 2013 Rv. 628700 - 01, N. 1169 del 2022 Rv. 663771 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 5682 del 23/02/2023 (Rv. 667258 - 02)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (BENESSIA ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2020

100285 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DEL GIUDICE Azione di revocazione - Restituzione ex art. 402 c.p.c. - Accessorio della fase rescindente - Esclusione - Conseguenza eventuale della pronuncia rescissoria - Sussistenza - Condizioni.

All'esito del giudizio di revocazione la restituzione di quanto conseguito con la sentenza revocata non costituisce un accessorio della fase rescindente, venendo disposta solo con la pronuncia rescissoria nell'eventualità che il giudice della revocazione, pronunciandosi sul merito della causa, assuma una decisione diversa da quella che aveva costituito il titolo giudiziale del pagamento eseguito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 402

Massime precedenti Vedi: N. 24171 del 2020 Rv. 659527 - 01, N. 12215 del 2017 Rv. 644173 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 5682 del 23/02/2023 (Rv. 667258 - 03)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (BENESSIA ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2020

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100285 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DEL GIUDICE Azione di revocazione - Restituzione ai sensi dell'art. 402 c.p.c. - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 2033 c.c. - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di revocazione, la restituzione di quanto conseguito con la sentenza revocata, disposta dal giudice di tale impugnazione, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 2033 c.c., con la conseguenza che a chi ha eseguito il pagamento non dovuto, per effetto della caducazione del titolo, spetta non solo la ripetizione della somma corrisposta, qualificabile come perdita subita, ma anche il lucro cessante, ai sensi dell'art. 1224 c.c., comprensivo degli interessi dal giorno della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 402

Massime precedenti Vedi: N. 34011 del 2021 Rv. 662956 - 01, N. 23448 del 2020 Rv. 659602 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 5682 del 23/02/2023 (Rv. 667258 - 04)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SCODITTI ENRICO. Relatore: SCODITTI ENRICO. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (BENESSIA ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2020

100285 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DEL GIUDICE Revocazione per dolo del giudice e restituzioni - Debito risarcitorio dell'autore del reato di corruzione in atti giudiziari - Contenuto - Obbligazione restitutoria derivante dalla sentenza di revocazione - Inclusione - Condizioni e limiti - Fondamento.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.

Passata in giudicato la sentenza di revocazione per dolo del giudice che abbia disposto anche la restituzione di quanto in buona fede conseguito per effetto della sentenza revocata, se tale credito restitutorio rimane insoddisfatto all'esito dell'inutile escussione di chi ha ricevuto il pagamento non dovuto, il debito risarcitorio dell'autore del reato di corruzione in atti giudiziari ha ad oggetto non soltanto il danno patrimoniale, nei limiti del mancato guadagno dal giorno del pagamento a quello della domanda di revocazione, e il danno non patrimoniale, ma anche l'oggetto dell'obbligazione restitutoria derivante dalla sentenza di revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 402

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5771 del 24/02/2023 (Rv. 666908 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

A. (CIMINO MAURO) contro C. (CUCCU' DIEGO)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/12/2020

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Ricorso per cassazione - Produzione di copia della sentenza impugnata redatta in formato elettronico priva di attestazione della Cancelleria di avvenuta pubblicazione, di data e numero di pubblicazione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Sussistenza - Fondamento

140066 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

È improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento del ricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20628 del 2016 Rv. 642916 - 01, N. 2362 del 2019 Rv. 652618 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5852 del 27/02/2023 (Rv. 667067 - 01)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

S. (DI BONAVENTURA MASSIMO) contro S.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/05/2020

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Conferimento della procura prima della pubblicazione del provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione - Requisito della specialità della procura - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura non sussiste se quest'ultima è conferita prima della pubblicazione del provvedimento impugnato (nella specie, in calce all'atto di riassunzione del processo d'appello), presupponendo tale requisito non la mera volontà di abilitare il difensore alla proposizione di un eventuale futura impugnazione di legittimità, bensì l'intenzione di proporre lo specifico ricorso avverso un dato provvedimento, il quale, pertanto, deve essere venuto a giuridica esistenza al momento del conferimento della procura ad impugnarlo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17901 del 2020 Rv. 658572 - 01, N. 4234 del 2023 Rv. 666731 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5815 del 27/02/2023 (Rv. 666968 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

I. (SAVASTA MAURIZIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/08/2018

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE Nullità rilevabile d'ufficio - Omesso rilievo - Deducibilità come vizio della sentenza tramite l'impugnazione - Limiti - Fattispecie.

133008 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - NULLITA' - RILEVABILITA' In genere.

La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può farla valere, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a una domanda nuova ex art. 345 c.p.c., la cui inammissibilità non era stata fatta valere dalle parti né era stata rilevata d'ufficio dal giudice d'appello, venendo dedotta, per la prima volta, col ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 21381 del 2018 Rv. 650325 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 5682 del 23/02/2023 (Rv. 667258 - 05)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **SCODITTI ENRICO.** *Relatore:* **SCODITTI ENRICO.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)*

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (BENESSIA ANGELO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/04/2020

100285 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DEL GIUDICE Giudicato penale di condanna generica al risarcimento del danno per corruzione in atti giudiziari - Giudicato civile di revocazione della sentenza per dolo del giudice e inammissibilità della domanda originaria per sopravvenuta carenza di interesse - Mancata formazione di giudicato sostanziale sul merito della controversia - Rilevanza ai fini della configurabilità del danno conseguenza - Esclusione - Diritto del "solvens" al risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato - Contenuto e limiti.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In genere.

Nel caso in cui siano passate in giudicato la sentenza penale di condanna per il reato di corruzione in atti giudiziari e la sentenza di revocazione della sentenza civile per dolo del giudice che abbia dichiarato, in sede rescissoria, inammissibile l'originaria domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire in ragione dell'intervento di una transazione, con conseguente assorbimento della domanda di restituzione di ciò che si sia in buona fede conseguito con la sentenza revocata, la parte che ha eseguito il pagamento in forza di questa ha, nei confronti dell'autore del reato di corruzione, diritto al risarcimento del danno patrimoniale, nei limiti del mancato guadagno dal giorno del pagamento alla domanda di revocazione, nonché del danno non patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 402

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5816 del 27/02/2023 (Rv. 667224 - 01)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

B. (SAVASTA MAURIZIO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/03/2018

100207 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI Azione revocatoria proposta nei confronti di una società - Cancellazione dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado - Impugnazione nei confronti del liquidatore - Conseguenze - Integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci - Necessità - Fondamento.

149226 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - LITISCONSORZIO In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Nel caso in cui la società contro la quale sia stata intentata un'azione revocatoria ordinaria sia stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del processo di primo grado, e l'impugnazione della sentenza sia stata notificata al suo liquidatore, il giudice d'appello è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci subentranti nei rapporti giuridici facenti capo alla suddetta società, quali litisconsorti necessari rispetto al creditore e al soggetto acquirente del bene oggetto del contratto della cui inefficacia si tratta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13593 del 2019 Rv. 654200 - 02, N. 6598 del 2023 Rv. 667142 - 01, N. 8065 del 2019 Rv. 653796 - 01, N. 21105 del 2016 Rv. 642616 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 6016 del 28/02/2023 (Rv. 667025 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

M. (LANZA FABIO) contro A. (RAMUNNI WALTER MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 14/06/2017

098005 IMPIEGO PUBBLICO - CONCORSI IN GENERE - IN GENERE Selezioni concorsuali - Litisconsorzio necessario - Cessazione in appello - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE In genere.

La domanda di riformulazione della graduatoria, volta ad ottenere una determinata utilità (promozione, trasferimento, livello retributivo, ecc.) in esito a una procedura concorsuale, impone l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione; tuttavia, l'originario litisconsorzio necessario cessa nel caso in cui, prima del successivo grado di giudizio, venga meno il bene della vita che aveva imposto la partecipazione di altri soggetti e, cioè quando difetti l'inscindibilità della causa per non essere più conseguibile il "petitum". (Nella specie, la S.C. ha affermato che - in conseguenza della soppressione, avvenuta nelle more del giudizio di primo grado, della struttura complessa in relazione alla quale era stata indetta la procedura selettiva - non dovevano essere necessariamente evocati in appello tutti i partecipanti al concorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 28766 del 2018 Rv. 651690 - 01, N. 2966 del 2020 Rv. 656996 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 6033 del 28/02/2023 (Rv. 667099 - 01)

Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: LA ROCCA GIOVANNI. Relatore: LA ROCCA GIOVANNI.

I. (REGGIO D'ACI MICHELA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 12/02/2021

100166 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE Udienza pubblica - Art. 379 c.p.c. vigente "ratione temporis" - Memorie scritte del ricorrente - Possibilità di deposito dopo la discussione - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di cassazione, l'art. 379 c.p.c., così come novellato dall'art. 1 bis, comma 1, lett. d) n. 2, del d.l. n. 168 del 2016 (conv. dalla l. n. 197 del 2016 ed applicabile ai ricorsi depositati successivamente alla sua entrata in vigore), ha escluso la possibilità di depositare osservazioni scritte all'esito della pubblica udienza, che, ove dirette a confutare non le conclusioni del P.M., come previsto dalla norma previgente, ma le affermazioni rese dalla controparte durante la

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

discussione, si pongono anche in contrasto con il divieto di repliche, stabilito nella stessa disposizione e rimasto fermo con la novella.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Decreto Legge 31/08/2016 num. 168 art. 1 bis lett. D.2, Legge 25/10/2016 num. 197

Massime precedenti Vedi: N. 6810 del 2016 Rv. 640311 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023 (Rv. 667202 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

M. (SAJA SILVESTRO ROSARIO) contro R. (INDACO GIANLUCA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 07/01/2020

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c. - Onere del ricorrente ex art. 360, n. 5, c.p.c. - Oggetto.

Nell'ipotesi di "doppia conforme", prevista dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 348 ter com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 26774 del 2016 Rv. 643244 - 03

14. COSA GIURIDICA

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5377 del 21/02/2023 (Rv. 666765 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

I. (MOLZA STEFANO) contro C. (NETO BERNARDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/07/2020

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Efficacia riflessa - Configurabilità - Presupposti - Nesso di pregiudizialità dipendenza - Collegamento negoziale - Giudicato sulla nullità di uno dei contratti collegati - Sussistenza - Fattispecie.

La sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite; pertanto, in ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche sugli altri che, seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un'unica complessa e contestuale operazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il passaggio in giudicato della declaratoria di nullità del contratto qualificato come fattispecie di "sale and lease back" riverberasse i suoi effetti anche sui distinti giudizi relativi al contratto di leasing, strettamente collegato perché attuativo di un medesimo fine illecito e stipulato in esecuzione della stessa operazione elusiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2744

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 21417 del 2014 Rv. 633054 - 01, N. 18062 del 2019 Rv. 654409 - 01

15. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 5043 del 17/02/2023 (Rv. 667152 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

P. (BISCEGLIE SIMONA FABIANA) contro D. (PATANO FRANCESCO PAOLO)
Rigetta, TRIBUNALE FOGGIA, 19/01/2022

046107 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINO Creditore del condominio in forza di titolo esecutivo giudiziale - Intimazione di precetto - Condomino in regola con il pagamento della quota di spettanza del credito di cui al precetto - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Beneficio della preventiva escussione ex art. 63, comma 2, disp. att. c.p.c. - Sussistenza.

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE In genere.

Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell'art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., trattandosi di una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso e, quindi, del diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 com. 2, Legge 11/12/2012 num. 220, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22856 del 2017 Rv. 645511 - 01, N. 14530 del 2017 Rv. 644621 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5921 del 27/02/2023 (Rv. 667180 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

A. (MANNOCCI MASSIMO) contro D. (TUZZI ALESSANDRA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/07/2020

079062 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA Effetto estintivo immediato - Configurabilità - Successivo provvedimento del giudice - Natura dichiarativa - Sussistenza - Conseguenze in tema di intervento nella procedura esecutiva.

L'estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell'unico creditore, avendo il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione natura meramente dichiarativa, con la conseguenza che, dopo il deposito dell'atto di rinuncia, non è più ammesso l'intervento di altri creditori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 27545 del 2017 Rv. 646845 - 02

Sez. 3 - , **Sentenza n. 3746 del 08/02/2023** (Rv. **666771 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

A. (GIORDANO GAETANO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 13/11/2019

079024 ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - ESECUZIONE IMMOBILIARE
Immobile acquistato dal debitore esecutato con riserva di proprietà - Titolarità in capo allo stesso
- Pagamento del prezzo - Necessità - Onere della prova - A carico del creditore procedente -
Carenza di titolarità dominicale - Rilievo officioso da parte del giudice dell'esecuzione -
Sussistenza - Fattispecie.

187111 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - A RATE CON RISERVA DI PROPRIETA' -
PATTO DI RISERVATO DOMINIO (RISERVA DI PROPRIETA') - IN GENERE In genere.

Il creditore che agisca esecutivamente su un bene acquistato dal debitore con riserva della proprietà è tenuto a provare l'avvenuto pagamento del prezzo, al quale soltanto è subordinato l'effetto traslativo; in mancanza, il giudice dell'esecuzione, a fronte dell'evidenza del titolo e della relativa opponibilità, deve rilevare anche d'ufficio l'assenza della titolarità dominicale che legittima la vendita in danno del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva revocato l'aggiudicazione del bene oggetto di vendita forzata, siccome gravato da patto di riservato dominio trascritto anteriormente alla trascrizione del pignoramento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1523, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 587, Cod. Proc. Civ. art. 567 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15597 del 2019 Rv. 654474 - 01, N. 2452 del 1977 Rv. 386165 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 3846 del 08/02/2023** (Rv. **666804 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

M. (MORALES SOSA VALERIA) contro G. (SCALA MAURIZIO CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/10/2019

079158 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE Oggetto -
Accertamento della proprietà o di altro diritto reale del terzo - Necessità - Esclusione -
Conseguenze - Efficacia endoprocedimentale della decisione - Sussistenza.

Il giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione in rapporto alla situazione giuridica soggettiva fatta valere dal terzo come prevalente rispetto al diritto del creditore procedente, senza necessariamente involgere l'esercizio di un'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà o di altro diritto reale, con la conseguenza che la sentenza che lo conclude fa stato unicamente in ordine all'assoggettabilità o meno ad espropriazione dei beni pignorati, statuendo circa la sussistenza della situazione vantata dal terzo soltanto in via incidentale e con efficacia limitata alla specifica procedura esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8426 del 2011 Rv. 617664 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 3746 del 08/02/2023** (Rv. **666771 - 02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

A. (GIORDANO GAETANO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 13/11/2019

079073 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 015597/2019 65447401

Massime precedenti Conformi: N. 15597 del 2019 Rv. 654474 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 4236 del 10/02/2023** (Rv. **666747 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

M. (BONELLI SANDRO) contro D. (TRONCI MARCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PISTOIA, 09/06/2020

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento - Opposizione agli atti esecutivi - Legittimazione degli occupanti dell'immobile - Esclusione - Fondamento - Opposizione all'ordine di liberazione ex art. 560 c.p.c. - Ammissibilità.

I soggetti che occupano (di fatto o di diritto) l'immobile pignorato, in quanto estranei a tutte le questioni che riguardano il regolare svolgimento del processo esecutivo (del quale non subiscono direttamente gli effetti), non sono legittimati a proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, potendone, al più, contestare l'opponibilità quale titolo esecutivo per l'obbligo di rilascio nei loro confronti (oltre che impugnare ex art. 617 c.p.c. l'ordine di liberazione dell'immobile eventualmente emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18421 del 2022 Rv. 665021 - 02, N. 35867 del 2022 Rv. 666284 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 4277 del 10/02/2023** (Rv. **666807 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

G. (CAPPONI BRUNO) contro S. (FERRI ANTONIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 18/06/2020

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Sentenza di rigetto dell'opposizione - Cassazione con rinvio - Natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo - Permanenza - Fattispecie.

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

La natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo permane anche in caso di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione, fino all'eventuale revoca dello stesso da parte del giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva statuito che l'azione esecutiva era stata legittimamente condotta dal creditore procedente, dapprima in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, dopo la cassazione della pronuncia di rigetto della relativa opposizione, dalla statuizione condannatoria sostitutiva conseguente alla revoca del decreto ingiuntivo stesso da parte del giudice del rinvio).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4071 del 2010 Rv. 611575 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4447 del 14/02/2023 (Rv. 666742 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

D. (NAPPI SEVERINO) contro D. (RONZINI MARIO)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 01/04/2020

079078 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - INADEMPIENZA DELL'AGGIUDICATARIO Espropriazione immobiliare - Termine per il versamento delle spese per il trasferimento del bene - Natura processuale - Esclusione - Inosservanza - Conseguenze - Decadenza - Esclusione - Possibilità di emissione del decreto di trasferimento - Esclusione - Adozione di idonei provvedimenti da parte del giudice dell'esecuzione - Necessità - Persistente inadempimento dell'aggiudicatario - Revoca della aggiudicazione - Ammissibilità - Fattispecie in tema di tardivo deposito delle spese.

079225 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - TERMINI In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento delle spese dovute per il trasferimento del bene ha natura sostanziale e non processuale e la sua inosservanza non determina - sempre che il giudice non abbia opportunamente previsto (fin dall'ordinanza vendita e con menzione nel relativo avviso) la prioritaria imputazione ad accessori e spese dei versamenti via via eseguiti (anche su conti diversi) dall'aggiudicatario - la decadenza ex art. 587 c.p.c. (norma riguardante esclusivamente il prezzo); tuttavia, l'omesso versamento impedisce l'adozione del decreto ex art. 586 c.p.c. e consente al giudice dell'esecuzione di adottare, senza rigidi automatismi, le iniziative più opportune in relazione alle peculiarità della fattispecie, non escluso, in caso di persistente ed ingiustificato inadempimento, l'estremo rimedio della revoca della aggiudicazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento e basata sul presupposto del mancato versamento, da parte dell'aggiudicatario e nel termine indicato nell'ordinanza di delega, del saldo del prezzo comprensivo delle spese per il trasferimento del bene, le quali, invece, erano state depositate al professionista delegato, seppure dopo la scadenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 587, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1194

Massime precedenti Vedi: N. 18421 del 2022 Rv. 665021 - 01, N. 15912 del 2022 Rv. 664835 - 01, N. 13013 del 2006 Rv. 591378 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 4449 del 14/02/2023 (Rv. 667022 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

F. (PETTORINO STEFANO) contro D. (DI MEGLIO GIUSEPPE)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 04/06/2020

079144 ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE Accertamento della portata e dell'idoneità del titolo esecutivo - Esame della situazione di fatto - Utilità a colmare le lacune del titolo - Limiti - Determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra costruzioni da parte del giudice dell'esecuzione - Esclusione.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Il giudice dell'esecuzione chiamato, in sede di opposizione all'esecuzione di obblighi di fare, ad accertare la portata e l'idoneità esecutiva del titolo, può tenere conto, al fine di superare eventuali lacune del titolo medesimo, della situazione di fatto esistente al momento in cui ne viene richiesta la coattiva osservanza, restando fermo che, nel giudizio instaurato per la violazione delle distanze legali tra edifici, la determinazione della misura concreta della distanza da rispettare fra le costruzioni deve essere compiuta dal giudice investito della cognizione della relativa domanda e non può essere rimessa al predetto giudice dell'esecuzione, il quale deve risolvere solo i problemi e le difficoltà che possono insorgere in sede di attuazione dell'obbligo di fare, così come imposto dal titolo, e non può in alcun modo provvedere ad integrare il titolo stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2931, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7124 del 1991 Rv. 472819 - 01, N. 266 del 1989 Rv. 461434 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4748 del 15/02/2023 (Rv. 666931 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. SOLDI ANNA MARIA.
(Conf.)

O. (GIANNOLA DIEGO) contro M.

Rigetta, TRIBUNALE AVEZZANO, 04/12/2019

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. - Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Statuizione sulle spese - Contestazione - Rimedi - Opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. - Introduzione del giudizio di merito - Rispettivi ambiti.

La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza sul reclamo ex art. 624, comma 2, c.p.c. può formare oggetto di opposizione all'esecuzione iniziata in base a tale provvedimento qualora l'opponente intenda contestare solo l'ambito oggettivo e soggettivo di operatività del titolo esecutivo senza investire l'"an" della decisione cautelare (cioè, con censure attinenti all'illegittima quantificazione degli importi o ad altri profili non dipendenti dalla soccombenza), mentre è necessaria l'introduzione del giudizio di merito, a norma degli artt. 616 e 618 c.p.c., per contestare le ragioni che hanno condotto all'individuazione della parte soccombente e di quella vittoriosa e ottenere una revisione totale della decisione sull'istanza di sospensione della procedura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15082 del 2019 Rv. 654225 - 01, N. 12977 del 2022 Rv. 664631 - 01, N. 5060 del 2014 Rv. 630644 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19889 del 2019 Rv. 654839 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4797 del 15/02/2023 (Rv. 666904 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

I. (AMERINI FRANCESCO) contro M. (PELLICCIARI IRENE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 24/01/2019

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. - Impugnazione - Opposizione agli atti esecutivi - Termine -

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Decorrenza - Dalla conoscenza legale o di fatto del provvedimento impugnato - Sussistenza - Termine massimo di proponibilità - Esaurimento della fase satisfattiva - Sussistenza.

079154 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE In genere.

In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento immobiliare decorre dal giorno in cui il soggetto interessato abbia acquisito conoscenza legale o di fatto di tale decreto, oppure di altro provvedimento che ne presuppone, necessariamente, l'emanazione; l'opposizione va comunque proposta entro il limite massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione forzata costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 89 del 2021 Rv. 660050 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11597 del 2010 Rv. 612973 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11178 del 1995 Rv. 494405 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4676 del 15/02/2023 (Rv. 666958 - 04)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. SOLDI ANNA MARIA.
(Diff.)

G. (FRANCARIO LUCIO) contro S.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 12/02/2020

079208 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - COPIE Copia spedita in forma esecutiva - Rilascio a favore di soggetto diverso dall'avente diritto - Conseguenze - Irregolarità - Rilascio avvenuto a favore di uno degli aventi diritto ma notificato al debitore da un altro di essi - Conseguenze - Equiparabilità.

Il rilascio della copia del titolo in forma esecutiva a persona diversa da quella in cui favore il titolo sia stato emesso non dà luogo a nullità o inefficacia del titolo, ma costituisce una irregolarità che deve essere fatta valere ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; tale conclusione vale anche nel caso in cui il rilascio del titolo in forma esecutiva, per quanto avvenuto nei confronti di uno dei soggetti in cui favore sia stato emesso il titolo, sia poi notificato al debitore, antecedentemente o contestualmente al precetto, da altro soggetto in cui favore pure il titolo sia stato emesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24548 del 2014 Rv. 633288 - 01

16. PROCEDIMENTI SOMMARI

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3071 del 01/02/2023 (Rv. 666897 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

D. (CIUCCI VINCENZO ALESSANDRO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 30/07/2020

131034 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TERMINE Copia notificata del decreto ingiuntivo - Omessa produzione nel giudizio - Conseguenze - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento - Termine di decadenza ex art. 641 c.p.c. - Osservanza - Prova - Documenti prodotti dalla controparte - Idoneità.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità, stante l'inapplicabilità a tale giudizio - che non è un processo impugnatorio in senso proprio - della disciplina specifica delle impugnazioni; pertanto, l'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347

Massime precedenti Conformi: N. 16673 del 2012 Rv. 624187 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 927 del 2022 Rv. 663586 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

G. (CAPPONI BRUNO) contro S. (FERRI ANTONIO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 18/06/2020

079205 ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Sentenza di rigetto dell'opposizione - Cassazione con rinvio - Natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo - Permanenza - Fattispecie.

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere.

La natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo permane anche in caso di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione, fino all'eventuale revoca dello stesso da parte del giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva statuito che l'azione esecutiva era stata legittimamente condotta dal creditore procedente, dapprima in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, dopo la cassazione della pronuncia di rigetto della relativa opposizione, dalla statuizione condannatoria sostitutiva conseguente alla revoca del decreto ingiuntivo stesso da parte del giudice del rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4071 del 2010 Rv. 611575 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 4330 del 13/02/2023 (Rv. 666938 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)

B. (KLAIN GIULIO) contro L. (ANTONINI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 27/09/2018

026028 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE Compensi professionali per prestazioni rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali - Procedimento di ingiunzione - Opposizione - Modalità.

131001 PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE In genere.

Nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, introdotto con ordinario procedimento monitorio, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con atto di citazione ai sensi dell'art. 645

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

c.p.c. e non con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34501 del 2022 Rv. 666316 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4485 del 2018 Rv. 647316 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 4676 del 15/02/2023 (Rv. 666958 - 03)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA.*
(Diff.)

G. (FRANCARIO LUCIO) contro S.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 12/02/2020

127033 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - EFFETTI DEL GIUDICATO
Notifica del ricorso e del decreto - Efficacia interruttiva della prescrizione - Configurabilità - Effetto permanente fino al passaggio in giudicato della sentenza - Sussistenza - Nuovo termine di prescrizione ex art. 2953 c.c. - Decorrenza dal passaggio in giudicato.

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In genere.

Con la notifica del ricorso e del relativo decreto ingiuntivo, il creditore esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 c.c. e tale interruzione produce effetti permanenti e non istantanei ex art. 2945 c.c., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione decorre poi l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 2953

Massime precedenti Conformi: N. 13081 del 2004 Rv. 574591 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20176 del 2013 Rv. 627873 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5955 del 28/02/2023 (Rv. 667203 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

C. (DI TRAPANI GIUSEPPE) contro L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/09/2018

131040 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - IN GENERE
Opposizione dell'intimato - Conseguenze - Trasformazione del procedimento in processo di cognizione ordinaria - Configurabilità - Conseguenze - Introduzione da parte del locatore a fondamento della domanda di "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

Nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, aveva ritenuto inammissibile quella di risoluzione per inadempimento, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 660 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 667 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17955 del 2021 Rv. 661747 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

17. PROCEDIMENTI SPECIALI (LAVORO E PREVIDENZA)

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3873 del 08/02/2023 (Rv. 666832 - 01)

Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Estensore: AMENDOLA FABRIZIO.

Relatore: AMENDOLA FABRIZIO.

C. (ZUMBO VITO) contro C. (SORBELLO GAETANO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 14/12/2021

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Individuazione - Mancanza di contratto scritto e incertezza sul luogo di insorgenza del rapporto - Luogo di inizio della prestazione lavorativa.

Sussiste la competenza territoriale del giudice del luogo ove ha avuto inizio l'esecuzione della prestazione lavorativa qualora il contratto di lavoro non sia stato stipulato per iscritto e non sia possibile identificare con esattezza il luogo in cui il rapporto è sorto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23139 del 2011 Rv. 619652 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 5166 del 17/02/2023 (Rv. 667228 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

X. (CINNERA MARTINO SALVATORE) contro U. (RAGNO LUIGI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 22/10/2019

132094 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) Rito lavoro - Appello incidentale tempestivamente depositato ma tardivamente notificato - Improcedibilità dell'appello incidentale - Esclusione - Assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notifica - Necessità - Ragioni.

Nel rito del lavoro l'appello incidentale tempestivamente depositato ma tardivamente notificato all'appellato contumace è ammissibile e non può essere dichiarato improcedibile, dovendo il giudice assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione, non vertendosi in un'ipotesi di inesistenza della stessa, neppure nel caso in cui l'appellante incidentale abbia richiesto all'ufficiale giudiziario la notifica una volta spirato il termine di cui all'art. 436, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 436, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 21889 del 2020 Rv. 659053 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 837 del 2016 Rv. 638397 - 01, N. 24742 del 2017 Rv. 646371 - 01, N. 31085 del 2022 Rv. 666088 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 5471 del 22/02/2023 (Rv. 666930 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro C. (FERRINI ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/11/2017

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Controversie assistenziali - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale - Principio di prova - Sussistenza - Conseguenze - Allegazione al ricorso di primo grado - Produzione in appello di documentazione relativa al predetto requisito - Ammissibilità.

132102 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE In genere.

Nelle controversie assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale, pur non avendo, in difetto di previsione di legge, valore probatorio, può costituire un principio di prova idoneo a giustificare, con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio tra le parti stesse, un approfondimento istruttorio anche officioso ex art. 437, comma 2, c.p.c.; ne consegue che, ove la dichiarazione sostitutiva sia stata allegata al ricorso in primo grado, è ammissibile la produzione in appello di documentazione probatoria relativa al predetto requisito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11223 del 2014 Rv. 631253 - 01, N. 28134 del 2018 Rv. 651494 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 6010 del 28/02/2023 (Rv. 667085 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA.

D. (RAFFAELLI PIER FRANCO) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/05/2021

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Rito cd. Fornero - Ricorso per cassazione - Termine ex art. 1, comma 62, l. n. 92 del 2012 - Decorrenza - Ragioni - Art. 133, comma 2, c.p.c. come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv.con mod. dalla l.n. 114 del 2014) - Incidenza - Esclusione - Fondamento.

In tema di "rito Fornero", il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all'art. 1, comma 62, della l. n. 92 del 2012, decorre dalla comunicazione del contenuto integrale del provvedimento all'interessato che lo pone in condizione di valutare le ragioni sui cui la decisione è fondata e, quindi, l'opportunità di proporre impugnazione; sulla previsione speciale del citato comma 62 non incide la modifica dell'art. 133, comma 2, c.p.c. (nella parte in cui stabilisce che "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c."), norma di carattere generale riguardante la comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

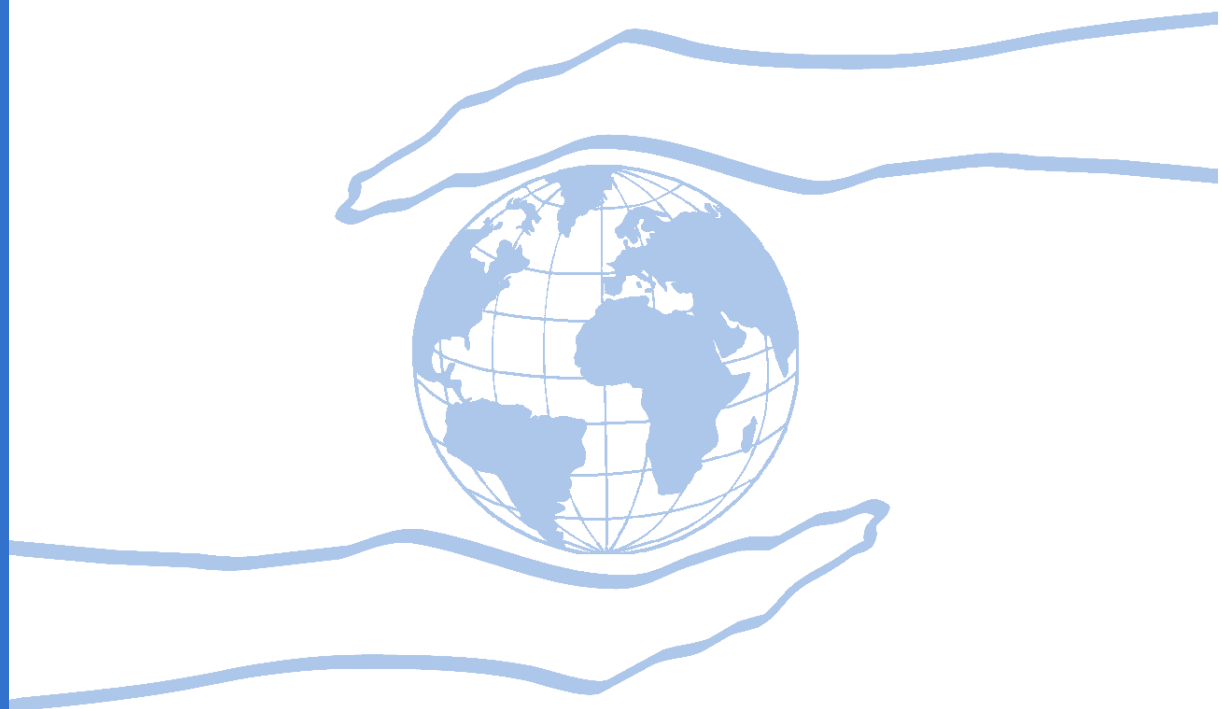
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 62 CORTE COST., Legge 08/11/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 133 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19862 del 2018 Rv. 650041 - 01, N. 6059 del 2018 Rv. 647388 - 02, N. 19177 del 2016 Rv. 641386 - 01

FEBBRAIO 2023

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023** (Rv. **667002 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

E. (TRECCOZZI MARIA GIOVANNA) contro Q.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/05/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Coniuge e parenti - Automatica inattendibilità - Esclusione - Fattispecie.

138296 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - CAPACITA' A TESTIMONIARE - CONIUGE, PARENTI, AFFINI ED AFFILIATI In genere.

In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità. (In applicazione di detto principio, la S.C., ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in tema di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari dello straniero, aveva ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale della moglie italiana sulla circostanza della convivenza effettiva con il ricorrente, senza dare contezza di quegli ulteriori elementi destinati a corroborare la ritenuta non credibilità della teste).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 247 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25358 del 2015 Rv. 638123 - 01, N. 98 del 2019 Rv. 652214 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 4369 del 13/02/2023** (Rv. **666874 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **CAMPANILE PIETRO.** Relatore: **CAMPANILE PIETRO.**

V. (RANELI ANGELO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/07/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Omesso esame di documentazione relativa alla condizione di vulnerabilità - Vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione umanitaria, l'omesso esame di documenti relativi alla condizione di vulnerabilità del ricorrente è sindacabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., in quanto inerenti ad una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione complementare per motivi di salute e dell'apprezzamento dei rischi configurabili in caso di rimpatrio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la protezione umanitaria, omettendo di esaminare la documentazione relativa al considerevole periodo di ingiusta detenzione sofferta in Italia dal ricorrente, con sottoposizione ad un regime carcerario che gli aveva procurato problemi di natura psicopatologica).

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13765 del 2020 Rv. 658440 - 01, N. 15322 del 2020 Rv. 658286 - 01, N. 14548 del 2020 Rv. 658136 - 01, N. 17204 del 2021 Rv. 661642 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 3768 del 08/02/2023 (Rv. 666870 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: AMATORE ROBERTO. Relatore: AMATORE ROBERTO.

T. (PICCIOTTO CARMELO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/01/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Comparazione - Vulnerabilità - Esiti traumatici relativi a violenze subite nel paese di transito - Rilevanza - Sussistenza - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione d'integrazione raggiunta in Italia e la condizione di vulnerabilità discendente dal possibile rimpatrio del richiedente asilo, dovendo necessariamente considerare - nello scrutinio delle vulnerabilità - anche le possibili conseguenze traumatiche derivanti dal passaggio nel paese di transito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale, che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria, senza considerare la deduzione del ricorrente relativa alla situazione traumatica determinata dalla permanenza in Libia, dalla quale erano derivate anche conseguenze fisiche, quali la perdita di un occhio).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 19045 del 2022 Rv. 665111 - 02, N. 8990 del 2021 Rv. 660924 - 01, N. 12649 del 2021 Rv. 661502 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 3393 del 03/02/2023 (Rv. 666791 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

A. (FERRARA ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 04/12/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione complementare - Richiedente in condizioni di sfruttamento lavorativo - Condizioni - Presentazione della denuncia - Collaborazione processuale - Alternatività - "Ratio" dell'art. 22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Fondamento.

In tema di protezione complementare, il permesso di soggiorno per motivi umanitari, concesso in favore del cittadino straniero vittima di particolare sfruttamento lavorativo, ai sensi dall'art. 22, comma 12-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, è ancorato ai presupposti - da ritenersi alternativi e non cumulativi - della presentazione della denuncia o della collaborazione processuale, in quanto solo questa interpretazione corrisponde alla "ratio" della norma,

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

finalizzata ad assicurare un regime protettivo dello straniero vittima di tale forma di sfruttamento.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 com. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10291 del 2018 Rv. 648896 - 01, N. 7845 del 2019 Rv. 653112 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5059 del 2017 Rv. 643118 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 4961 del 16/02/2023 (Rv. 666997 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA. Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

K. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORINO, 29/03/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Proroga del trattenimento ai sensi dell'art. 14 del d.lgs n. 25 del 2008 - Udienza di convalida - Contraddittorio - Necessità - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di procedimento per la proroga del trattenimento, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs n. 25 del 2008, le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, trovano applicazione - a pena di nullità del provvedimento che ciò nonostante abbia autorizzato la proroga - senza che sia necessaria la richiesta del trattenuto di essere sentito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto non necessaria la partecipazione dell'interessato all'udienza, in forza del riferimento ad una dichiarazione prefettizia dello stato di quarantena dei moduli abitativi del CPR, causata "dall'emergenza Covid-19", erroneamente ritenendo che il trattenuto dovesse esplicitare le ragioni giustificative della sua partecipazione all'udienza, idonee a determinare un diverso esito del procedimento).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 18, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 23, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 6 PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 26803 del 2017 Rv. 646056 - 01, N. 27939 del 2019 Rv. 655650 - 01, N. 27076 del 2019 Rv. 655768 - 01